DCCLXXIV SEDUTA

SABATO 23 FEBBRAIO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 31182

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo Giuseppina ed altri (Presentazione) . 31182

Disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

GRAVA 31183, 31227
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . 31183 *passim* 31233
FIORE . . . . . 31183 *passim* 31225
CARMAGNOLA 31184, 31196, 31212
PEZZINI, *relatore di maggioranza* . 31184 *passim* 31233
MONALDI . . . . . 31185 *passim* 31226
BITOSSI, *relatore di minoranza* . . 31188 *passim* 31235
CASTAGNO . . . . . 31190 *passim* 31234
ANGELINI Cesare 31192, 31195
BOCCASSI 31194
RIZZO Giambattista 31196
BOSCO 31196
MAGLIANO 31225
DE LUCA 31226
PALUMBO Giuseppina 31228
PARATORE 31231
SCOCCIMARRO 31231
CINGOLANI 31235
D'ARAGONA 31235
MACRELLI 31236

Disegno di legge: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004), di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore (Ritiro) 31237

Interpellanza (Annunzio) . . . . . *Pag.* 31237

Interrogazioni (Annuncio di risposte scritte) . . 31182

Relazione (Presentazione) 31182

Sull'ordine dei lavori:

CINGOLANI 31237
PRESIDENTE 31237

ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:

BEI Adele (MERLIN Angelina, PALUMBO Giuseppina, MONTAGNANA Rita, GRISOLIA, CALDERA, MASSINI) 31241
VANONI, *Ministro delle finanze* 31241, 31260, 31263, 31272
BERLINGUER 31241, 31242
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 31242, 31244
MALVESTITI, *Ministro dei trasporti* 31242, 31245, 31246, 31257, 31262, 31263, 31266, 31267
SCELBA, *Ministro dell'interno* 31242
BOSCO 31242
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . 31243, 31270
BRASCHI 31244, 31245 31246
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio* 31244, 31248, 31254, 31264, 31265, 31267, 31269, 31270
CANALETTI GAUDENTI 31246
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 31246
CARBONARI (DONATI, GORTANI, GELMETTI, BRAITENBERG, CARELLI, OTTANI, GRAVA, FARIOLI, CIAMPITTI, CANALETTI GAUDENTI, RAFFEINER, DE LUCA, TURCO, PASQUINI, SAGGIORO, MOTT e BENEDETTI Luigi). . . 31248
CARELLI (ELIA) 31248
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 31248, 31256, 31259, 31266, 31269, 31272
CARELLI 21249

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . . . *Pag.* 31249
CASO 31250
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 31250
CONTI 31251, 31252
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 31251
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri* 31252, 31270
DE GASPERIS 31254
FANTONI 31256
FIORE 31256
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . 31257, 31258, 31267
GASPAROTTO 31257
GHIDETTI 31258
GRISOLIA 31259
LANZARA 31260
LOCATELLI 31260, 31261
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 31261, 31264, 31268
LONGONI 31261
LUCIFERO 31262
MAGRÌ (CINGOLANI) 31263
MILILLO 31264
MOLINELLI 31264
SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 31264
MUSOLINO 31264
NEGRO 31265
PERSICO 31266
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 31266
RAVAGNAN 31266
RICCIO 31266
RIZZO Giambattista 31266
SALOMONE 31267
SANTONASTASO 31267
SPEZZANO 31268
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 31268
TAMBURRANO 31268
TARTUFOLI (ed altri 83 senatori) 31268
TIGNINO 31269
TISSI 31269
TISSI (ASQUINI, BENEDETTI Luigi, TOMÈ, CARBONARI) 31270
VACCARO 31270
ZANARDI 31271, 31272
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 31271
ZELIOLI 31272

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baracco per giorni 1, Ricci Federico per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa dei senatori Palumbo Giuseppina ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Palumbo Giuseppina, Nitti, Bergamini, Casati, Boeri, Della Seta, Sapori, Pieraccini, Momigliano, Cermenati, Conti, Locatelli, Bei Adele, Banfi, Alberti Giuseppe, Boccassi, Venditti, Tomasi della Torretta e Gasparotto hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'infanzia italiana » (2193).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gerini ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 70 milioni all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (2052).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Bei

Adele ed altri, Berlinguer (tre), Bosco, Braschi (quattro), Canaletti Gaudenti, Carbonari ed altri, Carelli (due), Caso, Conti (due), De Gasperis, Fantoni, Fiore (due), Gasparotto, Ghidetti, Grisolia, Lanzara, Locatelli (due), Longoni, Lucifero (due), Magrì (Cingolani), Milillo, Molinelli, Musolino, Negro, Persico, Ravagnan, Riccio, Rizzo Giambattista, Salomone, Santonastaso, Spezzano, Tamburrano, Tartufoli ed altri, Tignino, Tissi, Tissi ed altri, Vaccaro, Zanardi (due), Zelioli.

Queste risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 22. Si dia ora lettura dell'articolo 23.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23.

Qualora la pensione integrata ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della legge stessa, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

Parimenti, ove per effetto dell'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, il trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presti servizio retribuito alle dipendenze altrui, risulti inferiore a quello goduto alla data medesima, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento da parte dei senatori D'Aragona, Grava ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" È garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un aumento minimo rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa di lire 3.600 annue.

" L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Grava ha facoltà di svolgerlo.

GRAVA. L'emendamento si raccomanda da sè ed è stato presentato dalla maggioranza della Commissione. Come sapete, le pensioni minime attualmente corrisposte a coloro che avevano versato il minimo dei contributi erano già state ravalutate di 45 volte. Ragione per cui ai titolari di esse non veniva concesso alcun beneficio, veniva solo assicurato che il loro trattamento sarebbe stato diminuito in base all'articolo 23 del testo legislativo.

Con questo disegno di legge, invece, assicuriamo a tutti un minimo di lire 3.600. Come vede il senatore Fiore, che aveva proposto un emendamento di 3.000 lire, anche noi quando possiamo, diamo tutto quello che possiamo: invece di tremila la maggioranza della Commissione ha proposto 3.600.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatori D'Aragona, Grava ed altri.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento, ricordando che la disposizione è stata resa necessaria soprattutto dall'acconto sui miglioramenti che è stato dato a tutti i pensionati della previdenza sociale.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Aderisco all'emendamento in esame e rinuncio al mio emendamento all'articolo 7, col quale proponevo che il miglioramento mi-

nimo alle pensioni liquidate e da liquidare non fosse inferiore alle 3.000 lire annue. Dell'inizio dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, come il Senato ricorderà, è stata rinviata la discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 nel testo sostitutivo proposto, a nome della maggioranza della Commissione, dai senatori D'Aragona, Grava ed altri ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono entro sei mesi dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 successivi. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine di sei mesi saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'articolo 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di invalidità solo dopo avere versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. I senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi propongono di sostituire, nel primo e nel secondo comma, le parole: « 6 mesi » con le altre: « 18 mesi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. Questa mia proposta serve solo per agevolare i ritardatari che potrebbero incorrere nella perdita di un diritto, dopo il breve termine di sei mesi di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione riconosce la eccessiva angustia di questo termine di sei mesi e quindi proporrebbe, dato che i 18 mesi le sembrano eccessivi, 12 mesi.

CARMAGNOLA. Accetto tale modifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta la proposta della maggioranza della Commissione?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24 con la sostituzione, nel primo e nel secondo comma, delle parole: « un anno » alle altre: « sei mesi », secondo la proposta della maggioranza della Commissione accettata dal senatore Carmagnola e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 25.

I benefici derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche, dall'applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e della legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, ai titolari di pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa sono conservati ai titolari stessi in corso di godimento della pensione alla data di entrata in vigore della presente legge ed agli assicurati facoltativi che, avendone diritto, abbiano a tale data già presentato domanda di liquidazione della pensione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: l'uno dai senatori

Monaldi ed altri, a nome della maggioranza della Commissione, e l'altro dai senatori Carmagnola ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.

" Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:

i contributi versati sino a tutto il 1914					. . . . .	300	volte	il	loro importo
i contributi versati dal 1915 al 1918					. . . . .	200	»	»	» »
»	»	»	» 1919	» 1922	. . . . .	100	»	»	» »
»	»	»	» 1923	» 1937	. . . . .	70	»	»	» »
»	»	»	» 1938	» 1939	. . . . .	50	»	»	» »
»	»	»	» 1940	» 1942	. . . . .	40	»	»	» »
»	»	»	» 1943	» 1945	. . . . .	30	»	»	» »
»	»	»	» 1946	» 1947	. . . . .	5	»	»	» »

" I contributi versati dal 1° gennaio 1948 in poi sono computati alla pari.

" Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

" Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contemplate nell'articolo 8 della presente legge ".

MONALDI, MACRELLI, GRAVA, ANGELINI Cesare ».

« Sopprimere le ultime parole dell'articolo: " che, avendone diritto, abbiano a tale data già presentato domanda di liquidazione della pensione ".

CARMAGNOLA, ZANARDI, PIERACCINI, BOCCONI ».

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, nel caso che fosse approvato quello del senatore Monaldi, il suo emendamento sarebbe assorbito.

CARMAGNOLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere il suo emendamento.

MONALDI. Qui entriamo nel campo delle assicurazioni facoltative. Naturalmente non deve essere confusa l'assicurazione facoltativa con la prosecuzione volontaria, perchè questa non è che un'appendice dell'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione facoltativa viceversa è a sè stante, per individui che non hanno l'obbligo delle assicurazioni. Per questa assicurazione facoltativa esiste tutta una legislazione particolare. Nel 1945-47, quando fu iniziata l'opera di integrazione delle assicurazioni obbligatorie, si trasportarono i benefici anche alle facoltative. Oggi bisogna ricondurre questa assicurazione alle sue basi originarie, però con un senso di giustizia. Il senso di giustizia, almeno nel concetto della maggioranza della Commissione, dovrebbe essere questo: innanzi tutto coloro che hanno già liquidato la pensione facoltativa rimangono con i benefici ricevuti; in secondo luogo, tutti quelli che dovranno liquidarla ed hanno versato i contributi in epoche lontane avranno rivalutati i contributi versati.

La rivalutazione è stata fatta secondo una scala che i colleghi possono apprendere dall'emendamento; e propriamente: i contributi versati fino a tutto il 1914 vengono rivalutati 300 volte, fino al 1918, 200 volte, per arrivare al 1947, con una rivalutazione di cinque volte.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Monaldi, che mi pare regoli con spirito di grande equità il problema delle assicurazioni facoltative.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Il problema delle assicurazioni facoltative lo abbiamo già trattato parecchie volte. Esso riguarda soprattutto gli artigiani ed i piccoli lavoratori indipendenti, per i quali si è fatta anche un po' di demagogia alla rovescia. Si è detto cioè, ad un certo momento: chi ha 70 anni, con un unico versamento (circa 700 lire), può ottenere una pensione di circa tremila lire al mese. Ma si dimentica che, in linea normale, sono necessari dieci anni di contribuzione e, per quanto riguarda l'entità del contributo, questa era in relazione alla misura dell'allora contributo obbligatorio; solo coloro che avevano raggiunto il 70° anno avevano la facoltà di versare l'intero importo dei dieci anni in unica soluzione.

Questa disposizione, introdotta nel 1935 dal fascismo, veniva a dare la possibilità a tutti i piccoli artigiani e lavoratori indipendenti di costituirsi, con qualche sacrificio, una piccola pensione per la vecchiaia.

Quando poi sono venute tutte le forme integrative (l'indennità integrativa, poi l'indennità di contingenza ecc.) non si è fatta, dal punto di vista legislativo, nessuna obiezione per le pensioni facoltative; dimodochè è chiaro che chi nel 1945-46 o 1947 ha acceso una pensione facoltativa, versando i contributi, aveva ed ha il diritto ad avere quella determinata pensione, cioè quella che già veniva erogata a tutti coloro che avevano già da tempo acceso l'assicurazione facoltativa ed erano giunti all'età di pensionamento; in sostanza il diritto di ottenere delle pensioni di 3.000-3.500 lire mensili.

La possibilità di conseguire tale diritto ha aumentato il numero di coloro che hanno acceso questa assicurazione ed oggi, di colpo, diciamo: per quelli che già godono la pensione non possiamo pensare di toglierla; anzi per loro faremo sì che avranno anche l'aumento di 3.600 lire annue che abbiamo approvato un momento fa; ma per gli altri? È evidente che qui non gioca la moltiplicazione per 45 ed allora per essi ci varremo dei contributi base e della « scala » percentuale. Avremo allora pensioni di poche centinaie di lire che si tradurranno, si e no, in quote di 300-400 lire mensili.

Onorevole Monaldi, lei asserisce che dal 1914 al 1951 la rivalutazione debba essere di 300 volte. No, onorevole Monaldi, la svalutazione è di gran lunga superiore, non è possibile accettare, se non con delle modifiche, l'emendamento Monaldi.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, a seguito delle considerazioni svolte dal senatore Fiore, sarebbe indotta ad introdurre qualche aumento nelle prime quattro classi di rivalutazione dei contributi versati, portando i contributi versati fino al 1914 da 300 a 400 volte, i contributi versati dal 1915 al 1918 da 200 a 300 volte, quelli versati dal 1919 al 1922 da 100 a 200 e quelli versati dal 1923 al 1937 da 70 a 100.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta queste modifiche?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel seguente testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

Art. 25.

Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione cal-

colata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.

Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati, agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo la epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:

i contributi	versati	sino a	tutto il	1914	. . . . .	400	volte	il loro	importo
»	»	»	dal 1915	al 1918	. . . . .	300	»	»	»	»
»	»	»	» 1919	» 1922	. . . . .	200	»	»	»	»
»	»	»	» 1923	» 1937	. . . . .	100	»	»	»	»
»	»	»	» 1938	» 1939	. . . . .	50	»	»	»	»
»	»	»	» 1940	» 1942	. . . . .	40	»	»	»	»
»	»	»	» 1943	» 1945	. . . . .	30	»	»	»	»
»	»	»	» 1946	» 1947	. . . . .	5	»	»	»	»

I contributi versati dal 1° gennaio 1948 in poi sono computati alla pari.

Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contemplate nell'articolo 8 della presente legge ».

Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento dei senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi si intende assorbito.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 26.

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi dell'articolo 7, escluse le maggiorazioni per i figli.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 7, 8, 10, 23 e 26 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . . 55 per cento
b) lavoratori . . . . . 20 » »
c) Stato . . . . . 25 » »

In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 8 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura dell'8,40 per cento della retribuzione,

di cui il 6,20 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,20 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:

datori di lavoro . . . . . lire 33,26
lavoratori 12,10

b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . lire 26,80
lavoratori 9,74

c) per ogni giornata di bracciante uomo:

datori di lavoro . . . . . lire 40,28
lavoratori 14,65

d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . lire 31,78
lavoratori 11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'articolo 18 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro la tubercolosi . . . . . 2,60 %
b) per l'assicurazione contro la disoccupazione . . . . . 2 %

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

a) per ogni giornata di salariato fisso:

uomo . . . . . lire 9,24
donna o ragazzo 7,71

b) per ogni giornata di bracciante:

uomo . . . . . lire 15,40
donna o ragazzi 7,71

c) per ogni giornata di colono o mezzadro . . . . . lire 4,82

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per tener conto dei nuovi oneri intervenuti al di là del previsto, è necessario qualche ritocco alle aliquote indicate nel terzo comma dell'articolo. Io quindi proporrei che il contributo dovuto al Fondo adeguamento pensioni fosse portato dalla misura dell'8,40 per cento al 9 per cento, di cui il 6,60 per cento, anzichè il 6,20, a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento, anzichè il 2,20, a carico dei lavoratori.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, noi abbiamo molte volte discusso di questo problema finanziario e io penso che questa maggiorazione della misura del contributo, che il Ministro ci presenta, non possa essere giustificata. Va bene, il Senato potrebbe non ritenere attendibili le mie affermazioni in quanto, nè io sono il Ministro, nè io ho la competenza, forse, e la capacità di riuscire a dimostrare con documenti alla mano che ci sono fondi sufficienti, per lo meno per l'esercizio in corso, per concedere gli aumenti dal 1° luglio 1950. Però questa è la realtà: con questa maggiorazione verremmo ad avere un avanzo che non si giustifica. Perchè vogliamo togliere ancora alla economia nazionale una cifra così rilevante? Infatti questi giuochi di zeri percentuali, se si va a calcolarli sull'ammontare delle retribuzioni e dell'industria e dell'agricoltura e degli altri settori sono miliardi che vengono tolti dalla circolazione; vengono tolti dall'assorbimento del mercato interno per essere immobilizzati in alcune casse; eventualmente, alla fine dell'esercizio, se ci sarà un avanzo, andranno ad aggiungersi alle aliquote di accantonamento per la capitalizzazione. Io credo quindi, e mi appello al Ministro che certamente da ieri a oggi ha avuto la possibilità di far fare dei conti, perchè non mantenga questa proposta.

Potrei rovesciare la proposta e dire: maggiorate tutto sui datori di lavoro. Ma sarebbe disonesta, e non la faccio; preferisco soste-

nere questa tesi: abbiamo una crisi profonda nel Paese e particolarmente nel settore commerciale. Togliete dal mercato italiano ancora alcuni miliardi, che possono essere utilmente spesi in Italia per acquistare generi indispensabili e che possono iniziare un processo di ripresa economica del Paese, e così voi, per la preoccupazione di non trovare una copertura che assolutamente esiste, compite un altro fatto che danneggia ulteriormente l'economia del Paese!

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anzitutto voglio manifestare il più vivo compiacimento per aver sentito sostenere una tesi come questa dal senatore Bitossi, perchè purtroppo, fino a questo momento, è toccato a me l'ingrato compito di dire che non si può andare al di là di certi limiti e che l'economia del Paese non può essere eccessivamente gravata. È l'argomento che continuamente ho addotto per cercare di contrastare proposte che pure erano, nel mio sentimento, perfettamente giustificate; ma se, da una parte, si aumentano gli oneri — e non voglio discutere di questo, sono anzi lieto che il Senato li abbia aumentati — dall'altra parte bisogna aumentare anche le fonti di finanziamento.

Abbiamo approvato un articolo in base al quale, mentre si costituisce il Fondo adeguamento pensioni, si sopprimono sia il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, sia il fondo di solidarietà sociale. Quando ella, senatore Bitossi, dice che vi sono eccedenze nel fondo di solidarietà sociale, afferma una cosa esatta, perchè vi sono effettivamente 10 miliardi di eccedenza; occorre però tener conto del fatto che il fondo di integrazione ha invece 18 miliardi di disavanzo, per cui iniziamo questa nuova gestione del Fondo adeguamento pensioni con un passivo di 8 miliardi. Perciò ho proposto che ad una parte dei maggiori oneri si faccia fronte attraverso un leggero aumento della misura del contributo dovuto al fondo adeguamento pensioni; aumento che dovrebbe essere, complessivamente, del 0,60 per cento, di cui lo 0,20 per cento soltanto a carico dei lavoratori. La proporzione era già stabilita; non c'è niente di arbitrario da parte mia. Prego pertanto il Senato di essere coerente con i voti che ha dato fino a questo momento, aderendo alla modesta rettifica da me suggerita proprio per fare in modo che i voti medesimi abbiano la loro piena attuazione.

Si deve tener conto di una cosa: siamo arrivati ad una situazione di equilibrio nella gestione dell'Istituto della previdenza sociale. Vi è qualche gestione passiva, qualche altra attiva, ma, nel complesso, abbiamo un bilancio alla pari. L'onorevole D'Aragona ricorda certamente i tormenti che egli dovette affrontare negli anni in cui era a capo del Ministero del lavoro, quando nella gestione dell'Istituto si erano verificati vuoti paurosi e bisognava molte volte ritardare le prestazioni. Attraverso una buona amministrazione, dovuta all'intelligente opera dell'onorevole Corsi, siamo giunti oggi ad avere il privilegio, soli forse in tutta Europa, di una gestione in pareggio. Le esperienze francesi e inglesi sono presenti a tutti voi, che conoscete i vuoti paurosi che si sono determinati in quei Paesi, i quali sono stati costretti a fare marcia indietro nei confronti di alcune conquiste sociali già realizzate. Noi vogliamo proseguire sulla strada della saldezza finanziaria dei nostri istituti, in modo da assicurare il progressivo miglioramento delle prestazioni.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione rileva che le esigenze di carattere finanziario ci legano in modo ferreo: abbiamo aumentato gli oneri, bisogna aumentare le disponibilità. L'onorevole Bitossi ci dice che la copertura c'è già, perchè c'è una eccedenza nelle casse dell'Istituto, ma il Ministro responsabile precisa che questa eccedenza ha già una destinazione. L'altra via è quella che viene proposta, cioè l'elevazione per una modesta quota di lire 0,60 del contributo, a cui dobbiamo piegarci, se vogliamo coprire le maggiori spese che abbiamo messo a carico dell'assicurazione. Sono perciò favorevole senz'altro a questo aumento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

FIORE. L'onorevole Ministro ha sostenuto che non c'è oggi la possibilità di ottemperare

alle esigenze considerate da questa disposizione e riconosciute anche dal voto del Senato di ieri. Ma quando l'onorevole Ministro ha fissato l'aliquota dell'8,40 per cento (cioè del 6,20 a carico dell'imprenditore e del 2,20 a carico del lavoratore), abbiamo detto, sia nella discussione generale, sia in parecchi altri interventi, che, con le 1.000 lire di salario medio, avremmo avuto un buon margine d'avanzo.

Onorevole Ministro, lei dice ora che questo avanzo le servirà per cercare di garantire una certa retroattività, ma badi che quest'avanzo è rimarchevole; non solo, ma, come ho dimostrato durante il mio intervento nella discussione generale, in vista di aumenti salariali, il Fondo di adeguamento delle pensioni si arricchirà sempre più; perchè, evidentemente, non giocherà che per i pensionati che si trovano al limite superiore o quasi di ogni classe di retribuzione e non per gli altri. È evidente che, ad ogni aumento di salario, avremo un aumento della riserva del Fondo: per quest'anno abbiamo abbondantemente la copertura con l'8,40 per cento; per gli anni successivi vedremo se gli aumenti salariali non ci porteranno ad un aumento del Fondo di adeguamento delle pensioni e quindi non ci daranno la possibilità di ottemperare a tutte le esigenze considerate dalla legge. Nel caso che ciò non avvenisse, onorevole Ministro, potrà, fra un anno, presentarci un disegno di legge in merito...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Perchè debbo fare prima il vuoto e poi aumentare l'aliquota?

FIORE. Le ricordo, onorevole Ministro, che, quando si è trattato delle 3.000 lire *una tantum* è stato presentato al Senato ed approvato dal Senato e dalla Camera, un disegno di legge per l'aumento delle aliquote. Se oggi gli aumenti salariali ci daranno la possibilità di far fronte alle esigenze di cui trattiamo non vedo perchè dovremmo fin d'ora pregiudicare la situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Castagno, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi Bitossi e Fiore, e voglio aggiungere una cosa. Dalle ispezioni fatte nel 1949, per le evasioni allora in atto da parte delle varie imprese, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha recuperato a suo favore 7 miliardi; nel 1950, perfezionando il sistema e la pratica delle ispezioni, sono stati recuperati oltre 10 miliardi. Non conosciamo le cifre del 1951; ma tutto ciò vuol dire che vi sono ancora troppe evasioni in Italia e che manca tuttora una efficiente organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come anche del resto di tutti gli altri Istituti, per ovviare a queste evasioni. Noi sappiamo che, quando gli industriali, i datori di lavoro, i grossi agricoltori faranno tutti effettivamente il loro dovere, troveremo altri miliardi, quelli che oggi sfuggono alla contribuzione.

TOMMASINI. Ricuperati e riscossi.

CASTAGNO. Ricuperati e riscossi, siamo perfettamente d'accordo, e sono precisamente queste riscossioni che hanno permesso di avere quegli avanzi di gestione a cui accennava l'onorevole Bitossi. Perfezionando quindi l'applicazione dei controlli e la vigilanza sulle contribuzioni e sul compimento dei doveri, arriveremo a migliorare ancora il bilancio, perchè noi siamo tutti convinti — e il Ministro tanto quanto noi — che ancora molte, anzi troppe, sono le evasioni in Italia. Cominciamo quindi a perfezionare il sistema e a ricercare tutte le fonti che possono esserci per aumentare gli introiti.

Ripeto quella che è già stata una argomentazione del collega Fiore: l'anno venturo, alla chiusura del primo bilancio, noi non sappiamo ancora esattamente, nonostante si siano fatti dei calcoli, quale sarà l'aggravio che verrà all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione dei vari emendamenti che mano a mano abbiamo approvato in Senato. Pertanto un bilancio sicuro non lo avremo che alla fine del primo esercizio ed avremo allora sempre la possibilità, poichè ancora una volta non si tratta di capitalizzazione ma di ripartizione, di rivedere le fonti di finanziamento. Intanto gli avanzi di gestione si mandano, nella misura del 3 per cento, al fondo di riserva, per cui questo fondo si costituirà, mentre il resto si ripartirà nell'esercizio successivo. Solo in questo modo gli avanzi di gestione hanno ragione di esistere. Pertanto, se, per malaugurata ipotesi, mancherà qualche cosa, avremo campo, in sede di consuntivo del primo bilancio, di fare tutte le variazioni che sono necessarie per quadrare il bilancio dell'anno seguente.

PRESIDENTE. Metto ai voti i primi due commi dell'articolo 27, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti il terzo comma con le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro ed accettate dalla maggioranza della Commissione. Ne do lettura:

« A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero fare una dichiarazione prima che si passi al voto sugli altri comma di questo articolo.

Come gli onorevoli colleghi sanno, mentre ho richiesto una modifica dell'aliquota sul piano generale in seguito ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione di questa legge, mi sono astenuto dal proporre modifiche alle aliquote stabilite per i contributi unificati in agricoltura. Mi sono reso conto della situazione particolarmente delicata in cui si trovano tutti i contribuenti dei contributi unificati in agricoltura, che il più delle volte sono piccoli coltivatori diretti, piccoli proprietari ecc., ed ho pensato che non fosse il caso di gravare in modo particolare su tali categorie.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Prendo atto delle dichiarazioni fatte del Ministro, cioè che non ha inteso aggravare l'onere per l'agricoltura. Però ancora una volta mi corre l'obbligo di informare che, se è esatto che per l'agricoltura non si è aumentato l'onere della contribuzione, e quindi non si è gravato in particolar modo sulle piccole e medie aziende, mentre si poteva pure trovare una forma per gravare sulle grandi aziende agricole, viceversa nel settore dell'industria coloro che saranno i maggiormente colpiti a seguito della maggiorazione che voi avete approvato saranno le aziende artigiane e le piccole aziende dell'industria...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, senatore Bitossi, l'abolizione del massimale ha eliminato questo inconveniente.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Ma ora lo aumentate da un'altra parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 27. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 27 con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 28.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio 1951-52 dalla presente legge, si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti dei prezzi di vendita di determinati tipi di sigarette e trinciati nazionali, nonchè delle cartine e dei tubetti per sigarette, disposti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 463, e con decreto ministeriale 21 giugno 1951. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando al Senato di rimandare l'approvazione di questo articolo, che riguarda il finanziamento da parte dello Stato. Ho già avuto un colloquio col presidente della Commissione finanze e tesoro, con il quale bisogna concordare la formula definitiva. Pertanto domando che l'articolo sia accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 29.

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi dell'articolo 14 le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 30.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Angelini Cesare, Martini, Samek Lodovici, Braccesi, Macrelli, Varriale, Monaldi e Grava. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati con le seguenti modifiche:

" Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600 o superiore a lire 6.500 i contributi sono sempre commisurati entro tali limiti minimo o massimo di retribuzione.

" Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2.700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

" Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente articolo 4 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

" L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni la quota dello Stato di cui all'articolo 13 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Angelini Cesare per illustrare questo emendamento.

ANGELINI CESARE. Il mio emendamento è dettato dalla particolare natura e durata dei contratti di lavoro vigenti nel campo dell'industria dello spettacolo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 16 luglio 1947, n. 708, il quale dispone che le imprese sono tenute a versare i contributi di previdenza e di assistenza stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera corrisposta a ciascun iscritto. I contributi sono quindi giornalieri, e giammai ragguagliati a prestazioni settimanali, quindicinali e mensili come prescrivono le attuali tabelle. Si rende quindi indispensabile questo emendamento anche perchè è stato accertato

che il numero medio annuo delle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo non è superiore a 180.

Pertanto è necessario che i requisiti circa il numero di contributi siano fissati tenendo conto di quanto appresso: per il diritto alla pensione di vecchiaia, fissare i contributi in numero di 2.700 giornalieri, per quella di invalidità a 900; e devono sussistere nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri. Analoga modifica deve essere portata, sempre per tutte le considerazioni esposte, al requisito minimo di contribuzione richiesto dall'articolo 4 del disegno di legge sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria in 180 contributi giornalieri.

Inoltre, signor Presidente, poichè è stato accettato l'emendamento Monaldi circa l'abolizione del limite massimo soggetto a contribuzione, il secondo comma di questo articolo dovrebbe essere modificato in questo senso: « qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, quale è il suo avviso?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'avviso che l'emendamento corrisponda alla situazione particolare di questa categoria e quindi sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, con le modificazioni apportatevi dallo stesso presentatore, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 30 proposto dai senatori Angelini Cesare ed altri ed accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Lo rileggo:

Art. 30.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati con le seguenti modifiche:

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.

Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2.700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente articolo 4 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni la quota dello Stato di cui all'articolo 13 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 31.

Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale.

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma secondo e terzo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 32.

A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 1951 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Nel secondo comma i senatori Castagno, Bitossi ed altri propongono di sostituire le parole: « contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per i pensionati » con le altre: « contributo straordinario di lire un miliardo, di cui 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo e lire 500 milioni per l'assistenza medico-farmaceutica ».

Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. Non credo sia necessario, almeno da parte dei presentatori, illustrare l'emendamento che riguarda l'aggiunta, ai 500 milioni stabiliti dalla proposta di legge per le case di riposo, di altri 500 milioni per l'assistenza farmaceutica. Abbiamo votato un ordine del giorno che impegna il Governo a studiare tutta la questione; però oggi l'Opera nazionale pensionati d'Italia ha già una assistenza farmaceutica che noi riteniamo inadeguata. Per questo noi chiediamo, al fine di renderla più aderente a quelle che sono le esigenze dei pensionati, l'aumento del contributo.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Insisto sopra questo problema che tutti riteniamo il più angoscioso, quello dell'assistenza sanitaria, in particolare la medica e farmaceutica, ai pensionati. È vero, come ha detto il senatore Castagno, che è stato votato un ordine del giorno da parte di tutti i settori che invita il Governo a studiare il problema e a concretarlo in un disegno di legge entro tre mesi, tuttavia permettetemi di insistere, dato che è urgente provvedere per migliorare l'assistenza medico-farmaceutica sia diretta sia indiretta ai pensionati, e così le condizioni di attrezzatura degli ambulatori, che oggi non permettono neanche di fare una diagnosi.

Credo quindi che la richiesta da noi fatta di un miliardo, suddiviso in 500 milioni per le case di riposo e in 500 milioni per l'assistenza medico-farmaceutica, sia il minimo che si può chiedere, tanto per cominciare a fare qualche cosa e penso che da tutti i settori non si vorrà negare il voto su questo argomento che è il più angoscioso delle categorie dei pensionati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non può essere favorevole all'aggiunta di 500 milioni a quelli già impostati per le case di riposo. Già ieri abbiamo affrontato il problema importantissimo dell'assistenza sanitaria ai pensionati e abbiamo ritenuto che esso meriti un approfondimento di esame, prima da parte del Governo e poi dal Parlamento, e abbiamo votato l'ordine del giorno Santero, che rappresenta un vero e proprio impegno a termine. Quindi fare delle anticipazioni, che non sappiamo quanto possano giovare, perchè se l'O.N.P.I. fa un'assistenza ai più bisognosi dispone anche dei fondi, non mi pare il caso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Circa l'assistenza sanitaria ai pensionati, non ho nulla da aggiungere a quanto ha già dichiarato il relatore di maggioranza.

Per quanto riguarda l'O.N.P.I., faccio notare che, a parte i 500 miiloni destinati alla costruzione di nuove case di riposo per pensionati, col primo comma di questo articolo abbiamo raddoppiato il contributo, che il Fondo adeguamento pensioni versa annualmente all'O.N.P.I. stessa. Ritengo che oltre non si possa assolutamente andare.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, insiste nell'emendamento?

CASTAGNO. Piuttosto che farmi respingere un emendamento su questo argomento preferisco ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Angelini Cesare e Vigiani hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Aggiungere in fine i seguenti commi:

" All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'articolo n. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 2369.

" L'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è abrogato " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Angelini Cesare per illustrare questo emendamento.

ANGELINI CESARE. Attualmente l'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, dispone già che all'O.N.P.I. si applicano le esenzioni e i privilegi tributari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Senonchè tale formula si è rivelata insufficiente, in quanto, nel decorso periodo di funzionamento, l'Ente ha dovuto sostenere notevoli gravami fiscali nelle operazioni patrimoniali inerenti agli acquisti immobiliari necessari alla propria attività.

Con l'approvazione della nuova legge sulle pensioni dell'I.N.P.S., a cui farà seguito un più intenso programma da parte dell'Opera nella istituzione di Case di riposo a carattere regionale in conformità del finanziamento predisposto a titolo patrimoniale, le operazioni di compravendita immobiliare con le relative imposte di diverso genere applicabili a tali operazioni aumenteranno sensibilmente di volume e di importanza. Conseguentemente i gravami fiscali e i tributi che l'Opera dovrà corrispondere allo Stato raggiungerebbero cifre in misura tale da comprimere l'attività dell'Opera nello specifico settore assistenziale, verificandosi il fatto che, mentre lo Stato da una parte interviene attraverso un contributo di bilancio, dall'altra ne limiterebbe la possibile ampiezza di sviluppo applicando i detti gravami fiscali.

Per queste considerazioni prego il Senato di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza.* La Commissione è favorevole, anche perchè, dal momento che lo Stato deve intervenire col suo contributo, è inutile che si impongano dei gravami fiscali che finirebbero col costituire una semplice partita di giro.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a dare il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non ho potuto interpellare il collega delle finanze e quindi mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti i due commi aggiuntivi, proposti dai senatori Angelini Cesare e Vigiani, accettati dalla Commissione e

per i quali il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 32 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I senatori Carmagnola, Zanardi, Terracini e Bocconi propongono di aggiungere un articolo 32-*bis*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 32-*bis*.

I pensionati hanno diritto all'assistenza medico-farmaceutiva per sè e per i familiari in base alle disposizioni in vigore per i lavoratori assicurati senza ulteriore aggravio a loro carico.

I titolari di pensione che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di altri dovranno essere coperti dall'assicurazione malattie alle condizioni degli altri lavoratori non pensionati.

PRESIDENTE. Il senatore Carmagnola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. Lo ritiro, perchè rientra nel disegno di legge che regola tutto il problema delle malattie.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 33.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi a cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonchè norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

PRESIDENTE. I senatori Fiore, Berlinguer, Flecchia, Troiano, Allegato, Rolfi, Locatelli e Gervasi propongono di sopprimere quest'articolo.

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, tenuto conto di quanto è stato già detto in merito agli argomenti di cui tratta questo articolo, ritiriamo l'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, l'articolo 33 è un po' al di fuori dall'oggetto specifico della legge. Esso solleva una questione costituzionale su cui già altre volte ha richiamato l'attenzione del Senato. Io ritengo che con l'articolo in discussione non si configuri esattamente l'ipotesi della legge delegata, perchè si parla anche di norme di attuazione. Sotto tale aspetto si è, in sostanza, nel campo dei regolamenti di attuazione, cioè dei regolamenti esecutivi, previsti dalla Costituzione.

Ma allora è necessario che con la legge in esame si attribuisca al Governo in via delegata la facoltà di fare quello che rientra già nella sua competenza istituzionale, cioè la facoltà regolamentare?

Desidererei sapere dall'onorevole Ministro quale è il fine che precisamente il Governo intende raggiungere con questo articolo, in cui vedo, sì, un limite di tempo e la fissazione di criteri direttivi, ma vedo anche che la facoltà normativa che si attribuisce al Governo non è altro, sotto un certo aspetto, che la cocune facoltà regolamentare.

Se la risposta non sarà tale da dissipare i miei dubbi, dal momento che l'emendamento soppressivo è stato ritirato, dichiaro che voterò contro l'articolo.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, in realtà l'articolo 33 contiene una delega al Governo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Delega a che cosa?

BOSCO. Delega legislativa, la quale ha tutti i crismi dell'articolo 76 della Costituzione. L'articolo 33, infatti, prevede il termine entro il quale il decreto presidenziale dovrà essere esaminato e stabilisce i criteri direttivi a cui il decreto stesso dovrà uniformarsi.

DE LUCA. Diciamolo allora esplicitamente.

BOSCO. Non si è usata proprio questa formulazione ogni qualvolta si è data una delega legislativa al Governo, ma è la sostanza quella che conta. Effettivamente qui si dà una delega al Governo: per quanto riguarda la compilazione del testo unico, potrebbe anche ritenersi che essa rientrasse già nei poteri del Governo; ma per il coordinamento, il quale talora importa l'introduzione di modifiche al fine di armonizzare l'intera legislazione vigente in una data materia, il Governo ha bisogno di una delega che gli conferisca poteri più ampi, per essere in grado di superare eventuali difficoltà, che potrebbero invece sorgere se il Governo dovesse muoversi nel campo strettamente regolamentare.

Perciò ritengo che il Senato possa approvare l'articolo 33 così come è stato formulato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bosco. Questa materia, attraverso la sovrastruttura di parecchie leggi, è diventata piuttosto complicata; pertanto abbiamo bisogno di avere dei testi chiari, che coordinino e riuniscano le varie disposizioni. È per questo che pregherei il Senato di votare l'articolo così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Bitossi, Castagno, Fiore ed altri è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 35.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere a tutti i titolari di pensioni, di invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 15 febbraio 1952 un acconto mensile di lire 3.000 sui miglioramenti previsti dalla presente legge.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi permetto di pregarla, signor Presidente, di accantonare, per il momento questo articolo aggiuntivo, per porlo in discussione dopo che sarà stata fissata la decorrenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Consento nella proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

L'esame degli articoli del disegno di legge è esaurito, restando beninteso in sospeso l'articolo 1, l'inizio dell'articolo 7, l'articolo 28 e l'articolo aggiuntivo 35.

Passiamo alle tabelle. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

TABELLA *A*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI NON OPERAI, PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1°	fino a lire 9.000	17	4	5	3	29
2°	oltre lire 9.000 fino a lire 14.000 . .	28	5	5	4	42
3°	» » 14.000 » » » 23.000 . .	45	6	7	5	63
4°	» » 23.000 » » » 34.000 . .	68	6	7	6	87
5°	» » 34.000 » » » 45.000 . .	90	7	9	6	112
6°	» » 45.000 » » » 56.000 . .	113	7	9	6	135
7°	» » 56.000 » » » 67.000 . .	135	7	9	6	157
8°	» » 67.000 » » » 80.000 . .	158	8	10	6	182
9°	» » 80.000	181	8	10	6	205

TABELLA *B*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI OPERAI

1. *In generale, esclusi gli agricoli e comprese le categorie intermedie, per ogni settimana di lavoro.*

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione di disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1°	fino a lire 900	2	1	1	1	5
2°	oltre lire 900 fino a lire 1.800 . .	3	1	1	1	6
3°	» » 1.800 » » » 2.700 . .	5	1	1	1	8
4°	» » 2.700 » » » 3.600 . .	6	1	1	1	9
5°	» » 3.600 » » » 4.900 . .	8	1	1	2	12
6°	» » 4.900 » » » 6.300 . .	10	1	1	2	14
7°	» » 6.300 » » » 8.200 . .	13	2	2	2	19
8°	» » 8.200 » » » 10.000 . .	15	2	2	2	21
9°	» » 10.000 » » » 12.000 . .	18	2	2	2	24
10°	» » 12.000 » » »	21	2	2	2	27

2. *Per i salariati fissi dell'agricoltura, per ogni anno agrario di lavoro.*

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	312	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18.	260	52	52

Segue TABELLA *B.*

3. *Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro.*

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	1,40	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18	1,05	0,20	0,20

4. *Per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche, per ogni anno agrario di conduzione.*

	Per assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

TABELLA *C*.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER I TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	per le pensioni			per l'assicurazione contro la t. b. c.		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1) ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese)						
I	28	1.012	1.040	5	315	320
II	90	3.360	3.450	7	1.043	1.050
III	158	6.229	6.450	8	1'952	1.960
2) ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana)						
a) *Non agricoli.*						
I	3	102	105	1	29	30
II	8	362	370	1	119	120
III	18	842	860	2	258	260
b) *Agricoli.*						
I	3	102	105	1	29	30
II	5	205	210	1	59	60

PRESIDENTE. A nome della maggioranza della Commissione, i senatori Monaldi, Grava e Angelini Cesare hanno presentato, in sostituzione di quella testè letta, una nuova tabella *A*, nonchè un nuovo testo del n. 1 della tabella *B*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

TABELLA *A*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzioni settimanali	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani lavoratori	In complesso
1ª	fino a . . . . . L. 3.900	10	4	4	4	22
2ª	oltre L. 3.900 . . . . 7.800	14	4	4	4	22
3ª	» » 7.800 . . . . 11.700	18	6	6	4	34
4ª	» » 11.700 . . . . 15.600	26	6	6	4	42
5ª	» » 15.600 . . . . 21.200	36	6	8	4	54
6ª	» » 21.200 . . . . 27.300	44	8	8	4	64
7ª	» » 27.300 . . . . 33.800	56	8	8	4	76
8ª	» » 33.800 . . . . 41.200	66	8	10	8	92
9ª	» » 41.200 . . . . . 49.400	78	8	10	8	104
10ª	» » 49.400 . . . . 58.500	92	10	10	8	120
11ª	» » 58.500 . . . . 68.500	108	10	10	8	136
12ª	» » 68.500 . . . . 79.300	126	12	12	8	158
13ª	» » 79.300 . . . . 91.400	144	12	12	8	176
14ª	» » 91.400 . . . . 105.000	160	12	12	12	196
15ª	» » 105.000 . . . . 120.000	178	14	14	12	218
16ª	» » 120.000 . . . . —	200	14	14	12	240

TABELLA *B*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. - IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	Retribuzioni settimanali	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a . . . . . L. 900	2	1	1	1	5
2ª	oltre L. 900. . . . 1.800	3	1	1	1	6
3ª	» » 1.800. . . . 2.700	4	1	1	1	7
4ª	» » 2.700. . . . 3.600	6	1	1	1	9
5ª	» » 3.600. . . . 4.900	8	1	1	1	11
6ª	» » 4.900. . . . 6.300	10	1	1	1	13
7ª	» » 6.300. . . . 7.800	13	2	2	1	18
8ª	» » 7.800. . . . 9.500	15	2	2	2	21
9ª	» » 9.500. . . . 11.400	18	2	2	2	24
10ª	» » 11.400. . . . 13.500	21	2	2	2	27
11ª	» » 13.500. . . . 15.800	25	2	2	2	31
12ª	» » 15.800. . . . 18.300	29	3	3	2	37
13ª	» » 18.300. . . . 21.100	33	3	3	2	41
14ª	» » 21.100. . . . 24.200	37	3	3	3	46
15ª	» » 24.200. . . . 27.700	41	3	3	3	50
16ª	» » 27.700	45	4	4	3	56

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questi emendamenti.

MONALDI. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un problema arduo e cercherò di tracciarne appena le linee perchè è di fronte a noi una serie vertiginosa di cifre ed è necessario che gli onorevoli colleghi sappiano quale è la reale situazione. Nel progetto governativo sono allegate delle tabelle che io ho ritenuto dover revisionare. Ho formulato delle direttive che sono state approvate dalla maggioranza della Commissione. Le tabelle che ho l'onore di illustrare sostituiscono per intero le tabelle del progetto di legge.

Eccone i criteri informatori. Primo: le tabelle allegate al progetto di legge contemplavano una differenziazione tra impiegati e operai. L'argomento è stato trattato in sede di discussione generale, ed è affiorato più volte durante la discussione degli articoli fino al punto che da questa e dall'altra parte si è ritenuto ormai superato. La differenziazione dovrebbe considerarsi abolita; le tabelle sono formulate su basi eguali per impiegati ed operai. Io spero che su questo primo criterio non vi siano obiezioni.

Secondo criterio: le tabelle governative prevedevano una specie di cosiddetto massimale di retribuzione ai fini della determinazione dei contributi base: il limite si aggirava sulle 48 mila lire per gli operai e sulla 80 mila lire per gli impiegati. A parte la differenziazione impiegati-operai, si è rilevato che questi termini erano troppo bassi.

La ragione è facile a comprendersi. I contributi assicurativi per il Fondo adeguamento vengono calcolati sull'intera retribuzione senza alcun massimale: le pensioni invece vengono liquidate in rapporto ai contributi base. Se questi ultimi vengono rapportati a retribuzioni basse ne risulta una sproporzione che può suonare ingiustizia. Per queste considerazioni le classi prevedono una scala di retribuzioni fino a lire 120.000 mensili per tutti gli assicurati.

Terzo criterio: determinazione dei contributi base per le singole classi.

È certamente questa la parte più importante perchè i contributi base rappresentano le pietre essenziali nella costruzione del nostro edificio. Con la legge in esame ci si prefigge di rivalutare le pensioni di 56 volte rispetto a quelle derivanti dalla legge istitutiva del 1919. A tal fine, tenuto conto di tutti gli elementi, si è trovato che l'aliquota necessaria per la determinazione dei contributi dovesse oscillare fra 0,16 e 0,20 delle singole classi di retribuzione. E si è proceduto in tal senso per la formulazione delle tabelle.

Quarto criterio: questo solo di ordine tecnico: tabelle formulate in rapporto all'erogazione delle retribuzioni.

Le retribuzioni vengono erogate mensilmente agli impiegati, settimanalmente agli operai, giornalmente agli agricoli, ecc. Fatti i dovuti ragguagli sono state formulate tabelle per contributi mensili, settimanali, giornalieri e ad anno lavorativo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi sono anche degli operai che hanno un salario mensile.

MONALDI. Ci sono contribuzioni mensili, contribuzioni quindicinali, contribuzioni settimanali e contribuzioni giornaliere a seconda della caratteristica del salario. La divisione è solo formale: l'equivalenza è rispettata.

Esiste ora un altro problema: quello concernente la prosecuzione volontaria. Su ciò parlo solo a mio nome. La prosecuzione volontaria comporta due tipi di contribuzione: la contribuzione base e la contribuzione per il Fondo adeguamento. Non mi sembra sia necessario formulare tabelle speciali. Per i contributi base è sufficiente fare riferimento a quelli corrispondenti alla classe nella quale l'assicurato è iscritto nell'ultimo periodo di lavoro subordinato. Per i contributi di adeguamento a mio parere l'assicurato dovrebbe pagare un'aliquota sulla retribuzione contemplata dalla propria classe, ma assommando in essa le quote *A* e *B* di cui all'articolo 13, cioè la quota dei datori di lavoro e la quota del lavoratore.

In tal senso mi onoro presentare alla Presidenza un emendamento aggiuntivo così formulato: « I contributi per il Fondo adeguamento ai fini della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 4 sono costituiti dalle somme delle quote *A* e *B* di cui all'articolo 13, nella misura percentuale corrispondente alle classi o categorie cui è iscritto l'assicurato all'atto in cui è richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria ».

Ho tracciato le linee, non sono sceso a particolari, è probabile che ci si dovrà scendere ove gli onorevoli colleghi che hanno presentato altre tabelle lo vogliano fare. Io sarò pronto a dare le delucidazioni necessarie.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle tabelle *A*, *B* e *C* proposte dai senatori Castagno, Bitossi, Fiore e Berlinguer.

LEPORE, *Segretario*:

TABELLA *A*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI NON OPERAI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe	RETRIBUZIONI MENSILI	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione di disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a . . L. 11.700	26	4	5	3	38
2ª	oltre L. 11.700 » . . » 15.600	39	5	5	4	53
3ª	» » 15.600 » . . » 19.500	52	6	7	5	70
4ª	» » 19.500 » . . » 27.300	78	6	7	6	97
5ª	» » 27.300 » . . » 35.100	104	7	9	6	126
6ª	» » 35.100 » . . » 42.900	130	7	9	6	152
7ª	» » 42.900 » . . » 46.800	143	7	9	6	165
8ª	» » 46.800 » . . » 50.700	156	8	10	6	180
9ª	» » 50.700 » . . » 54.600	169	8	10	6	193
10ª	» » 54.600 » . .	182	9	10	6	207

TABELLA *B*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI OPERAI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classe	RETRIBUZIONI SETTIMANALI	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione di disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a . . L. 2.700	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 2.700 » . . » 3.600	9	1	1	1	12
3ª	» » 3.600 » . . » 4.500	12	1	1	1	15
4ª	» » 4.500 » . . » 6.300	18	1	1	2	22
5ª	» » 6.300 » . . » 8.100	24	1	1	2	28
6ª	» » 8.100 » . . » 9.900	30	2	2	2	36
7ª	» » 9.900 » . . » 10.800	33	2	2	2	39
8ª	» » 10.800 » . . » 11.700	36	2	2	2	42
9ª	» » 11.700 » . . » 12.600	39	2	2	2	45
10ª	» » 12.600 » . .	42	2	2	2	48

Segue TABELLA *B*.

2. – PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA PER OGNI ANNO AGRARIO DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	624	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	936	52	52

3. – PER I GIORNALIERI AGRICOLI, PER OGNI GIORNATA DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	8 —	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	6 —	0,20	0,20

4. – PER CIASCUNO DEGLI APPARTENENTI ALLE FAMIGLIE MEZZADRILI E COLONICHE, PER OGNI ANNO AGRARIO DI CONDUZIONE.

	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

TABELLA *C*.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER LA TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	Per le pensioni			Per l'assicurazione contro la tubercolosi		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1. – ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese).						
I	28	322	350	5	105	110
II	90	700	790	7	348	355
III	158	1.386	1.544	8	650	658
2. – ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana).						
a) *Non agricoli.*						
I	7	76	83	1	10	11
II	21	161	182	1	40	41
III	37	321	358	2	86	88
b) *Agricoli.*						
I	7	76	83	1	10	11
II	21	161	182	1	20	21

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per illustrare questi emendamenti.

CASTAGNO. Premetto che pregherò il signor Presidente, quando metterà ai voti le tabelle, di modificare leggermente il titolo del nostro emendamento. Qui si parla ancora — ed è stato un errore — di operai e non operai. Poichè siamo tutti d'accordo che questa distinzione non deve più esistere, io propongo che si dica: « per gli assicurati a retribuzione mensile » nella prima tabella e « per gli assicurati a retribuzione oraria o settimanale » nella seconda.

L'onorevole Monaldi, però, dice solo: « per gli assicurati per ogni mese di lavoro » non stabilisce la classifica dell'assicurato. Allora direi di precisare: assicurati a retribuzione mensile, assicurati a retribuzione oraria o settimanale. Queste in fondo sono le denominazioni che si usano in sede sindacale.

L'onorevole Monaldi ha spiegato già il meccanismo di formazione delle tabelle e evidentemente su questo non c'è nulla da eccepire. Le tabelle sono state fatte seguendo quel certo principio e quindi anche noi abbiamo fatto le nostre tabelle partendo dai presupposti che alla misura delle pensioni si arrivasse facendo le diverse ipotesi di quantità di contributi versati e di numero di anni assicurativi maturati. Allora noi dobbiamo far subito alcune constatazioni: la nostra tabella è stata fatta partendo da un criterio, quello di portare tutte le pensioni ad un livello che fosse un poco più alto di quanto era stato previsto dal Governo, ed essenzialmente più alto di quanto è previsto dall'onorevole Monaldi. Quando avevamo richiesto che le tabelle si discutessero in ultimo, lo avevamo fatto perchè volevamo prima vedere quale era la parte pensionabile dei contributi approvati dall'Assemblea, perchè in base a questo elemento noi ci riservavamo eventualmente di modificare i dati delle tabelle. Difatti abbiamo presentato le nostre tabelle dopo quelle dell'onorevole Monaldi perchè eravamo legati ad un certo presupposto, quello di una proposta da noi fatta di pensionare una frazione che equivalesse al 77 per cento delle prime 1.500 lire di contributi. Caduta questa nostra proposta, abbiamo fatto il calcolo in base alle proposte approvate, cioè alla pensionabilità dei contributi secondo i moltiplicatori fissi per quei certi scaglioni.

Allora abbiamo constatato che la tabella dell'onorevole Monaldi portava — parliamo sempre della prima tabella, quella per i lavoratori a retribuzione mensile, che è la fondamentale — in effetti a una certa diminuzione nella pensione. Torniamo quindi al vecchio discorso: una diminuzione rispetto alle primitive proposte del Governo. Ho fatto una serie di calcoli, ma porterò qui soltanto i risultati finali, perchè evidentemente non posso sottoporre l'Assemblea a delle discussioni di aritmetica che bisognerebbe illustrare su una lavagna. L'altro giorno provai a fare una illustrazione verbale, ma mi è stato osservato che la spiegazione non era fatta da un professore di matematica elementare e che il mio diagramma delle pensioni non era stato capito.

Facciamo i due casi limite: l'impiegato (o l'operaio corrispondente) di III categoria, che guadagna da 23 a 34.000 lire al mese, coi suoi emolumenti, le varie integrazioni di contingenza e via di seguito; e l'impiegato di I categoria, il quale giunge a un massimo di 70 mila lire di retribuzione, con le paghe sindacali, le indennità di contingenza, ecc. Se facciamo i due casi, e consideriamo il minimo di 15 anni prescritto dalla legge per aver diritto alla pensione, abbiamo queste cifre finali: la tabella dell'onorevoe Monaldi dà un contributo di 56 lire per il primo; la tabella del Governo, per le stesse condizioni, dà un contributo di 68 lire, quindi 12 lire in più della tabella Monaldi; noi proponiamo 104 lire. Risultato finale di queste tre cifre è che secondo la proposta Monaldi la pensione, dopo 15 anni, sarebbe di 116.470 lire annue, pari a 9.706 lire mensili.

MONALDI. Ma è per gli impiegati! Non torniamo alla discussione che è già stata fatta!

CASTAGNO. Dobbiamo pur dare la ragione della nostra tabella e del risultato che tentiamo di raggiungere. Evidentemente qui il nostro volere è subordinato alle decisioni della maggioranza; ma noi intendiamo raggiungere questo risultato, perchè riteniamo ancora adesso che esso sia equo e che non aggravi eccessivamente di oneri, ma ponga dei minimi di pensione che siano sopportabili. L'importante per noi è di arrivare a qualcosa che crei non l'illu-

sione di una pensione, ma la realtà di una pensione.

Si tenga dunque presente che, secondo la tabella Monaldi, si hanno 9.700 lire mensili. Teniamo a mente questa cifra. Applicando invece la ripartizione che è stata approvata secondo la proposta Monaldi con i contributi della tabella *A* del progetto governativo, si ha un contributo di 68 lire; una pensione, dopo i 15 anni di contribuzione, di 11.318 mensili, pari a 135.810 lire annue. Noi vediamo invece che la tabella *A* del Governo, con la ripartizione dei vari scaglioni pensionabili prevista dal progetto governativo, portava la pensione a 12.370 lire mensili, pari a 148.435 lire annue. Quindi, tra il progetto Monaldi completo ed il primo progetto del Governo c'è una differenza da 116.000 a 148.000; la diminuzione è imputabile al sistema di Monaldi; ad esso si può portare un correttivo solo con la tabella del Governo o con la nostra. Che cosa proponiamo noi? Proponiamo per la categoria più bassa 104 lire di contributo, il che dà una pensione di 194.130 lire annue, cioè di 16.178 lire al mese. Non ci pare che, per un impiegato di terza categoria (e quindi per l'operaio di categoria corrispondente) una pensione di 16.000 lire mensili sia eccessiva, perchè è appena appena un sussidio alimentare più che una pensione. Ecco perchè ci siamo tenuti più alti nei contributi fissi: per poter arrivare a delle pensioni che siano un pochino più sostanziose. Per il caso dell'impiegato di I categoria i contributi sono: tabella progetto governativo, lire 158; tabella Monaldi, lire 126; nostra proposta, lire 182. Le pensioni, evidentemente, sono in proporzione. Questo è il limite massimo che noi proponiamo.

Ci siamo fermati nella nostra tabella ad un certo limite. La tabella del Governo andava fino ad 80.000 lire di retribuzione mensile; la tabella dell'onorevole Monaldi, con l'intento di correggere una certa disparità tra il limite che era stato proposto nella tabella governativa come massimo assoluto di guadagno (169.000 lire al mese) ed il massimo proposto per il contributo base, ha portato il limite a 120.000 lire. Noi ci siamo fermati a 54.600 lire, non intendendo con ciò di stabilire un massimale, perchè il massimale non è dato dai contributi base ma da quel certo nove per cento trattenuto su tutta la retribuzione, senza alcun limite; ci siamo fermati a questa cifra perchè essa corrisponde a quanto è oggi percepito normalmente, cioè secondo il contratto sindacale, dall'impiegato di prima categoria. Le cifre superiori sono percepite solo da impiegati di alcune categorie particolari, che in nessun caso rappresentano la massa delle contribuzioni. Pertanto non viene infirmato il principio dell'abolizione del massimale; come giustamente diceva l'onorevole Monaldi, il contributo base non rappresenta che il 0,16 o il 0,20 per cento — vedremo poi anche queste cifre — sulla retribuzione, mentre il vero contributo per la pensione è quello dato dalla integrazione. Noi ci siamo fermati a quel limite perchè abbiamo detto che le categorie superiori, quelle che hanno degli stipendi e dei salari maggiori a questa cifra, debbono contribuire con un certo atto di solidarietà effettiva a migliorare le pensioni delle categorie più basse. In sostanza abbiamo voluto elevare le pensioni delle categorie minori ed abbiamo, in certo qual senso è vero, appiattito la scala, in quanto siamo arrivati ad un limite al di sopra del quale non si aumentano più le pensioni: aumentano i contributi ma non aumenta la pensione. È un sistema che qualcuno potrà criticare; ma crediamo che, per il dovere della solidarietà umana, qualcuno debba fare dei sacrifici. Questi non debbono essere fatti dalle categorie prese nel loro complesso, come invece richiede l'onorevole Monaldi, il quale dice: facciano dei sacrifici gli impiegati a favore degli operai. Noi diciamo invece: facciano dei sacrifici coloro che hanno dei guadagni superiori, che possono risparmiare per proprio conto sulle proprie retribuzioni per costituirsi una riserva volontaria al di fuori dell'Istituto della previdenza sociale, e vengano invece elevate le pensioni di quegli impiegati ed operai che non hanno i mezzi materiali per costituirsi questa riserva attraverso il risparmio volontario. È un diverso concetto dal quale siamo partiti per la formazione delle nostre tabelle. In sostanza l'onorevole Monaldi, con la sua tabella, richiede lo 0,16 per cento della retribuzione; nella tabella presentata in origine dal Governo si andava allo 0,20 per cento; con la tabella nostra partiamo dallo 0,22 per cento ed arriviamo allo 0,33 per cento. L'effetto sulle pensioni è quello che vi ho detto prima ed è proprio ciò che a noi interessa di più. Ripeto però che abbiamo

seguìto questo criterio facendo fare dei sacrifici alle categorie superiori per aumentare il beneficio alle categorie più basse.

Tra le nostre proposte e quelle dell'onorevole Monaldi vi sono le proposte dell'onorevole Carmagnola, le quali si trovano in una scala intermedia tra il nostro 0,22-0,33 e lo 0,16 dell'onorevole Monaldi, poichè l'onorevole Carmagnola ritorna un po' sulla base delle contribuzioni previste dal Governo nello 0,2 per cento. La tabella dell'onorevole Carmagnola secondo me ha un torto: quello di voler ridurre a cinque sole categorie tutti gli stipendi ed i salari che vanno fino a 80 mila lire mensili. Mi pare che questi salti siano un po' alti e portino quindi ad un livellamento di pensione per delle retribuzioni che sono tra di loro troppo diverse.

Quindi pregherei il collega Carmagnola, se non vuole aderire alla nostra tabella, di aderire almeno alla tabella governativa che mi pare meglio disposta di quel che non sia la sua.

MONALDI. Grazie, onorevole Castagno.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle tabelle *A* e *B* proposte dai senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi.

LEPORE, *Segretario*:

TABELLA *A*.

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 45.000	90	7	9	6	112
2ª	oltre L. 45.000 fino a L. 56.000 . .	113	7	9	6	135
3ª	» » 56.000 » » » 67.000 . .	135	7	9	6	157
4ª	» » 67.000 » » » 80.000 . .	158	8	10	6	182
5ª	» » 80.000 » »	181	8	10	6	205

TABELLA *B*.

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 6.300 -	10	1	1	2	14
2ª	oltre L. 6.300 fino a L. 8.200 . . .	13	2	2	2	19
3ª	» » 8.200 » » 10.000 - . .	15	2	2	2	21
4ª	» » 10.000 » » 12.000 . . .	18	2	2	2	24
5ª	» » 12.000	21	2	2	2	27

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per svolgere questi emendamenti.

CARMAGNOLA. Nel formulare gli emendamenti alle tabelle mi sono ispirato a due ragioni: la prima, a quella di maggiorare le pensioni più basse mantenendo fermi i contributi stabiliti dal progetto governativo; la seconda a quella di ridurre le classi per diminuire le spese di amministrazione. Sono 19 le classi nel progetto governativo, 10 per gli operai e 9 per gli impiegati. Col mio emendamento riduco a 5 le classi per tabella. Riconosco del resto (e l'avevo detto nel mio intervento sulla discussione generale) che i salti fra classe e classe dei miei emendamenti sono troppo forti, per cui non avrei nessuna difficoltà ad associarmi ad altri che avessero meglio graduato le variazioni delle pensioni. I miei due emendamenti li ritirerei a condizione che l'onorevole Monaldi abolisse dalle sue tabelle *A* e *B* le prime due classi, oppure il senatore Castagno facesse altrettanto delle tabelle che ha proposto.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, accetta di sopprimere le prime due classi nelle tabelle *A* e *B*, n. 1?

MONALDI. Sì, accetto. La terza classe diventa in tutte e due le tabelle la prima.

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, ritira i suoi emendamenti?

CARMAGNOLA. Mi si fa notare che sono incorso in errore perchè mi sono riferito allo stampato numero 7 degli emendamenti anzichè al numero 8. Rettifico quindi la mia proposta: domando all'onorevole Monaldi di sopprimere le prime tre classi della tabella *A* e le prime quattro classi della tabella *B*. Con ciò ritirerei i miei emendamenti.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Dico subito al senatore Carmagnola che accetto volentieri l'abbattimento delle prime due classi. Le tabelle *A* e *B* sono la stessa cosa. Differiscono solo per la formalità di contribuzione e sono fatte per semplificare gli adempimenti amministrativi dei datori di lavoro e di quegli assicurati che continueranno volontariamente i versamenti.

In quanto alle retribuzioni contemplate nelle prime classi, riconosco che esse sono estremamente basse: Ma sono necessarie per gli assicurati a lavoro discontinuo e ancor più per quelli a cui è stato concesso il diritto di proseguire i versamenti volontariamente nel corso dell'anno assicurativo. Si tratta in genere di lavoratori modesti: se si partisse da una base elevata ne risulterebbe per essi un aggravio intollerabile. Se ad esempio si partisse da retribuzioni mensili di 20.000 lire cosa avverrebbe di alcuni piccoli impiegati, di segretari privati con lavoro di uno-due giorni alla settimana?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Ma passa alla categoria superiore.

MONALDI. Ma dovrebbe pagare di più e i datori di lavoro tenterebbero più facilmente di sottrarsi all'obbligo assicurativo.

CASTAGNO. Ma il suo padrone paga sul salario che gli fornisce. La contribuzione base è così piccola che sarà questione di sette od otto lire.

MONALDI. Ma alla contribuzione base corrisponde la percentuale per il Fondo di adeguamento. Le due situazioni sono inscindibili. Quindi se il contributo base viene pagato su 15 mila lire, bisogna poi pagare la percentuale per il Fondo di adeguamento che è dell'8-9 per cento pure su 15.000 lire.

FIORE. Ma è lo stesso.

MONALDI. Ad ogni modo, io accedo ben volentieri ad eliminare le prime due classi, non credo utile, data la situazione di lavoro nel nostro Paese, di ridurre ulteriormente la scala.

Non so se l'onorevole Presidente mi consente di dire due parole su quanto ha esposto l'onorevole Castagno.

PRESIDENTE. Dica pure.

MONALDI. Dicevo un momento fa all'onorevole Castagno che è molto facile mettersi sui banchi dell'opposizione quando non si ha la responsabilità di costruire, intendo dire la responsabilità attribuita al Governo di erigere l'edificio del quale noi diamo le linee. Il nostro sistema, innanzitutto pone sullo stesso piano operai ed impiegati. Ho già dimostrato che ne risulta un grande beneficio per gli operai, un piccolo sacrificio per gli impiegati, sacrificio del resto compensato dallo spostamento dei massimi di retribuzione.

L'onorevole Castagno si è limitato a sottolineare il sacrificio e si è ben guardato dal

porre in evidenza tutti i benefici; lo prego di correggersi onde essere equanime.

L'onorevole Castagno poi con la sua tabella ha portato tutti gli assicurati al centro; ha decapitato gli alti e ha elevato i bassi. Ma questa posizione è ben lontana dalla realtà. Ed è irrazionale (non c'è il più lontano pensiero di offendere con questa parola!).

Tutte le retribuzioni in Italia secondo lei, onorevole Castagno, dovrebbero oscillare fra 11.700 e 54.000 lire. Non possiamo seguirvi su questo cammino, non solo per le ripercussioni sul piano finanziario, ma anche per le ripercussioni sul piano sociale.

Sul piano finanziario ne resterebbe scardinato tutto il sistema, perchè la vostra aliquota media è quasi il doppio della nostra. Sul piano sociale ne deriverebbe un appiattimento che suonerebbe offesa al principio della giustizia perequativa.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. L'onorevole Monaldi ha fatto l'esempio di quel tale operaio indipendente o di quell'operaio alle dipendenze di terzi, che ha la preoccupazione che il suo datore di lavoro debba pagare un contributo elevato, per la marca assicurativa. L'onorevole Monaldi ha fatto una confusione tra il contributo obbligatorio agli effetti delle marche ed il Fondo adeguamento pensioni. Infatti, qualunque sia il salario, il 9 per cento il datore di lavoro lo deve sempre pagare indipendentemente dal « valore » delle marche. Il suo esempio era errato appunto perchè c'è il Fondo adeguamento pensioni e ci sono le marche assicurative. Le marche possono cambiare valore per un determinato salario, ma il 9 per cento non cambia mai. Nel caso dell'impiegato che prende 30 mila lire al mese l'imprenditore deve pagare sempre il nove per cento: la marca assicurativa può essere di 40 o di 50, ma il nove per cento deve essere sempre pagato.

Quindi a che cosa si ridurrebbe il famoso aggravio? Anzichè a pagare una marca di 30 lire a pagarne una di 40 lire al mese. Non c'è da spaventarsi per questo aggravio e temere che l'imprenditore assuma l'impiegato o diminuisca il salario. Badate, voi avete basato tutto questo congegno delle pensioni su che cosa? Sulle pensioni base. Le marche assicurative daranno luogo ad una massa contributiva; da questa massa con le solite percentuali (45, 33 e 20) si determinerà la pensione base. Quindi maggiore è la massa contributiva, maggiore sarà la pensione base e soprattutto maggiore il prodotto che si otterrà moltiplicando per 45. Quindi è evidente che gli impiegati e gli operai si preoccupino di avere domani una pensione maggiore, che si può ottenere solamente, non col nove per cento sul salario, ma col versamento di una marca di valore superiore. Quindi, è evidente che pagare 40 o 50 lire al mese di marche porta differenza nel tempo non soltanto in rapporto alle dieci lire, ma in quanto la differenza viene moltiplicata per 45. Come vedete, lo scaglionamento del pagamento delle marche viene ad avere enormi conseguenze. In queste condizioni la tesi governativa è migliore di quella dell'onorevole Monaldi, perchè, per portarvi qualche esempio, senza fare dei conti aritmetici, basterebbe vedere quel che avviene per la quarta classe, che va per il Governo da 23 a 35 mila lire, e che dovrebbe pagare un contributo mensile di 68 lire: cioè questi impiegati avrebbero conteggiato agli effetti del contributo base 68 lire, mentre secondo l'onorevole Monaldi ne avrebbero conteggiate 44. Ora, vedete che la differenza è molto forte. Fate il conto e poi moltiplicate per 45 e vedrete che l'impiegato viene a perdere moltissimo.

Voi vi giustificate dicendo che in compenso avete elevato i contributi operai. Ma in questa legge noi abbiamo introdotto un principio, e cioè che non bisogna fare differenza fra impiegati ed operai ad uguale retribuzione. È evidente allora che la marca rapportata a mese per l'operaio che riscuote la stessa contribuzione mensile complessiva dell'impiegato deve essere uguale a quella dell'impiegato. Questo principio è già stato introdotto dalla legge, e non so perchè ora si dovrebbero fare dei passi indietro. Noi in ogni caso manteniamo la nostra tabella e forse potremmo accedere a quella dell'onorevole Monaldi come *ultima ratio*, solo se si abolissero le prime tre classi e le altre dalla undecima in poi. Gli stipendi degli impiegati di prima categoria — lei, onorevole Ministro, lo sa meglio di me — vanno oggi da un massimo, per l'Italia settentrionale, di 68 mila lire mensili ad un minimo, per l'Italia meridionale,

di 54.600 lire, in base ai contratti nazionali vigenti. Noi parliamo sempre di solidarietà. Ebbene, nella vecchia legge era stabilito un minimo di lire 1400. Ora noi diciamo: quelli al di sopra di un certo stipendio pagheranno il contributo base della classe che stabiliremo come ultima in base agli stipendi fissati per la prima categoria impiegati, ed il 9 per cento sul salario o sullo stipendio giocherà sul Fondo adeguamento pensioni a favore delle categorie più misere, a favore di quelli che, per il loro stipendio, sono costretti a contribuire di meno.

Fermiamoci quindi ad un diverso livello, cioè al livello dei contratti nazionali, 68.000 da una parte come massimo e 54.000 dall'altra, come minimo. Allora, anche volendo accettare le tabelle Monaldi, noi dovremmo partire dalla terza classe e arrivare all'undicesima, con esclusione di tutte le altre classi susseguenti.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevole Presidente; vorrei proporre, attraverso le considerazioni fatte ed anche attraverso quanto è stato amichevolmente detto con l'onorevole Castagno, proponente di altra tabella, di abbattere le prime tre classi, così come si è fatto per la tabella *A*, anche nella tabella *B*, segnando al numero 4, che diventa numero 1, « fino a 2.500 », e segnando alla quinta, che diventa la seconda, « oltre 2.500 », continuando per le altre classi così come è ora la tabella.

CASTAGNO. Bisognerebbe abbassare un poco le 4.900 lire, per una ragione di gradualità.

MONALDI. Non vale la pena, in tal modo scardineremo tutto l'andamento delle tabelle e poi dovremmo ritoccare tutti i numeri. Va bene così, e poi siamo ad un numero perfetto, perchè ci fermeremo al 13: ciò sarà di buon auspicio per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora, senatore Monaldi, ella propone, per la tabella *A*, la soppressione delle prime tre classi; la quarta classe diventerebbe, in conseguenza, prima, con la dicitura: « fino a lire 15.600 »; la quinta classe diventerebbe la seconda, con la dicitura: « oltre le 15.600 fino a lire 21.200 » e così via.

Per la tabella *B*, ella propone la soppressione delle prime tre classi; la quarta classe diventerebbe conseguentemente la prima, con la dicitura: « fino a lire 2.500 »; la quinta classe diventerebbe la seconda, con la dicitura: « oltre lire 2.500 fino a lire 4.000 » e la sesta classe diventerebbe la terza, con la dicitura: « oltre lire 4.000 fino a lire 6.300 ». Ho ben compreso?

MONALDI. Perfettamente, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Castagno e Carmagnola se aderiscono a questa formulazione.

CASTAGNO. Aderisco.

CARMAGNOLA. Anch'io aderisco.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questa formulazione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la tabella *A* dei senatori Monaldi ed altri nel seguente testo modificato, a cui hanno aderito i senatori Castagno e Carmagnola e che è stato accettato dal Governo:

TABELLA *A*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 15.600	26	6	6	4	42
2ª	oltre L. 15.600 » » » 21.200	36	6	8	4	54
3ª	» » 21.200 » » » 27.300	44	8	8	4	64
4ª	» » 27.300 » » » 33.800	56	8	8	4	76
5ª	» » 33.800 » » » 41.200	66	8	10	8	92
6ª	» » 41.200 » » » 49.400	78	8	10	8	104
7ª	» » 49.400 » » » 58.500	92	10	10	8	120
8ª	» » 58.500 » » » 68.500	108	10	10	8	136
9ª	» » 68.500 » » » 79.300	126	12	12	8	158
10ª	» » 79.300 » » » 91.400	144	12	12	8	176
11ª	» » 91.400 » » » 105.000	160	12	12	12	196
12ª	» » 105.000 » » » 120.000	178	14	14	12	218
13ª	» » 120.000	200	14	14	12	240

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do ora lettura della tabella *B*, n. 1, dei senatori Monaldi ed altri, nel testo modificato, al quale hanno aderito i senatori Castagno e Carmagnola e che è stato accettato dal Governo:

TABELLA *B*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. – IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	Retribuzioni settimanali	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 2.500	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 2.500 » » » 4.000	8	1	1	1	11
3ª	» » 4.000 » » » 6.300	10	1	1	1	13
4ª	» » 6.300 » » » 7.800	13	2	2	1	18
5ª	» » 7.800 » » » 9.500	15	2	2	2	21
6ª	» » 9.500 » » » 11.400	18	2	2	2	24
7ª	» » 11.400 » » » 13.500	21	2	2	2	27
8ª	» » 13.500 » » » 15.800	25	2	2	2	31
9ª	» » 15.800 » » » 18.300	29	3	3	2	37
10ª	» » 18.300 » » » 21.100	33	3	3	2	41
11ª	» » 21.100 » » » 24.200	37	3	3	3	46
12ª	» » 24.200 » » » 27.700	41	3	3	3	50
13ª	» » 27.700	45	4	4	3	56

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo al n. 2 della tabella *B*, che rileggo nel testo del disegno di legge:

2. – PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA, PER OGNI ANNO AGRARIO DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	312	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18.	260	52	52

I senatori Castagno ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

2. – PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA, PER OGNI ANNO AGRARIO DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	624	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	936	52	52

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Vorrei pregare i colleghi di considerare come già risolto questo problema, perchè la tabella *B* è comprensiva dei numeri 1, 2, 3 e 4. Le linee direttive sono le stesse. Il senatore Castagno e il senatore Fiore mi consentano di dire che sarebbe impossibile seguirli sulla strada da essi tracciata, perchè è perfino più divergente di quella che abbiamo già esaminato.

CASTAGNO. Si tratta degli agricoli!

MONALDI. Sì, per gli agricoli per i quali abbiamo avuto tutta la possibile considerazione. Durante la discussione generale e dei singoli articoli nessun oratore ha dimenticato questa categoria e dove è stato possibile tutte le agevolazioni sono state concesse. Oltre quello che si è fatto ritengo non si possa andare.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Le considerazioni sono diverse. Quello che abbiamo fatto finora (e di cui possiamo dirci abbastanza contenti), le riduzioni dei limiti necessari per le contribuzioni, le 104 giornate, le 93 giornate ecc., riguardano i periodi contributivi per arrivare al minimo di pensione.

Ma qui si tratta di un'altra cosa, cioè della monetizzazione di quello che si versa ai fini della pensione e se facciamo versare dei bassi contributi base rimaniamo al limite minimo assoluto di 5 mila lire mensili e non riusciamo ad andare oltre. La tabella governativa diceva: 312 lire per 2.300 giornate lavorative; costituiva cioè un fondo pensionabile di una certa entità, se pure di difficile costituzione.

Oggi diciamo: 312 lire, ma per minor numero obbligatorio di giornate lavorative. Bi-

sogna per forza aumentare il contributo giornaliero se vogliamo arrivare a dare pensioni apprezzabili; altrimenti la grande massa dei salariati agricoli giungerà al massimo alle 5 mila lire, che sono il minimo di pensione. Bisogna per forza ritoccare le aliquote.

Ecco perchè abbiamo proposto aliquote superiori.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, qual'è allora l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento Castagno?

MONALDI. Purtroppo non posso dare che avviso contrario e, per far vedere semplicemente l'incongruenza, onorevole Castagno, lei pensi al fatto che per gli uomini avrebbe segnato, per l'anno agrario, un contributo di 624 lire contro le nostre 312, per le donne avrebbe, nientemeno, calcolato un contributo di 936, così che la donna verrebbe ad avere una pensione tripla rispetto all'uomo!

PRESIDENTE. Ci deve essere un errore.

CASTAGNO. L'errore è dovuto anche al fatto che non abbiamo più adeguato la tabella alla variazione che è stata apportata nella pensione della donna che noi volevamo uguale a quella dell'uomo e che l'Assemblea ha deciso sia invece minore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare il Senato di attenersi, per quanto riguarda il numero 2 della tabella *B*, al testo presentato dal Governo, poichè c'è un intimo legame fra questi contributi all'assicurazione base ed i contributi al Fondo di adeguamento delle pensioni che, come sapete, per i lavoratori agricoli sono stati stabiliti in una misura fissa. Quindi non vi è assolutamente la possibilità di apportare modificazioni alla tabella *B*, n. 2; modificazioni che sovvertirebbero tutto il sistema dell'assicurazione.

Vi prego pertanto di respingere l'emendamento presentato dal senatore Castagno.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Ministro ed onorevoli colleghi della Commissione, cosa abbiamo fatto per gli agricoli? Non vorrei che si sbandierasse troppo quello che ieri il Senato ha fatto per i braccianti agricoli. Noi ieri siamo riusciti a strappare delle concessioni.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma la gran parte delle concessioni sono state spontaneamente date dalla Commissione.

FIORE. Noi chiedemmo che le giornate attribuite fossero considerate giornate accreditate.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi pare niente?

FIORE. Ma lei pensava invece, in base al suo disegno di legge, che le giornate che i braccianti avrebbero effettuato non servissero tutte agli effetti della pensione e ciò per quasi « legalizzare » l'evasione degli agrari; noi abbiamo ottenuto invece che venissero accreditate tutte le giornate; ma il numero delle giornate rimane sempre quello, non l'abbiamo aumentato.

Ci sono 51 giornate attribuite. Ieri, attraverso le evasioni se ne accreditavano 30, ora se ne accreditano 51. Ma quando vengono accreditate 51 giornate, la pensione viene calcolata su 1,40 di contributo-base per ogni giornata e se voi fate la moltiplicazione 51 per 1,40 e poi moltiplicate ancora per 24 oppure 25 a seconda del numero degli anni, avrete delle pensioni di fame; è per questo, onorevole Ministro, che con le provvidenze governative, quando l'agricolo raggiunge le 2.340 giornate richieste dal progetto di legge, ottiene appena il minimo di pensione. Allora vi diciamo: quello che avete fatto ora per gli impiegati e per gli operai, perchè non volete farlo anche per gli agricoli? Voi sapete che essi sono i lavoratori più disgraziati, perchè lavorano al massimo 100 giornate all'anno, con una media di 80 giornate annue. Ebbene, aumentiamo un po' quel contributo fisso, in modo che essi abbiano la possibilità di avere una pensione maggiore. Noi abbiamo proposto di portare l'1,40 a 8, e per le donne l'1,05 a 6. Queste cifre potranno magari sembrare alte, ma sarebbe una grave, enorme ingiustizia e direi un rimorso per il Senato, se non le accettasse per migliorare la sorte di questi lavoratori che sono i più sacrificati; fare per loro, nel campo contributivo, quanto è necessario per assicurare un minimo

di pensione decente, è un dovere. Infatti, onorevole Ministro, mantenendo l'1,40 e l'1,05 non arriveranno nemmeno alle 5.000 lire a 60 anni. Ci arriveranno a 65. Facciamo in modo di migliorare il contributo base, che deve servire agli effetti della pensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Castagno ed altri, sostitutivo del n. 2 della tabella *B*, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il n. 2 della tabella *B* nel testo del disegno di legge. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella *B*, n. 3, che rileggo nel testo del disegno di legge:

3. — PER I GIORNALIERI AGRICOLI, PER OGNI GIORNATA DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	1.40	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	1,05	0,20	0,20

I senatori Castagno, Bitossi ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

3. — PER I GIORNALIERI AGRICOLI, PER OGNI GIORNATA DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	8—	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	6—	0,20	0,20

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Signor Presidente, nel nostro emendamento volevamo porre al posto di 1,40 e di 1,05, rispettivamente 8 e 6. Avevamo fatto questa proposta appunto perchè la questione riguarda la grande massa dei braccianti agricoli. Però ora noi mitighiamo la nostra proposta riducendo quelle cifre rispettivamente a 5 e a 3, perchè la Commissione ed il Governo possano accettare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

MONALDI. Signor Presidente, questo è un punto che mi pesava perchè già consideravo l'aliquota troppo bassa. Sarei quindi di avviso di elevare i contributi nella seguente misura:

per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti 2, per l'assicurazione tubercolosi 0,20, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori 0,40; donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18 per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti 2, per il resto uguale al testo governativo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è possibile stabilire la aliquota 2 anche per le donne. Lo stesso senatore Fiore riconosce che queste aliquote debbono essere differenziate. Propongo, quindi, 1,50, al di là della quale aliquota ritengo non sia assolutamente possibile andare.

MONALDI. Aderisco alla proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, insiste nell'emendamento?

CASTAGNO. Non insisto, perchè tanto non sarebbe approvato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il n. 3 della tabella *B* del disegno di legge nel seguente testo concordato:

3. – PER I GIORNALIERI AGRICOLI, PER OGNI GIORNATA DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	2	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	1,50	0,20	0,20

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 4 della tabella B, che rileggo:

4. – PER CIASCUNO DEGLI APPARTENENTI ALLE FAMIGLIE MEZZADRILI E COLONICHE, PER OGNI ANNO AGRARIO DI CONDUZIONE.

	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

La parte dell'emendamento sostitutivo dei senatori Castagno ed altri che concerne il n. 4 della tabella in esame riproduce integralmente il testo ora letto.

Metto ai voti il n. 4 della tabella *B*, nel testo del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla tabella *C*. Ne do nuovamente lettura:

TABELLA *C*.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER I TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	Per le pensioni			Per l'assicurazione contro la tubercolosi		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1) ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese)						
I	28	1.012	1.040	5	315	320
II	90	3.360	3.450	7	1.043	1.050
III	158	6.292	6.450	8	1.952	1.960
2) ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana)						
a) *Non agricoli.*						
I	3	102	105	1	29	30
II	8	362	370	1	119	120
III	18	842	860	2	258	260
b) *Agricoli.*						
I	3	102	105	1	29	30
II	5	205	210	1	59	60

Come il Senato ricorderà, i senatori Castagno ed altri hanno proposto il seguente testo sostitutivo:

TABELLA *C*.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER LA TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	Per le pensioni			Per l'assicurazione contro la tubercolosi		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1. – ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese).						
I	28	322	350	5	105	110
II	90	700	790	7	348	355
III	158	1.386	1.544	8	650	658
2. – ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana).						
a) *Non agricoli.*						
I	7	76	83	1	10	11
II	21	161	182	1	40	41
III	37	321	358	2	86	88
b) *Agricoli.*						
I	7	76	83	1	10	11
II	21	161	182	1	20	21

Il senatore Monaldi ha, poi, presentato il seguente emendamento, sostitutivo della tabella *C*:

« I contributi per il Fondo di adeguamento ai fini della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 4 sono costituiti dalla somma delle quote *a*) e *b*) di cui all'articolo 13, nella misura corrispondente alla classe e categoria a cui è inscritto l'assicurato al momento in cui chiede l'assicurazione volontaria ».

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Innanzi tutto, se me lo permette il signor Ministro, vi è una correzione da fare alla tabella presentata dal Governo (la quale mi pare non trovi di fronte nessun'altra tabella presentata dal senatore Monaldi) per quanto si riferisce al n. 2, prima colonna della contribuzione base, perchè nella tabella del Governo si era mantenuta una distribuzione di-

versa di contributi tra impiegati ed operai. Siccome il principio è stato ormai fissato nel senso che la tabella degli operai deve corrispondere, nei valori, esattamente a quella degli impiegati, occorrerà cambiare la prima colonna. Mi pare che su questo non ci debba essere discussione, perchè alle contribuzioni mensili di 28, 90 e 158 per gli impiegati, deve corrispondere una retribuzione di 7, 21 e 37 per i salariati.

Dove vi è differenza tra la nostra tabella e quella del Governo è nel « Fondo adeguamento ». Le tabelle del Governo riflettono, rispetto alle categorie degli operai e degli impiegati che lavorano alle dipendenze altrui, esattamente quello che era l'8,24 per cento e che adesso è diventato il 9 per cento delle retribuzioni. La prima categoria corrisponde infatti ad un certo salario che, preso sulla base della quota dell'adeguamento, porta alla tabella governativa. Noi facciamo una osservazione che va al di là del rapporto aritmetico e che abbiamo già sviluppato parzialmente nei vari interventi in sede di discussione generale. L'operaio che lavora senza un padrone diretto non sempre è veramente senza padrone, anzi il più delle volte è l'operaio che ha il padrone più esoso se pure meno individuabile ed afferrabile. Abbiamo citato il caso dei lavoranti a domicilio che lavorano per un artigiano od anche per un imprenditore che talvolta è un grande imprenditore, come nel caso dei tessili di Prato (di cui abbiamo parlato parecchie volte durante la discussione del bilancio del lavoro) oppure i grandi imprenditori di forniture militari che poi ripartiscono il lavoro tra lavoranti a domicilio per le divise, le chincaglierie, le buffetterie, ecc.

La figura dell'imprenditore non compare giuridicamente di fronte al lavoratore, in quanto diventa committente e non datore di lavoro e il lavoratore figura come prestatore di opera autonomo e indipendente, cosa che non è sostanzialmente vera. In questo campo si stabiliscono tariffe sulle quali non si ha modo di rivalersi verso l'imprenditore per quelle che sono le contribuzioni assicurative. Queste considerazioni fanno apparire iniqua la situazione quando passiamo ad esaminare le condizioni salariali in cui lavorano questi volontari, che non hanno modo di scaricare sul datore di lavoro la quota che ad esso spetterebbe. Non mi dilungo ad illustrare la situazione perchè essa è ben nota a tutti quelli che si interessano dei problemi del lavoro.

Abbiamo tentato di correggere le tabelle governative nel senso di fare entrare nella valutazione degli obblighi contributivi non soltanto il concetto del « dovuto » aritmeticamente, ma anche il concetto sociale di quello che è possibile far pagare al lavoratore. Il Ministro aveva già precedentemente adombrato queste stesse nostre considerazioni ed aveva, se non avevo male interpretato le sue parole, così concluso: « vedremo poi quale sarà la migliore quota da considerare, nel momento in cui esamineremo le tabelle ». Mi permetto di ricordare queste parole perchè ritengo che il Ministro sia ancora della stessa opinione e che ci voglia venire incontro, modificando le sue cifre.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sulla tabella *C*.

MONALDI. Vorrei sapere dai proponenti come dovrebbe essere applicata la tabella *C*. Approvando un momento fa le tabelle annesse a questa legge, tutta la popolazione assicurativa è stata divisa in 13 classi e in alcune categorie. Si supponga che uno qualsiasi dei soggetti assicurati debba fare la prosecuzione volontaria: a quale classe egli appartiene? Voi avete presentato una tabella divisa in tre classi. Quale corrispondenza esiste con le 13 classi? Quale corrispondenza esiste con le categorie a contribuzione annuale o giornaliera? Con la proposta tabella *C* voi avete fatto un'altra divisione della popolazione assicurativa ripartendola in 3 gruppi; chi apparterrà al primo, al secondo e al terzo? In tutto il disegno di legge non si è parlato di una tale seconda ripartizione. Vi pongo di fronte alle difficoltà pratiche e in ogni caso di fronte alla necessità di nuove impostazioni e di nuovi adempimenti, legislativi per noi, amministrativi per l'Ente previdenziale. E dicendo ciò a voi, lo dico parimenti nei confronti della proposta governativa formulata nel disegno di legge.

Per risolvere la questione io propongo: abbiamo l'individuo iscritto alla classe, per esempio quinta, alla quale corrispondono 15 mila lire di retribuzione. Che dovrà fare costui per proseguire l'assicurazione volontaria? Pagare i contributi base della classe quinta e quelli

per il Fondo di adeguamento nella percentuale dovuta, per 15 mila lire di retribuzione, nella somma corrispondente alla quota del datore di lavoro più quella del lavoratore.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come il Senato sa, per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione è necessario che siano pagati due distinti contributi: uno è quello dell'assicurazione base, l'altro è il contributo al Fondo adeguamento pensioni. Per gli altri lavoratori, il contributo al Fondo di adeguamento è stabilito in misura percentuale alla retribuzione. per quanto riguarda, invece, coloro che proseguono volontariamente l'assicurazione, non essendo possibile fare riferimento ad una retribuzione, il progetto governativo fissa dei contributi a *forfait*, distribuendo gli assicurati in tre categorie (impiegati, operai, agricoli) delle quali le prime due divise in tre classi e la terza in due.

Il senatore Monaldi osserva: perchè dobbiamo prevedere queste tre classi, che sarebbero artificiose, dato che non avremmo alcun elemento per stabilire se bisogna fare i pagamenti secondo la prima, la seconda o la terza? Su questo do ragione all'onorevole Monaldi. Egli dice ancora: noi abbiamo già approvato, con le precedenti tabelle, tutta una serie di classi con una graduatoria di retribuzioni; poichè i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria, fino al momento in cui sono stati occupati, hanno pagato i contributi in una determinata classe stabiliamo che il contributo che essi debbono al Fondo di adeguamento sia pari al 9 per cento, secondo quanto abbiamo stabilito all'articolo 27, della retribuzione corrispondente alla classe nella quale hanno pagato i contributi. Questo mi sembra effettivamente il procedimento migliore, su cui ci possiamo fermare. Però è stato rilevato — ed io avevo mostrato una disposizione favorevole al riguardo — che il lavoratore, che opera la prosecuzione volontaria con tutte le garanzie che sono stabilite nel disegno di legge, si viene sempre a trovare in una situazione di maggior difficoltà rispetto alla situazione anteriore. V'è anche da tener conto di un altro elemento: fissiamo, ad esempio, una classe di contribuzione fino a lire 3.600. Probabilmente il lavoratore che prosegue volontariamente l'assicurazione aveva una retribuzione di 3.000 lire; lo costringeremo allora a pagare la percentuale sul massimo di quella classe. Propongo, quindi, che i contributi al Fondo adeguamento pensioni siano versati con il sistema suggerito dal senatore Monaldi, ma che i contributi stessi siano calcolati in relazione alla retribuzione della classe precedente a quella nella quale l'interessato ha fatto i pagamenti. (*Interruzione dalla sinistra*). I contributi all'assicurazione base dovrebbero essere pagati in relazione alla classe di appartenenza; i contributi per il Fondo adeguamento pensioni, invece, in relazione alla classe inferiore. C'è un leggerissimo sfasamento perchè, come avete visto, le classi sono molte e quindi le differenze delle retribuzioni sono modeste. In questo modo credo che possano essere soddisfatte tutte le esigenze.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevole Presidente, naturalmente sono felice di questa agevolazione che viene accordata agli assicurati che continueranno volontariamente la assicurazione, però trovo una difficoltà pratica nella impostazione data dall'onorevole Ministro. La popolazione assicurativa è divisa in 13 classi e in categorie. Per le categorie esiste una contribuzione annuale o giornaliera. L'agevolazione per questi non potrebbe essere contemplata. Per le classi si può prendere a base la classe inferiore; per le categorie non sono possibili gli spostamenti. E allora bisogna aggirare il problema con una soluzione diversa.

Se ci si limitasse alla popolazione divisa in classi si potrebbe contemplare l'aliquota sulla retribuzione minima fissata per la classe di appartenenza.

FIORE. Il minimo è implicito in quello già detto dall'onorevole Ministro.

MONALDI. Onorevole Fiore, lei mi potrà dire che il sacrificio si riflette sulle classi più basse perchè questi continuano a lavorare per bisogno e ha ragione, ma le classi a retribuzioni più elevate non proseguono l'assicurazione volontaria per bisogno.

CASTAGNO. Ma voi credete che i lavoratori siano degli speculatori in partenza!

MONALDI. Onorevole Castagno, non diciamo parole grosse! Tra noi non sono necessarie. Io voglio bene ai lavoratori almeno quanto lei. (*Interruzione del senatore Castagno*). Onorevole Castagno chiudiamo in letizia questa discussione, che è servita per fare qualche cosa di bene.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Monaldi, che proposta fa? Riferirsi alla classe; e poi per la categoria?

MONALDI. Riferirsi alla classe con la retribuzione minima contemplata dalla classe; poi, la categoria è quella che è, non si può toccare, a meno che non si voglia fare un'altra cosa — io parlo sempre per aderire alle proposte del Ministro — a meno che non si voglia portare una riduzione percentuale. E quest'ultima modalità potrebbe essere applicata in misura eguale per tutti. È forse la più conforme.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Ho chiesto la parola unicamente per avere un chiarimento dai valorosi colleghi così competenti in materia.

È indubbio che la proposta fatta dall'onorevole Ministro rappresenta un'agevolazione per quei lavoratori che intendano proseguire volontariamente l'assicurazione, in base alla classe o alla categoria inferiore per la quale erano stati considerati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Però, se non vado errato, ciò forse assicura ad essi una pensione minore.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La pensione si calcola sul contributo base, ed io ho già risposto — ad una domanda che mi faceva il collega Fiore — che il contributo base si continuerà a pagare secondo la classe in cui è stato fatto l'ultimo versamento. Quindi la pensione non sarebbe per nulla modificata.

MAGLIANO. Allora sarebbero distinti i due versamenti?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È così.

MAGLIANO. In questo caso quindi gli agricoltori che non sono considerati per classi o categorie non potrebbero essere agevolati: occorre dunque un diverso sistema.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi pare che la proposta ultima del senatore Monaldi non modifichi sostanzialmente quella che era la sua prima proposta; perchè egli dice: calcoliamo sulla cifra minore di ogni singola categoria. Ma vi sono dei lavoratori, egregio collega Monaldi, i quali si trovano già esattamente in questa posizione, perchè non tutti si trovano nella categoria superiore. Quando si dice da 6.300 a 7.800, questi lavoratori sono scaglionati su tutta la gamma delle retribuzioni che va da 6.300 a 7.800 e ce ne sarà una certa quantità che sarà molto prossima alle 6.300, cioè alla quota minima. Allora quale è l'agevolazione che può fare a questi lavoratori la proposta Monaldi?

Io ritengo, proprio in via, diciamo così, di accondiscendenza, perchè siamo su un terreno di conciliazione, che la proposta del Ministro sia la più adatta a mettere a posto la nostra coscienza, e mi pare anche abbastanza chiara e di facile applicazione. Quando si dice che il lavoratore che prosegue la sua assicurazione rimane inscritto nella categoria nella quale pagava i suoi contributi e che continua a pagare questi contributi base come li pagava prima, ma che il contributo integrativo è calcolato sul minimo della categoria inferiore, mi pare che sia una cosa molto chiara che non dia nessuna noia o difficoltà di interpretazione e di applicazione, neanche all'Istituto assicuratore per i calcoli che esso deve fare.

Pertanto, ripeto, mi pare che la proposta del Ministro sia la più opportuna. E poi, amici della Commissione, non siate meno accondiscendenti di quello che è il Ministro, non siate più governativi del Ministro, per non dire più realisti del re, che non è più di moda.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Che cosa è questa prosecuzione volontaria? Chi sono coloro che proseguono volontariamente? Sono coloro i quali giungendo a 60 anni e non raggiungendo il minimo contributivo necessario per il conseguimento della pensione proseguono volontariamente la contribuzione per raggiungere quel minimo ed avere così il diritto alle prestazioni; per quei pensionati che giunti a 60 anni continuano a lavorare, abbiamo già stabilito che potranno

versare i contributi previdenziali e quindi potranno raggiungere il minimo nel caso non lo avessero raggiunto al 60° anno. Ci troviamo quindi di fronte solo a quei pensionati che, agricoli o non, giunti a 60 anni e non avendo raggiunto il minimo contributivo per le loro condizioni fisiche o per le condizioni del mercato di lavoro nella loro zona non riescono assolutamente a lavorare, per cui non riescono ad avere nemmeno la pensione. Ed allora questi lavoratori sono coloro che non lavorano, che non hanno la pensione e che debbono proseguire volontariamente per raggiungere il traguardo della pensione. Di questi pensionati voi dovete preoccuparvi e non semplicemente degli artigiani ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Veniamo alla proposta.

FIORE. È di questi che vi dovete preoccupare perchè si trovano in condizioni di non poter pagare nemmeno il 9 per cento sul salario della classe inferiore. Non si semplificherebbe di molto il congegno riducendo il contributo del 9 per cento sul salario al 4 per cento?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Su che cosa, onorevole Fiore? Perchè la difficoltà tecnica nella quale ci stiamo dibattendo è di stabilire su che cosa deve gravare quella percentuale.

FIORE. Ma è facile, onorevole Ministro, il 4 per cento sul salario della classe immediatamente inferiore a quella a cui appartiene l'assicurato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Alla mia proposta è stato contrapposto dall'onorevole Monaldi che per gli agricoli non abbiamo, come per i non agricoli, la tabella con tutta una serie di retribuzioni. Quindi c'è bisogno di sostituire qualche cosa alla retribuzione su cui far gravare il 9 per cento; e siccome non possiamo riferirci alle retribuzioni percepite, cosa di difficilissimo accertamento, l'unico riferimento che possiamo fare per gli agricoli è ai salari medi convenzionali. Sarei disposto ad accettare che questo si facesse con detrazione del 10 per cento del salario medio, tanto per venire incontro anche a tale categoria.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Quello che dice il Ministro bisogna farlo per tutti allora. Io accogliendo, da un lato, il suggerimento autorevole dell'onorevole Ministro e, dall'altro, facendo tesoro anche delle osservazioni dell'onorevole Fiore, vorrei proporre così l'emendamento: « I contributi per il fondo adeguamento ai fini della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 4 sono costituiti dalla somma delle quote *a*) e *b*) di cui all'articolo 13 nella misura percentuale ridotta del 15 per cento prevista dall'articolo 27 sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è iscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A me pare che ci siamo preoccupati fin qui di una situazione che non corrisponde ai fatti, almeno nella maggioranza dei casi. Chi è che prosegue volontariamente l'assicurazione? Quasi certamente chi ha raggiunto una posizione economica migliore.

CASTAGNO. Non è così. Ti cito un caso: i tessitori di Prato, che sono migliaia e che fino a ieri lavoravano in fabbrica al telaio con una tariffa oraria. Un bel giorno l'industriale ha stabilito delle tariffe di cottimo e ha dato in affitto i suoi telai agli operai, i quali quindi non hanno migliorato la loro condizione economica.

DE LUCA. Questo è un caso, ma io potrei citare altri che darebbero ragione a me.

Ad ogni modo, io avevo chiesto la parola per chiarire un mio concetto. Vedo però che i colleghi non intendono seguirmi su questa via, perchè si preoccupano solo di un caso. Data questa situazione, non insisto. Faccio però presente che noi ci stiamo preoccupando di situazioni che si verificano molto raramente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo definitivo dell'emendamento sostitutivo della tabella *C*, proposto dal senatore Monaldi.

« I contributi per il Fondo adeguamento ai fini della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 4 sono costituiti dalla somma delle quote *a*) e *b*) di cui all'articolo 13 nella misura percentuale ridotta del 15 per cento, prevista dal-

l'articolo 27, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è iscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria ».

Domando all'onorevole Castagno se insiste nel suo emendamento.

CASTAGNO. Ritiro la tabella.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro, accetta l'emendamento Monaldi?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo della tabella *C* proposto dal senatore Monaldi e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Poichè nell'articolo 5 già approvato si fa riferimento alla tabella *C*, sarà ora necessario, in sede di coordinamento, sostituire a detto riferimento quello all'articolo testè approvato

Essendo state approvate le tabelle *A* e *B*, possiamo riprendere in esame l'articolo 1 che, come il Senato ricorderà, fu accantonato. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Fu altresì rinviato l'emendamento dei senatori Grava e Macrelli tendente a sostituire, nel titolo del disegno di legge, alla parola: « adeguamento » l'altra: « riordinamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Grava per illustrare questo emendamento.

GRAVA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, giunti al termine di questa nostra dura fatica, dobbiamo voltarci indietro a riesaminarne col pensiero il frutto e dare ad esso un nome, il più appropriato e conveniente. Adeguamento o riordinamento? Penso che questo ultimo sia più proprio perchè abbiamo riordinato le pensioni della Previdenza sociale su nuove basi, anche se non definitive, e abbiamo segnato ad esse la mèta cui debbono tendere, abbiamo impresso un nuovo indirizzo innovatore.

Pertanto ritengo più opportuna la parola « riordinamento » dato che « adeguamento » sembrerebbe troppo pretenziosa. Perchè, se è vero che sono state adeguate all'importo delle pensioni anteguerra e all'attuale potere d'acquisto della moneta, è altrettanto vero che non sono state adeguate ai bisogni di coloro cui sono destinate e tanto meno all'articolo 38 della Costituzione.

Penso che vogliate accettare il mio emendamento. Ma prima di chiudere mi sia permesso di chiedere scusa al Presidente per la pazienza che io gli ho fatto esercitare con l'edizione riveduta e corretta dei miei emendamenti (ma non soltanto io gli ho fatto esercitare questa pazienza), e di esprimere tutta la mia ammirazione al nostro illustre Presidente per il modo impareggiabile col quale egli ha diretto questa discussione irta di cifre, calcoli, percentuali e ingolfata da emendamenti su emendamenti, infarcita di citazioni di leggi e regolamenti.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Grava.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero dire che non mi oppongo all'emendamento Grava, ma che non accetto affatto la seconda parte della sua motivazione, perchè l'adeguamento c'è stato e in una misura che possiamo considerare veramente sostanziosa.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Grava e Macrelli al titolo del disegno di legge. Chi approva questo emendamento, accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il titolo del disegno di legge così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Come il Senato ricorderà, fu rinviato alla fine della discussione del disegno di legge an-

che un ordine del giorno dei senatori Castagno e Bitossi. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge che coordini le contribuzioni riguardanti le assicurazioni per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, sulla base della abolizione di ogni limite massimo riguardo alle retribuzioni ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Castagno se insiste sull'ordine del giorno.

CASTAGNO. Mi sembra che l'onorevole Ministro lo abbia accettato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come raccomandazione lo accetto volentieri.

CASTAGNO. Trasformo allora l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere all'esame degli altri tre articoli accantonati.

È rimasta anzitutto in sospeso la prima parte dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge ... ».

PRESIDENTE. Su questa prima parte dell'articolo 7 sono stati presentati due emendamenti: il primo dai senatori Berlinguer, Bitossi, Fiore, Castagno, Cermignani, Tambarin, Voccoli, Grisolia, Terracini e Palumbo Giuseppina, tendente a sostituire alle predette parole le altre: « A decorrere dal 1° luglio 1951 »; il secondo dai senatori Palumbo Giuseppina, Nobili, Rolfi, Giacometti, Sapori, Alberti Giuseppe, Giua e Allegato, tendente a sostituire alle stesse parole le altre: « A decorrere dal 1° novembre 1951 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore, per illustrare il primo emendamento.

FIORE. Io credo che su questo emendamento possa essere d'accordo l'onorevole Ministro, perchè egli nella sua ultima dichiarazione ha affermato che quei « residui » gli servivano appunto per stabilire la retroattività. D'altronde il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 23 giugno e l'anno finanziario comincia il 1° luglio. Ora, quando il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto c'erano già i fondi stanziati. Infine, il 1° luglio 1951 è stato preso a base anche per un altro disegno di legge, quello che riguarda i miglioramenti agli statali. Anche alcuni membri della Commissione ci hanno detto che la copertura c'era per otto mesi di retroattività e questo è confermato dal fatto che l'onorevole Fanfani, parlando di questo disegno di legge, prendeva il 1° luglio 1951 come base per la retroattività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palumbo Giuseppina per svolgere il suo emendamento.

PALUMBO GIUSEPPINA. Il mio emendamento è subordinato a quello dei senatori Berlinguer, Bitossi ed altri e, quindi, se viene accettato quello il mio non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei, signor Presidente, fare un rilievo. Ho già detto ai colleghi che desidero risolvere nella maniera migliore il problema della retroattività del disegno di legge. Siamo adesso alla fine di febbraio e la legge dovrà essere ancora esaminata dalla Camera, mentre da parte dei pensionati della Previdenza sociale vi è una notevole attesa. Aggiungo che lo sforzo che mi proponevo di compiere è in parte impedito dagli aumenti che sono stati apportati all'onere finanziario previsto dal disegno di legge. Comunque, bisogno esaminare il problema nei suoi aspetti effettivi. L'onorevole Fiore parla degli stanziamenti del bilancio statale, ma, come egli sa, le fonti di finanziamento del provvedimento in esame sono diverse: v'è, da una parte, lo Stato, che interviene per il 25 per cento; vi sono poi i lavoratori ed i datori di lavoro, che intervengono per il 75 per cento. Se miglioriamo le prestazioni, evidentemente abbiamo bisogno anche di aumentare i contributi.

In questo stato di cose, mi pare dunque estremamente difficile stabilire delle date fisse. Non so quando entrerà in vigore la legge in esame mi auguro presto, ma non posso sapere

quando. Ora, tenuto conto delle disponibilità esistenti, nonchè del miglioramento delle retribuzioni, che fa prevedere un aumento nel gettito dei contributi, noi possiamo colmare il fabbisogno della retrodatazione soltanto per un quarto di esercizio finanziario e cioè per tre mesi.

Possiamo fare, quindi, qualche cosa, ma entro questi limiti modesti, soprattutto tenendo presente il *dies a quo* delle provvidenze, rioè il giorno in cui, entrata in vigore la legge, si cominciano a riscuotere i contributi nella nuova misura. Voi vi rendete pieno conto che una cosa è riscuotere nell'esercizio finanziario 1952 dell'I.N.P.S. nove mesi di contributi aumentati, altra cosa riscuoterne per sei mesi ed altra ancora riscuotere tre mesi di contributi aumentati, e sopportare l'onere delle maggiori prestazioni per tutto l'anno.

Proporrei inoltre di collocare la norma riguardante la retroattività, anzichè al principio dell'articolo 7, in un articolo a parte, perchè la retroattività dovrebbe riguardare tutte le altre disposizioni e non solo l'articolo 7. L'articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato.

« La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni » — quindi non solo l'aumento del 45 per cento, ma tutti quanti i miglioramenti apportati dalla legge — « è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima ».

Ciò significa che se, come speriamo, sarà approvata dalla Camera in aprile, la legge entrerà in vigore il 1° gennaio, e cioè le nuove misure delle prestazioni saranno corrisposte con decorrenza 1° gennaio.

Prego pertanto tutto il Senato di rendersi conto di questo sforzo di buona volontà, inteso a facilitare l'accoglimento delle proposte concernenti la retroattività dei miglioramenti apportati dalla legge.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Io penso che il giorno in cui il Parlamento riordinerà definitivamente gli istituti previdenziali, e potrà fare un po' di chiarezza sui bilanci dei diversi istituti, si compirà un'opera meritoria degna di essere considerata tale. Poichè se dovessi venire qui a dire al signor Ministro che i denari ci sono e che si può benissimo partire dal 1° luglio, logicamente il signor Ministro mi risponderebbe: no, non è possibile, in quanto qualche ora fa mi ha citato il fatto dei 10 miliardi che ci sono in attivo, ma anche degli altri otto miliardi al passivo; il che a me non risulta, perchè i 15 miliardi del 1951 devono essere tirati fuori dal Fondo di accantonamento al quale non dovevano andare. Il che vuol dire che se anche ci fossero gli 8 miliardi di *deficit* della gestione del 1951, rimarrebbe sempre un avanzo che, aggiunto all'avanzo dei 5 miliardi, darebbe una cifra ragguardevole per fare fronte a questi aumenti. Ma questi sono tutti discorsi, ed io potrei fare affermazioni e portare dei dati esatti e precisi senza avere la possibilità che fossero riconosciuti tali da parte dei colleghi, e particolarmente da parte del Ministro e del vigile Sottosegretario al tesoro che sta lì in agguato a sentire...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Caso mai in guardia non in agguato! (*Ilarità*).

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Quindi vorrei insistere ancora sulla data del 1° luglio poichè la proposta fatta dal Ministro non è accettabile. Va bene che possiamo fare tutte le innovazioni che si vuole, però è la prima volta che si verifica nella storia del Parlamento che si faccia una legge e si dica: entrerà in vigore tre mesi prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le pensioni saranno riliquidate con decorrenza da quella data.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Possiamo stabilire dei nuovi princìpi, delle nuove regole, però non si è mai verificato questo; e che si debba proprio applicare un nuovo principio per una categoria di cittadini italiani la più povera e la più meritevole di aiuto, mi sembra assurdo, tanto più, ripeto, che la copertura, se si vuole, si trova. Ed allora, allo scopo di trovare una soluzione, pregherei il Ministro di ritirare la sua proposta o tutt'al più di accettare quella presentata dalla senatrice Palum-

bo al fine di dare la possibilità ai vecchi lavoratori pensionati di ottenere qualche soldo di arretrato che farà molto bene alla loro tragica situazione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole Ministro per la decorrenza a tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Domando al Ministro se insiste nella sua proposta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono dolente di non poter fare di più. Credo che questo probabilmente vada anche al di là di quello che qualcuno poteva aspettarsi.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, ella dunque aderisce all'emendamento Palumbo?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, insiste nel suo emendamento?

PALUMBO GIUSEPPINA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Palumbo Giuseppina ed altri secondo cui la prima parte dell'articolo 7 dovrebbe essere così formulata: « A decorrere dal 1° novembre 1951... ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro in sostituzione della prima parte dell'artiolo 7. Ne do lettura:

« La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 7 resta allora così formulato:

Art. 7.

Le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 11.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

Lo metto ai voti nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 28 il cui esame fu pure accantonato. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 28.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio 1951-1952 dalla presente legge, si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti dei prezzi di vendita di determinati tipi di sigarette e trinciati nazionali, nonchè delle cartine e dei tubetti per sigarette, disposti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 463, e con decreto ministeriale 21 giugno 1951. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Commissione finanze e tesoro. Ne ha facoltà.

PARATORE. Onorevoli colleghi, la legge in esame ha bisogno di una copertura finanziaria per l'esercizio in corso e altresì per l'esercizio 1952-53, perchè il bilancio di previsione dell'esercizio venturo è stato presentato prima che si inziasse la discussione di questa legge. Per il 1951-52 la copertura è data, per 13 miliardi, dalle maggiori entrate che risultano dalla prima nota di variazioni, che sarà al più presto esaminata dalla Commissione finanze e tesoro. È da augurarsi che la predetta cifra sia sufficiente; altrimenti occorrerà ridurre qualche altra spesa. Pel 1952-53 la copertura è data, per 15 miliardi e mezzo, dal Fondo di accantonamento per la solidarietà sociale, che è oggetto di un apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro; siccome però questa cifra è inferiore al fabbisogno, per il resto interviene il fondo globale del Ministero del tesoro (articolo 467 dello stato di previsione). Questo fondo globale, che è un'innovazione, contempla le spese riguardanti i disegni di legge già presentati all'esame delle Assemblee o che il Governo si propone di presentare. Si tratta di una cifra molto larga che, d'altra parte, ha per contropartita un programma governativo di provvedimenti da emanare. Quindi, se e in quanto il fondo globale non riuscirà a coprire interamente la rimanente parte del fabbisogno, occorrerà ridurre qualche altra spesa.

Pertanto l'articolo in esame dev'essere modificato secondo il testo che vi leggerò. Prima però consentitemi, onorevoli colleghi, per la mia anzianità e per la mia indipendenza politica, di richiamare l'attenzione del Governo e di tutta l'Assemblea sulla necesità di vigilare sulla spesa pubblica, di ridurre qualsiasi spesa che non sia indispensabile. Tutti abbiamo il dovere di reagire contro il pericolo dell'inflazione, il cui concetto non è più quello che i nostri vecchi maestri ci insegnavano: oggi il pericolo della inflazione è dato dalla spesa pubblica. Vigilate, onorevoli colleghi. (*Applausi*).

Ciò detto, leggo il nuovo testo dell'articolo 28:

« All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:

a) per l'esercizio 1951-52 si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;

b) per l'esercizio 1952-53 si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 11 della presente legge, nonchè con i fondi di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Non avrei preso la parola in questo momento, se nelle cose dette dall'onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro non ci fosse una lacuna che oggi si impone alla nostra attenzione. Che egli abbia il dovere, di fronte ad ogni legge che importi nuove spese, di richiamare l'attenzione del Senato e di precisare la situazione di fatto, è del tutto evidente e noi siamo grati al senatore Paratore dell'assidua vigilanza con la quale egli assolve a questo compito. Però, proprio per una legge che riguarda i pensionati, egli avrebbe dovuto ricordare che, se ha importanza il modo come si amministra la spesa, ha importanza anche il modo come si amministra l'entrata. Si sa che oggi in Italia le evasioni fiscali arrivano a 250-300 milardi. Solo le evasioni delle società per azioni da 100 a 150 miliardi, e si è persino arrivati a disporre rimborsi di imposte già legalmente pagate per una cifra che pare arrivi intorno ai 10 miliardi. Io dico questo perchè al più presto intendo portare tale questione alla discussione del Senato con una documentazione che ci imporrà il dovere di guardare a fondo nell'opera del Ministero delle finanze.

Io non pongo in questo momento problemi di politica generale, come le spese di riarmo, ecc., ma solo quello del rispetto delle leggi finanziarie. Oggi, si è arrivati al punto che il grosso contribuente detta lui agli uffici finanziari le norme secondo le quali deve pagare le imposte, il che sarebbe come dire che l'imputato detta ai giudici la sentenza secondo la quale deve essere giudicato. Tutto ciò sarà documentato dinanzi al Senato. Se noi avremo co-

scienza del nostro dovere, e lo sapremo assolvere, allora si vedrà che non è vero quello che è stato detto, cioè che il finanziamento di questa legge significa riduzione del programma governativo contro la disoccupazione. Se noi sapremo esigere che le irregolarità e le violazioni di legge siano sanate, se sapremo ottenere che con delle circolari ministeriali non si mutino le leggi votate dal Parlamento, allora il Governo avrà quei mezzi ed anche molto di più. (*Vivi aplausi dalla sinistra*).

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prendo atto dell'intenzione del senatore Scoccimarro di portare in Senato una discussione sulle evasioni fiscali e dichiaro al senatore Scoccimarro, a nome del Ministro delle finanze, che tale discussione sarà gradita, perchè il Governo sa di avere fatto tutto il proprio dovere per portare al maggior livello le entrate fiscali. (*Commenti dalla sinistra*).

Abbiamo adesso una macchina in moto — la riforma fiscale — che ha cominciato solo ora a funzionare, ma che procederà sollecitamente in modo da colpire tutte le evasioni.

Desidero approfittare dell'occasione qui per esprimere al senatore Paratore il vivo ringraziamento del Ministero del lavoro e di tutto il Governo (*applausi dal centro*): è stato soprattutto attraverso l'azione da lui svolta, alla quale ha voluto ora opportunamente fare seguire un monito, che è stato possibile assicurare il finanziamento a questa legge. Si tratta di uno sforzo notevole, compiuto in parte dalla finanza pubblica ed in parte dall'economia del nostro Paese, che possiamo sintetizzare in questa cifra: oltre il 50 per cento di aumento complessivo del fabbisogno dell'esercizio in corso per le pensioni della Previdenza sociale. Tale sforzo fa onore a tutti quelli che vi hanno partecipato, e, malgrado l'intrico degli emendamenti, degli articoli, delle tabelle, delle contrapposizioni su questioni di principio o tecniche, abbiamo noi potuto compierlo in così breve volgere di tempo, soprattutto per la magistrale direzione del dibattito da parte del Presidente De Nicola. A lui, quindi, va non solo il nostro ringraziamento, ma l'espressione della più viva ammirazione. (*Vivi, prolungati applausi da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se accettano l'articolo 28 proposto dal presidente della Commissione finanze e tesoro.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 28 nel testo proposto del presidente della Commissione finanze e tesoro. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 28.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato: *a*) per l'esercizio 1951-52, si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso; *b*) per l'esercizio 1952-53, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 11 della presente legge, nonchè con i fondi di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta da discutere l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Bitossi ed altri.

Tale emendamento in sostanza non fa che riprodurre il disegno di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 35.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere a tutti i titolari di pensioni, di invalidità, vecchiaia e superstiti

alla data del 15 febbraio 1952 un acconto mensile di lire 3.000 sui miglioramenti previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per illustrare questo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Come i signori senatori vedranno, questo non è altro, sotto altra forma, che l'articolo esistente nel disegno di legge Fiore e Berlinguer che noi dovremmo discutere dopo aver approvato la presente legge. Tremila lire di acconto: la cifra è alta, non lo metto in dubbio, però qualche cosa immediatamente ai pensionati dovremmo darla. In base alle proposte fatte ora dal signor Ministro, i pensionati dovranno attendere ancora 3 o 4 mesi, e forse più, con la speranza che la Camera metta in discussione entro breve tempo il disegno di legge, lo approvi ed esso venga pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Non ho esagerato dunque nel dire tre o quattro mesi. Frattanto i pensionati continueranno a percepire la scarsa pensione che hanno ricevuto fino ad oggi. Il senatore Paratore ci ha comunicato che per l'esercizio in corso la copertura esiste. Ma allora non vedo perchè non possiamo concedere un acconto, che dia la possibilità ai vecchi pensionati di ricevere immediatamente un beneficio. È per queste ragioni che abbiamo presentato l'articolo 35.

ANGELINI CESARE. Finchè il disegno di legge non è approvato dalla Camera, anche l'acconto non potrà essere corrisposto.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Se è questa l'unica vostra preoccupazione, potremmo risolverla subito, perchè è stata già concessa una tredicesima mensilità, senza nessuna legge, per i pensionati. Quindi, qualora fosse approvato dal Senato l'articolo 35, che concede comunque un anticipo di una somma x per i pensionati, non sorgerebbero eccessive difficoltà, affinchè la Cassa della previdenza sociale cominciasse ad anticipare i fondi, in attesa della ratifica della legge.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso in proposito.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione esprime un augurio: che il disegno di legge possa essere aprovato, anche dall'altro ramo del Parlamento, con la maggiore sollecitudine, cosicchè si possano effettivamente corrispondere ai pensionati questi aumenti nel più breve termine.

Mi rendo conto, invece, che il pagamento di un acconto, anche contenuto in una cifra di 2 o 3.000 lire, col numero attuale dei pensionati che è quasi di 2 milioni, comporta un tale onere di spesa per cui comprometteremmo l'applicazione della legge attuale. Perciò la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ricordo al Senato che, in occasione della fine dell'anno 1951, ottenemmo che l'Istituto della previdenza sociale concedesse ai pensionati un anticipo sulle provvidenze di questa legge, nella misura di lire 3.000. Ricordo inoltre che poco fa abbiamo approvato un articolo, col quale si garantisce un aumento minimo di 3.600 lire, e ciò per rendere possibile la regolarizzazione amministrativa dell'anticipo concesso.

D'altra parte, il senatore Bitossi propone di introdurre nel disegno di legge una disposizione tendente a dare un anticipo. Il disegno di legge che avete esaminato non diventerà legge col voto del Senato; lo diventerà col voto della Camera. Quindi, tale anticipo potrà essere dato dopo che la Camera avrà approvato il disegno di legge e questo sarà stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Ma quel giorno i pensionati della Previdenza sociale riceveranno, con un anticipo di 3 mesi, secondo la proposta che ho avuto l'onore di fare e che è stata approvata dal Senato, il complesso dei miglioramenti assicurati dalla legge.

Ritengo, pertanto, che non sia il caso di approvare l'articolo proposto dal senatore Bitossi.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, insiste nell'emendamento?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 35.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere a tutti i titolari di pensioni, di invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 15 febbraio 1952 un acconto mensile di lire 3.000 sui miglioramenti previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Prima che si proceda alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, avverto che la Commissione procederà al coordinamento formale del disegno di legge. Nel caso in cui si rendesse necessario un coordinamento sostanziale, la Commissione dovrà riferire al Senato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Castagno. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi permetta il signor Presidente e mi permetta il Senato, prima di passare al voto definitivo sulla legge, una brevissima dichiarazione conclusiva che ha valore di dichiarazione di voto.

Noi, di questa parte del Senato, eravamo partiti da una posizione di netta opposizione alla legge, non per il suo scopo, evidentemente, ma per il modo con il quale essa era stata formulata. Abbiamo tuttavia cercato di non irrigidirci su questa opposizione di principio ed abbiamo acconsentito a passare alla discussione degli articoli, perchè avevamo la ferma speranza di poter giungere ad un miglioramento sensibile delle disposizioni. Ci siamo battuti per questo ed il Senato ci vorrà dare atto che ci siamo battuti con zelo, con spirito di collaborazione ed onestamente.

La legge è stata esaminata da noi a fondo, non abbiamo trascurato nessun particolare, e se la discussione si è svolta talvolta in un modo che poteva sembrare caotico, era la materia stessa della legge che ci portava a tale forma di apparente confusione. Nessuna proposta è stata da noi avanzata come improvvisazione, noi non siamo stati estemporanei in nessuna delle nostre manifestazioni: avevamo tutto meditato perchè sentivamo profondamente questo problema. Abbiamo ottenuto qualcosa, riteniamo che sia poco; dichiariamo apertamente che quello che abbiamo ottenuto non può soddisfarci che in parte; però a qualche cosa siamo riusciti. Siamo riusciti a fare qualcosa di buono per quello che riguarda i lavoratori agricoli, i quali costituiscono tuttavia la parte più disgraziata della nostra popolazione, per le condizioni nelle quali vivono e lavorano. Siamo riusciti effettivamente, per essi, a migliorare alquanto la legge. Consideriamo quello che abbiamo ottenuto come un acconto su quello che è dovuto ai vecchi lavoratori che hanno faticato tutta la vita per il bene della collettività nazionale. Ci proponiamo pertanto di migliorare ancora la loro situazione per l'avvenire. Gli acconti, però, non si rifiutano mai; gli acconti si ricevono, naturalmente con la riserva che il saldo sarà fatto più tardi. Mentre abbiamo risolto parecchie questioni di principio, e ce ne compiacciamo, rimane da risolvere il problema di fondo che è il problema economico.

Il Ministro ritiene (e ci ha fatto delle dichiarazioni) di aver aperto con questa legge una strada verso la soluzione definitiva del problema delle pensioni per i vecchi lavoratori. Si tratterà, egregi colleghi, di percorrere il più rapidamente possibile questa strada e quindi di impegnare tutti per fare in modo che da questa strada siano tolti gli ostacoli. Mi rivolgo particolarmente al Ministro: noi votiamo a favore della legge, ma il signor Ministro deve prendere un duplice impegno: quello di portare rapidamente la legge stessa alla Camera e quello di insistere, attraverso l'influenza che il Governo può avere sulla maggioranza parlamentare, soprattutto sulla maggioranza della Camera che è composta nel modo che sappiamo, perchè si discuta e si approvi rapidamente la legge e perchè quei miglioramenti che si sono così faticosamente ottàenuti in Senato non vengano frustrati da eventuali deliberazioni contrarie. Mi rivolgo al Ministro appunto per l'influenza che il Governo può avere in proposito e perchè assuma un impegno d'onore.

Detto questo, poichè la legge porterà qualche beneficio ai vecchi lavoratori, noi dichiariamo

che voteremo a favore. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la nostra posizione sulla legge è stata spiegata nella discussione generale. Avremmo preferito che la legge fosse stata completamente aderente allo spirito ed alla lettera della Carta costituzionale e a quanto la Commissione ministeriale aveva deciso nell'interpretare l'articolo 38 della Carta costituzionale stessa; tenere presente il bisogno dei vecchi lavoratori con una legge che avesse intanto concesso un minimo di pensione a tutti, sufficiente per poter vivere anche modestamente. La maggioranza parlamentare, il signor Ministro hanno preferito continuare con un sistema a capitalizzazione di contributi base con conto individuale. Noi siamo contro tale sistema, siamo contro tale metodo che è stato già condannato dalla Costituzione come è stato condannato dalla Commissione ministeriale.

Nella discussione che abbiamo fatto per questo progetto di legge siamo riusciti a migliorare il progetto stesso in alcuni articoli. Pur tuttavia quanto è stato e quanto sarà dato ai vecchi lavoratori pensionati dalla presente legge non sarà sufficiente a poter togliere neanche minimamente dalla miseria, dai disagi e dalla indigenza, in cui si trovano, i vecchi lavoratori nel nostro Paese. Comunque voteremo la legge nel suo testo completo, augurandoci che il testo di legge approvato dal Senato sia approvato rapidamente anche dalla Camera. Consideriamo quanto verrà dato ai pensionati con la presente legge non come soluzione definitiva del problema ma come qualche cosa che possa fornire tuttavia qualche minuzzolo di pane in più a questi vecchi lavoratori, lo consideriamo come un acconto. Ritorneremo sulla questione, ed allora mi auguro che il Senato vorrà porre la situazione dei pensionati su basi concrete e definitive, e vorrà porre su queste basi non solo il sistema delle pensioni dei vecchi lavoratori e degli invalidi, ma tutto il sistema previdenziale del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io mi proporrei, quasi quasi, nel dichiarare il mio voto favorevole, di chiedere scusa ai colleghi di quelle due parti del Senato di ciò che essi asserivano essere stata la nostra resistenza, opacità al problema, abbarbicamento a vecchi sistemi, violazione quindi anche dell'articolo 38 della Costituzione! Il senatore Bitossi ci ha lanciato anche questa minaccia. La verità è che qui c'è stato un disegno di legge presentato dal Governo attraverso il Ministro competente, che è il Ministro del lavoro, un progetto di legge che il Ministro ha definito semplicemente come la piattaforma per affrontare domani l'intero problema della previdenza sociale; il meglio di oggi non è che la strada per arrivare all'ottimo di domani, e sappiamo quanto voi quale importanza sociale e morale enorme avrebbe un sistema previdenziale che venisse a coronare e a rasserenare le fatiche e le coscienze di tutti i lavoratori italiani, tanto intellettuali quanto lavoratori del braccio; ma sappiamo anche di dover rimanere con i piedi ben piazzati a terra. Riconosciamo che questo è un acconto che migliora del 50 per cento la situazione di questi lavoratori, ma abbiamo la profonda consapevolezza dell'importanza sociale del problema e ciò è dimostrato dall'amoroso studio che abbiamo messo e che metteremo per risolverlo. Debbo dire che come dalla vostra parte ci sono stati dei competenti, i colleghi Fiore e Castagno, anche qui abbiamo colleghi che all'esperienza di una vita vissuta fra i lavoratori hanno unito la sensibilità più squisita in ordine alle miserie di questa classe, e tutto questo con una competenza tecnica che fa onore alla nostra parte e a tutto il Senato. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Aragona. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. La mia è una dichiarazione di voto obbligatoria dato che gli altri Gruppi hanno voluto esprimere il loro pensiero in ordine all'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Io sono lieto di constatare che il Gruppo al quale appartengo ha contribuito, direttamente e indirettamente, a migliorare il

progetto presentato dal Ministro che noi dobbiamo ringraziare, sia perchè ci ha dato l'occasione di discutere questo argomento che appassiona molta parte della nostra popolazione, specialmente della popolazione più povera, sia perchè indubbiamente ha dimostrato tutta la sua buona volontà per venire incontro ai bisogni, ai desideri che sono stati espressi dal Senato a favore dei pensionati. Naturalmente questa legge non può essere che un acconto; guai se noi ci accontentassimo delle leggi che approviamo, sarebbe la fine del progresso. Le leggi che approviamo nel Parlamento sono tutti acconti sul meglio al quale noi tutti dobbiamo aspirare. È il riformismo in azione, è quel gradualismo che a poco a poco migliora le condizioni dei popoli perchè solo così i popoli possono migliorare in modo sicuro le proprie condizioni. Quindi, logicamente, anche per noi non può essere che un acconto.

Io certamente sarei stato molto più lieto se qui, anzichè portare un disegno di legge basato sul sistema dell'assicurazione, si fosse portato un disegno di legge basato sul concetto della sicurezza sociale così come era previsto dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale. Mi rendo conto che la situazione del del Paese è quella che è e purtroppo non è nella nostra facoltà poterla modificare con un voto. Auguriamoci che a poco a poco il Paese riesca a darsi una sua economia capace di andare incontro a queste esigenze dei lavoratori, di quelli che hanno bisogno dell'assistenza dello Stato; quindi votando questo disegno di legge compiamo un atto di fede nell'avvenire d'Italia, augurandoci — ed io ne ho la profonda sicurezza — che il Ministro faccia tutti gli sforzi necessari per portarci al più presto possibile nuove proposte che migliorino ancor più le condizioni dei pensionati. Tale convinzione traggo dalla passione che il Ministro ha portato nella discussione di questo progetto, dimostrando la sua competenza nella materia (*applausi dal centro*) e il desiderio di andare incontro ai bisogni della classe lavoratrice.

Ho conosciuto il Ministro attuale quando ero Ministro del lavoro, quando veniva da me in rappresentanza della classe lavoratrice a sostenerne gli interessi. Indubbiamente, gli interessi di questa classe sono ormai legati alla sua coscienza come sono legati alla mia, e credo che questo sentimento l'accompagnerà anche nell'avvenire e lo spingerà a presentarci nel miglior modo possibile e al più presto possibile altri provvedimenti tendenti a migliorare ancor più le condizioni della classe lavoratrice. (*Applausi dal centro*).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Quale presidente della 10ª Commissione, ho preso atto con lieto animo delle dichiarazioni fatte dai rappresentanti dei vari settori. Vorrei però ricordare ai colleghi anche quella che è stata l'opera, sia pure modesta ma continua e tenace, della 10ª Commissione proprio per affrontare e risolvere l'angoscioso problema dei pensionati della Previdenza sociale.

Appena insediata, la 10ª Commissione votò un ordine del giorno in cui richiamava al senso di responsabilità umana Governo e Parlamento e su questa via ha continuato per lungo tempo, ripetendo quelle che erano le sue aspirazioni, che del resto erano quelle del Parlamento e del Paese. E la tenacia della nostra insistenza ha servito: all'esame della 10ª Commissione è venuto l'attuale disegno di legge. Dobbiamo rendere omaggio e ringraziare il Ministro per quello che ha fatto. (*Applausi*). Siamo noi i primi a riconoscere che il disegno di legge che stiamo per approvare non pretende di aver risolto il problema dei pensionati; è un primo passo. Dovremo continuare ancora, anche per affrontare il complesso dei problemi della Previdenza sociale.

Li dovremo affrontare decisamente, perchè è un impegno preciso che abbiamo assunto davanti alla nostra coscienza e davanti al Paese. Consentitemi però che io, nella mia qualità di presidente della Commissione, ringrazi anche coloro che hanno collaborato come me attorno a questo disegno di legge, e mi consentano gli altri che non nominerò di indicare soprattutto alla riconoscenza del Paese e alla nostra gratitudine i colleghi Pezzini, relatore, Monaldi e Grava, che hanno lottato e combattuto per le realizzazioni conseguite. (*Applausi*).

E poichè sono sulla strada dei ringraziamenti, è naturale che io li rivolga all'illustre Presidente della nostra Assemblea. (*I Senatori e i membri del Governo si levano in piedi ed applaudono a lungo all'indirizzo del Presidente*).

Ho finito, però consentitemi che io mi sdoppi un po' in questo momento: se prima ho parlato a nome della 10ª Commissione, non parlerò ma mi rimetterò a quello che ho già detto anche come presidente del Gruppo parlamentare repubblicano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ritiro del disegno di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale ».

Senatore Berlinguer, insiste su questo disegno di legge?

BERLINGUER. Lo ritiro, anche a nome del senatore Fiore.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà allora cancellato dall'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

CINGOLANI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidente, vorrei pregarla di avanzare un poco, nell'ordine dei lavori, il disegno di legge n. 63, presentato dall'onorevole Merlin Angelina, contenuto a pagina 3 dell'ordine del giorno, nel V gruppo dei disegni di legge. È una questione importante, e siamo d'accordo, nel chiedere questa anticipazione, anche con il senatore Boggiano Pico e col senatore Terracini.

PRESIDENTE. Ricordo che tale disegno di legge è stato segnato al penultimo punto dell'ordine del giorno perchè il Senato ne rinviò il prosieguo dell'esame a dopo che la Giunta per il Regolamento avesse deliberato sulla procedura che nel caso specifico si voleva adottare, di affidare cioè alla Commissione competente la redazione degli articoli — sulle direttive e sui princìpi approvati — salvo il ritorno all'Assemblea per l'approvazione dei singoli articoli senza discussione e per la votazione finale con dichiarazioni di voto. Fino ad oggi la Giunta non ha preso una decisione definitiva sulla introduzione nel nostro Regolamento di questa procedura abbreviata che, applicata per la prima volta in fatto dal Senato, fu poi introdotta nell'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati.

Circa la proposta del senatore Cingolani, nulla vieta che si possa rinunziare alla procedura speciale, per la quale il rinvio fu disposto, e che il disegno di legge possa essere discusso con la procedura ordinaria.

CINGOLANI. Propongo allora che il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Merlin Angelina segua la procedura ordinaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, così resta stabilito.

Questo disegno di legge sarà inscritto al *punto terzo dell'ordine del giorno della prossima seduta.*

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere se egli non ritenga opportuno — per non dire doveroso — di riportare l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze nelle condizioni di massima efficienza; in omaggio: alla economia, alla garanzia del prodotto ed alla utilizzazione di mano d'opera (prima quella di coloro che già furono dipendenti dell'Istituto in parola) (407).

MARIOTTI.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e l'interpellante e senza discussione.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 4 marzo, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento del casellario giudiziale (815-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro (1771).

4. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. SANTERO ed altri. — Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (2141).

III. Seguito della discussione dei seguenti di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (1822).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 14,40).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCLXXIV SEDUTA (23 FEBBRAIO 1952)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BEI Adele (MERLIN Angelina, PALUMBO Giuseppina, MONTAGNANA Rita, GRISOLIA, CALDERA, MASSINI). — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali un istituto di diritto pubblico come la Banca d'Italia, sottoposto al controllo e alla vigilanza dello Stato, non applica nei riguardi della proprie dipendenti le norme della Costituzione circa l'equiparazione del tràttamento economico al personale maschile, come già in atto presso gli altri enti pubblici, provocando una agitazione fra le duemila dipendenti dell'Istituto (1968).

RISPOSTA. — Il totale degli elementi femminili dipendenti dalla Banca d'Italia, anche a voler comprendere le operaie delle officine Carte-valori, raggiunge complessivamente il numero di 1.200 unità e non di 2.000 come indicato dagli onorevoli interróganti. Ma se si considerano gli elementi femminili di ruolo della categoria impiegatizia, esse raggruppano solo 495 elementi.

La questione che li riguarda ha già trovato una soluzione di massima e formato oggetto di un preliminare accordo sindacale in data 3 novembre 1949.

Con tale accordo si è infatti convenuto che l'amministrazione della Banca avrebbe esaminato le singole posizioni del personale femminile agli effetti di stabilire se e quali elementi fossero nelle condizioni di poter beneficiare della richiesta equiparazione economica al personale maschile di pari grado, tenendo conto naturalmente delle rispettive funzioni o rendimenti.

Data la complessità della questione, non scevra di sperequazione ed incongruenze, il Comitato esecutivo dell'organizzazione sindacale chiese, nel novembre 1950, la sospensione delle trattative.

Invero, nonostante l'identità della denominazione dei gradi, le funzioni sono profondamente diverse; ad esempio nella categoria delle applicate sono comprese le dattilografe, che compiono un lavoro ben specificato e diverso da quello degli elementi maschili (applicati).

A conferma si può citare che in una relazione del Comitato stesso, datata 15 novembre 1950, si è rilevato che « premesso che l'equiparazione ha carattere puramente economico ed è condizionata alla parità di funzioni e rendimento, si deduce che la stessa richiede il preventivo vaglio di merito per ogni singolo elemento alla stregua dei due fattori essenziali, difficili a ponderarsi: funzioni e rendimento ».

Anche la diversità dei titoli di studio interferisce su questo problema.

La Banca è stata richiesta dal nuovo Comitato esecutivo di riprendere le discussioni al riguardo e la stessa ha sottoposto un nuovo schema di accordo alle organizzazioni sindacali. Ad ogni modo la questione non è stata trascurata e probabilmente potrà chiudersi presto.

Si può intanto notare che la sua estensione non è affatto quale risulta dall'interrogazione, dato che pochi elementi potranno beneficiare della cosiddetta parificazione, mentre è tuttora assicurato in via assoluta a tutto il personale femminile presso la Banca d'Italia sia in attività di servizio e sia in pensione un trattamento economico veramente cospicuo.

Il Ministro
VANONI.

BERLINGUER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali, all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, inviò una circolare telegrafica ai capi degli uffici giudiziari disponendo che

non venissero confermati in servizio i commessi autorizzati che avevano superato i 65 anni e quelli che erano pensionati dello Stato (disposizione che fu poi revocata solo per quest'ultima categoria) e ciò in aperto contrasto con gli articoli 152 e 161 della legge citata e con l'applicazione che a tali norme avevano già dato i capi degli uffici giudiziari proponendo per la conferma anche tali commessi. Si rileva che la disposizione ministeriale, oltre a mettere sul lastrico funzionari che continuavano a compiere ottimo servizio, cagiona gravi inconvenienti all'amministrazione della giustizia in numerose sedi in cui si vanno già verificando notevoli ritardi nella notificazione degli atti (2066).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che il Ministero di grazia e giustizia, anche a seguito di proposta di alcuni Primi Presidenti di Corte di appello, non ha ritenuto opportuno confermare in servizio quei commessi autorizzati che il 5 novembre 1951, data di pubblicazioni della legge 18 ottobre 1952, n. 1128, avevano compiuto i 65 anni di età.

Tale esclusione dalla conferma in servizio e dalla nomina di aiutante ufficiale giudiziario è stata disposta nei confronti di tutti i commessi autorizzati, di età superiore ai 65 anni, sia che fruissero di pensione sia che ne fossero sprovvisti.

Il provvedimento è stato adottato in base a criteri di carattere generale e va posto in relazione alle norme del disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato il 10 settembre 1951, col quale si stabilisce che gli impiegati civili di ruolo dello Stato, al compimento del 65° anno di età, sono collocati a riposo. Poichè gli aiutanti ufficiali giudiziari sono, sotto molti aspetti, equiparati agli impiegati dello Stato, è sembrato opportuno attenersi, anche nei loro confronti, alle direttive seguite dal Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni.

Comunque, è da far presente che gli interessati hanno proposto, avverso il provvedimento di questo Ministero, ricorso al Consiglio di Stato e sembra pertanto opportuno attendere la pronunzia che in proposito andrà ad emettere il detto organo giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BERLINGUER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se e quando intenda dare più ampia utilizzazione alla stazione Roma-Tiburtina che è costata somme ingenti per essere ricostruita e modernamente sistemata e che resta ancora quasi completamente inattiva, mentre il suo uso varrebbe a decongestionare il traffico irrazionalmente accentrato nella stazione Termini e a favorire i sempre più popolosi quartieri adiacenti e le vicine borgate (2067).

RISPOSTA. — È già allo studio presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato il programma di limitazione a Roma-Tiburtina di treni locali, per alleggerire il servizio di Roma-Termini, ed in proposito sono anche in corso intese col municipio di Roma per la sistemazione dei servizi filotramviari.

Il programma di cui sopra si ritiene di poterlo attuare col nuovo orario generale dei treni che andrà in vigore il 18 maggio p. v.

Il Ministro
MALVESTITI.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il Governo si proponga di differire ancora le elezioni amministrative in Roma e nel Lazio e se risulti esatto che un autorevole uomo politico della Democrazia cristiana avrebbe dichiarato recentemente che, dinanzi all'isolamento in cui il suo partito si è trovato nell'ultimo voto di fiducia alla Camera ed al malcontento sempre più diffuso fra gli statali, particolarmente numerosi in Roma, appariva opportuno tale differimento (2099).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Presidente del Consiglio dei ministri:

il Governo non ha il proposito attribuitogli.

Esatta o non esatta la dichiarazione attribuita ad un parlamentare, il Governo non è tenuto a risponderne.

Il Ministro
SCELBA.

BOSCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, considerato: *a)* che il Pirotecnico di Capua, per esemplare laboriosità delle maestranze e spiccate capacità dei dirigenti, è tra

gli stabilimenti più idonei alla produzione cui è destinato; *b*) che, dopo l'8 settembre 1943, furono licenziati in massa tutti i 5.000 operai addettivi, mentre negli stabilimenti dell'Italia settentrionale non solo non si procedette al licenziamento degli operai assunti prima dell'armistizio, ma si mantennero in servizio anche i lavoratori assunti dal sedicente governo della repubblica sociale; *c*) che, per la considerazioni obiettive di rendimento degli operai e di idoneità di attrezzature dello stabilimento di Capua, sembra equo riconoscere a quest'ultimo una priorità nelle assunzioni di operai, qualora fosse necessaria una maggiore produzione, e ciò anche per la considerazione che la fabbricazione privata riesce più costosa per lo Stato, essendo ovviamente maggiorata dalle indispensabili e cospicue spese di vigilanza, controllo e collaudo durante e dopo la produzione; non ritenga il caso di procedere a nuove assunzioni di operai presso il Pirotecnico di Capua, e ciò sia pure con contratto temporaneo e per il tempo strettamente necessario alle obiettive necessità di produzione per l'Esercito. L'interrogante attira inoltre l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità di non lasciare isterilire la tradizione della specializzazione operaia che si trasmetteva di padre in figlio negli stabilimenti militari, come sta avvenendo per la rigida applicazione del divieto di nuove assunzioni, che importa il mancato rimpiazzo degli operai collocati a riposo per limiti di età (2014).

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione dell'onorevole Bosco si comunica che, alla data dell'8 settembre 1943, presso il Pirotecnico di Capua erano in forza 4.132 operai, i quali, in seguito ai noti eventi bellici, furono licenziati con provvedimento di carattere generale.

Dopo la liberazione, il Pirotecnico in parola riprese in parte la propria attività, e provvide direttamente alla assunzione del personale necessario.

Attesa, però, la ridotta attività lavorativa dello stabilimento, detto Ente riassunse solo un'aliquota degli operai in servizio alla cennata data dell'8 settembre 1943, aliquota che attualmente ammonta a 747 unità.

Per quanto concerne la situazione verificatasi nell'Italia settentrionale, si precisa che, per il disposto della circolare n. 412, in data 3 luglio 1945, tutte le maestranze del Nord dipendenti dall'Esercito furono licenziate sotto la data del 1° maggio 1945, per diminuzione di lavoro.

Detta circolare, però, al fine di garantire una rapida riorganizzazione ed un adeguato funzionamento dei vari servizi, autorizzava gli enti interessati a riassumere, in relazione alle esigenze di servizio, e senza tener conto della data di prima assunzione, il personale licenziato, fatta eccezione per quegli elementi che avessero rivestito qualifiche fasciste o di cui fosse notoria la collaborazione con i nazi-fascisti.

Per quanto si riferisce poi alla proposta formulata dall'onorevole interrogante in merito all'assunzione di nuovi operai (specializzati) per il Pirotecnico in questione si fa presente che la situazione numerica del personale operaio, considerato nel suo complesso, attualmente in servizio presso i dipendenti stabilimenti militari, non consente, almeno per il momento, di procedere a nuove assunzioni in misura sensibile. Si informa, però, che verso la fine del mese di marzo del 1951 si è potuta autorizzare l'assunzione di alcuni operai specializzati, dei quali cinque presso il Pirotecnico di Capua (tre tornitori di precisione, un tornitore comune, un incisore) e si prevede l'assunzione di alcuni operai specializzati, sei dei quali verrebbero assegnati allo stesso Pirotecnico.

L'onorevole interrogante ha infine osservato che dovrebbe preferirsi la lavorazione presso gli stabilimenti militari anzichè affidare la fabbricazione dei materiali occorrenti all'industria privata, in quanto quest'ultima « riesce più costosa per lo Stato, essendo ovviamente maggiorata delle indispensabili e cospicue spese di vigilanza, controllo e collaudo durante e dopo la produzione ».

A tal riguardo si precisa quanto segue:

1) gli stabilimenti militari provvedono di massima alla produzione del materiale occorrente per l'addestramento (munizioni, artifizi, ecc.), nel quantitativo corrispondente ai normali fabbisogni annui. Alla produzione del materiale destinato a costituire riserva viene invece provveduto a mezzo dell'industria privata.

La necessità di ricorrere, secondo quanto sopra esposto, alla industria privata deriva dalla opportunità di lasciare all'industria privata la produzione, almeno parziale, di determinati materiali (ad esempio le cartucce) in modo da assicurare, in caso di necessità, una produzione eccedente i normali fabbisogni, al

che, ovviamente, può provvedersi rapidamente e facilmente solo nel caso che esistano stabilimenti privati già attrezzati e maestranze specializzate.

In molti casi è apparso ed appare opportuno ricorrere alla collaborazione dell'industria privata anche nel campo degli studi attinenti a produzioni di carattere non riservato, dato che talune industrie dispongono di uffici tecnici di provata capacità, all'esperienza dei quali si è dimostrato spesso sommamente utile fare ricorso.

Per i motivi sopra esposti l'Amministrazione militare nel provvedere ad assicurare i propri fabbisogni di materiali non può tener conto soltanto della convenienza economica, ma deve anche tenere presenti eventuali imprevedibili esigenze alle quali non si renderebbe in nessun caso possibile far fronte esclusivamente per mezzo dei propri stabilimenti.

Il Ministro
PACCIARDI.

BRASCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dovere finalmente concordare decisioni e provvedimenti allo scopo di liberare il nuovo palazzo di Giustizia di Forlì dalle numerose famiglie che ci si installarono durante la guerra, dando alle medesime diverso ricovero e sistemazione mediante la costruzione di « popolarissime », in zone adatte e periferiche come già prospettato dalle autorità locali.

Si renderebbe così possibile dare agli uffici giudiziari adeguata, decorosa sistemazione eliminando dal centro cittadino lo sconcio e lo scandalo di un agglomeramento caotico di povera gente meritevole delle migliori attenzioni e rendendo libero per altri usi il palazzo oggi adibito per l'amministrazione della Giustizia (1848).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante, anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, che gli uffici giudiziari di Forlì potranno essere trasferiti nel nuovo palazzo di Giustizia quando l'edificio sarà ultimato e la parte già costruita sarà liberata dalle 150 famiglie di senza tetto, che attualmente la occupano.

Nell'intento di rendere attuabile tale trasferimento sono stati di recente concessi all'Istituto autonomo per le case popolari 90 milioni per la costruzione di quarantotto alloggi e sono stati predisposti progetti per 120 milioni di lavori, a seguito dei quali sarà dato un alloggio alle 150 famiglie di cui sopra e queste potranno così lasciare il palazzo di Giustizia.

Di più difficile soluzione si presenta invece il problema concernente il completamento della costruzione, in quanto la spesa per il finanziamento dei relativi lavori si aggira intorno agli 800 milioni ed essa non potrà essere sostenuta con i mezzi ordinari del bilancio, ma sarà necessario promuovere un apposito provvedimento legislativo, previ accordi con il Ministero del tesoro.

Posso comunque assicurare che nulla sarà trascurato perchè, nei limiti del possibile, possa presto essere realizzata l'aspirazione dell'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BRASCHI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i precisi programmi di esplorazione di lavori e di sfruttamento minerario nelle provincie di Pesaro e di Forlì con particolare riguardo ai giacimenti di zolfo, lignite e petrolio e con riferimento alle concessioni e autorizzazioni in corso e in pendenza (2062).

RISPOSTA. — Questo Ministero fa presente quanto appresso:

1) *Zolfo.* — In applicazione della legge 12 agosto 1951, n. 748, con la quale i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro sono stati autorizzati a concedere finanziamenti per 9 miliardi di lire alle Aziende zolfifere per la esecuzione di lavori di riorganizzazione e sviluppo delle miniere, sono state presentate, tra le altre, quattro istanze di finanziamento da parte di ditte esercenti miniere di zolfo nelle provincie di Pesaro e Forlì.

Tali istanze, concernenti essenzialmente la ripresa — previa esecuzione dei necessari lavori di ricerca — di antiche miniere oggi inattive, saranno quanto prima sottoposte all'esame dell'apposita Commissione tecnico-economica costituita a termini della legge sopra citata.

Sempre in applicazione della suddetta legge, l'Ente zolfi italiani sta predisponendo il programma di ricerche per la esecuzione del quale è stato disposto il contributo dello Stato di 950 milioni di lire.

Tale programma dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ministero che non mancherà di tener presente l'opportunità che l'attività ricercatrice dell'Ente zolfi italiani interessi anche le zone zolfifere delle Marche e della Romagna.

Un vasto programma di ricerche è in corso da parte di Società private e benchè i primi risultati non abbiano dato esito del tutto soddisfacente, si ha motivo di ritenere che le ricerche saranno proseguite ed intensificate per il grande interesse che il prodotto presenta.

La necessità di potenziare le ricerche nelle Marche-Romagna è stata presa nella dovuta considerazione da questo Ministero, il quale non mancherà di eseguire, di spronare e di controllare, come per il passato, l'attività dell'Ente zolfi e delle aziende interessate alle ricerche.

2) *Lignite.* — Nel settore ligniti l'attività mineraria in provincia di Forlì e di Pesaro si riduce ai due soli permessi di ricerca « Montefitti » e « La Piscaia », entrambi in comune di Sogliano sul Rubicone (Forlì), accordati nel novembre scorso, su determinazione del distretto di Bologna per un totale di 72 ettari.

Stante i risultati finora conseguiti sull'entità di lignite esistente, le ricerche relative non sembrano suscettibili di sviluppo.

3) *Petrolio.* — Nella zona di Bagno di Romagna (provincia di Forlì) e precisamente nell'alta Valle del Savio furono accordati, prima della guerra, sette permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi per una estensione di oltre 9 mila ettari. I lavori di perforazione ivi eseguiti dettero modesti risultati, non molto dissimili da quelli ottenuti in altre zone appenniniche, favorevolmente indiziate ad idrocarburi per manifestazioni superficiali.

Trattasi di una zona dove l'imponente di astrofismo e la mancanza di sufficiente copertura protettiva hanno portato ad una notevole degradazione dei giacimenti di idrocarburi preesistenti ai movimenti orogenetici che formavano il rilievo appenninico; e, perciò, non sono da attendersi vistosi risultati dalle ricerche.

Di dieci pozzi perforati a suo tempo, quattro dettero negli anni 1942 e 1943 una produzione di petrolio che assommò complessivamente a tonnellate 115 circa.

Dopo la guerra, individuate le aree di effettivo interesse minerario, la Società idrocarburi nazionali, esercente dei permessi, ha chiesto una riduzione e diversa delimitazione del campo entro cui proseguire i lavori. Precisamente, su richiesta della detta Società, i permessi sono stati ridotti a due per una estensione totale di 3.582 ettari e successivamente trasferiti ad altra impresa dotata dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

Oltre ai citati permessi esistono altri due gruppi di permessi, sempre in provincia di Forlì, di cui uno per ettari 8.980 assegnato alla Società petrolifera italiana, ove sono stati eseguiti rilievi geologici e geofisici ed un pozzo trivellato con esito negativo, e l'altro per ettari 4.696 assegnato alla Società idrocarburi nazionali anch'esso oggetto di prospezioni geologiche e geofisiche.

In provincia di Pesaro sono stati recentemente accordati due permessi per idrocarburi aventi una estensione complessiva di oltre 12 ettari.

Il Ministro
CAMPILLI.

BRASCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il programma dei lavori di completamento e ricostruzione della ferrovia Faenza-Firenze (ordine e portata dei lavori, itinerario ecc.) che tengono in ansiosa attesa le popolazioni interessate (2064).

RISPOSTA. — La ricostruzione del tronco Firenze-Marradi della linea Firenze-Faenza, che ha subìto danni ingenti e che è tuttora fuori esercizio, richiede la spesa di oltre due miliardi di lire.

L'Amministrazione riconosce la opportunità della riapertura al traffico del tronco anzidetto, sia per ragioni tecniche e strategiche, sia anche per valorizzare il tronco di già riattato,

Marradi-Faenza, che è la continuazione del tratto Firenze-Marradi.

Mancano però nella parte straordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato gli stanziamenti per la intera somma all'uopo occorrente.

Allo scopo tuttavia di allacciare il centro abitato di San Piero a Sieve con il resto della rete, si è di recente stabilito di ripristinare il tronco San Piero a Sieve-Borgo San Lorenzo con una spesa presunta di circa 80 milioni.

I relativi lavori saranno prossimamente iniziati e proseguiti con la maggiore celerità consentita.

Non appena sarà possibile ottenere il finanziamento richiesto, anche il resto della linea sarà ricostruito e data la natura dei danni da riparare si può ritenere che l'apertura all'esercizio potrà essere attuata in due od al massimo tre esercizi finanziari.

Il Ministro
MALVESTITI.

BRASCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se di fronte al ripetersi e all'inasprirsi di furti e di delitti sui treni non ritenga necessario ed opportuno ripristinare sui treni medesimi, almeno durante le ore notturne, la sorveglianza ed il controllo della Polizia ferroviaria (2085).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare che da tempo sono state impartite disposizioni ai Capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, perchè, d'intesa con i Commissari compartimentali di pubblica sicurezza, siano intensificati i servizi di scorta già esistenti o ne siano istituiti di nuovi su quei treni ove si verifichi la lamentata recrudescenza di furti o di altri delitti.

Il Ministro
MALVESTITI.

CANALETTI GAUDENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in quale maniera si intenda provvedere alla mancanza di personale necessario all'Istituto centrale di statistica per lo spoglio e la elaborazione dei dati relativi al censimento demografico ed a quello industriale e commerciale. dato che il personale recentemente messo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni si è rivelato numericamente insufficiente e, in generale, qualitativamente inadatto; e dato che ogni ulteriore ritardo, oltre a diminuire il prestigio della statistica ufficiale italiana, toglierebbe ai dati elaborati gran parte della loro attualità e del loro interesse (2091).

RISPOSTA. — Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti, la legge 2 aprile 1951 stabilì, all'articolo 13, che l'Istituto centrale di statistica potesse avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche.

Fu particolarmente messa allora in evidenza, in sede parlamentare, l'opportunità di non consentire assunzioni di personale estraneo.

Nella relazione che accompagnò il disegno di legge, poi tramutato nella citata legge numero 291, fu testualmente riferito quanto segue:

« Ad evitare ogni deroga al divieto vigente per le assunzioni non di ruolo, si è ritenuto opportuno prevedere la facoltà di distaccare presso l'Istituto centrale di statistica personale di altre amministrazioni ».

In esecuzione della legge citata e nello spirito di essa, chiaramente illustrato nelle parole sopra riferite, la Presidenza del Consiglio con circolare del 1° agosto 1951 dettò, fra l'altro, opportune disposizioni per i distacchi, presso l'Istituto centrale di statistica, del personale di altre amministrazioni. Ma urgendo ormai l'opera di questo personale e non avendo le amministrazioni fatto che poche designazioni, assolutamente inadeguate alle occorrenze, fu convocata, il 26 settembre 1951, una riunione dei Direttori generali del personale delle varie amministrazioni, che fu presieduta dal sottoscritto Sottosegretario. In essa furono fissati i criteri per le designazioni del personale da distaccare.

Per ribadire le necessità illustrate nella predetta riunione fu diramata, il 4 ottobre, una nuova circolare, qui allegata, con la quale si precisò che, di intesa col Ministero del tesoro, nei confronti del personale distaccato all'Isti-

tuto centrale di statistica sarebbero stati autorizzati la prestazione e il relativo compenso per lavoro straordinario nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni, a parte congrui compensi speciali in favore di quanti si sarebbero distinti nell'adempimento delle funzioni affidate.

Questa azione stimolatrice, concretatasi nella convocazione dei Direttori generali del personale e nella circolare del 4 ottobre, fu integrata da opportune sollecitazioni presso le singole amministrazioni.

Dai dati pervenuti risulta che in complesso furono messe a disposizione dell'Istituto centrale di statistica 284 unità.

Frattanto, veniva comunicato alla Presidenza del Senato (il 26 ottobre 1951) un disegno di legge di iniziativa del senatore Fortunati (atto n. 1962), tendente sostanzialmente a modificare l'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con l'autorizzazione ad assumere, in difetto del personale da distaccare da altre amministrazioni, personale « avventizio diurnista ».

Detto disegno di legge veniva approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre; ma, passato alla Camera dei deputati (atto n. 2431), il disegno di legge incontrò talune difficoltà, e ricevette in particolare il parere contrario della I Commissione permanente, la quale propose una serie di emendamenti idonei a procurare al servizio di statistica il personale necessario senza, peraltro, derogare al divieto di assunzione di personale avventizio: e ciò, nello spirito della legge 2 aprile 1951, n. 291.

Secondo detto emendamento, per provvedere alle necessità dell'Istituto, potrà farsi ricorso:

a) all'opera di personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa col Ministro del tesoro e col Ministro della pubblica istruzione;

b) all'opera di personale, attualmente non utilizzato, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro del tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

c) all'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, d'intesa col Ministro del tesoro;

d) all'opera di personale dell'amministrazione dello Stato e di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio nelle ore pomeridiane, e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedano di rendere prestazioni straordinarie giornaliere, fino a 100 ore al mese, in ragione di 4 ore giornaliere.

Il personale di cui alla lettera *e*) sarà a tal fine autorizzato con provvedimento delle rispettive amministrazioni e sarà retribuito con i compensi orari previsti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive sue modificazioni. Ad esso si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti.

Da quanto si è esposto risulta evidente che il Governo ha fatto tutti gli sforzi per offrire all'Istituto di statistica il personale necessario, per la esatta esecuzione della legge citata, la quale tanto più facilmente potrà essere osservata, se l'approvazione da parte del Parlamento dell'emendamento citato amplierà le categorie di personale cui fare ricorso per il reclutamento del numero di impiegati richiesto.

Rendendosi conto delle necessità segnalate dall'onorevole interrogante, il Governo non mancherà di proseguire nella sua azione, diretta a porre l'Istituto centrale di statistica in condizioni idonee al migliore assolvimento degli importanti servizi relativi alle operazioni dei recenti censimenti.

Per le ragioni ampiamente illustrate nella circolare del 4 ottobre, sarebbe auspicabile che ciò avvenisse mantenendo fermo il divieto di assunzioni di personale non di ruolo, che sembra dover essere uno dei cardini dell'azione in corso per la riforma della pubblica amministrazione.

Comunque, il Governo si rimetterà alle soluzioni che il Parlamento, nella sua sovranità,

riterrà di adottare sulla proposta di legge del senatore Fortunati.

Il Sottosegretario di Stato
LUCIFREDI.

CARBONARI (DONATI, GORTANI, GELMETTI, BRAITENBERG, CARELLI, OTTANI, GRAVA, FARIOLI, CIAMPITTI, CANALETTI GAUDENTI, RAFFEINER, DE LUCA, TURCO, PASQUINI, SAGGIORO, MOTT e BENEDETTI Luigi). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se loro consta che le fabbriche e i commercianti di solfato di rame detengono buone scorte di detta merce, che viene sottratta al consumo in previsione di aumento di prezzo in un prossimo futuro; mentre è ancora fortissimo il bisogno di tale prodotto in vaste zone viticole d'Italia, specialmente dopo le recenti disastrose grandinate, e se non credano conveniente e urgente provvedere al blocco del prezzo attuale per procedere quindi al reperimento e all'ammasso di detta merce, onde preservare l'agricoltura nazionale da un esoso esagerato sfruttamento (1816).

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dalle S. V. onorevoli questo Ministero fa presente quanto appresso:

1) valutato in 800.000 quintali il fabbisogno nazionale di solfato di rame per la campagna 1951-52, è stato predisposto ed è in corso di attuazione il piano per l'approvvigionamento e la lavorazione delle 21.000 tonnellate di rame *blister*, occorrenti per la produzione del solfato.

Dei suddetti 800.00 quintali di prodotto solo 35.000 quintali sono riservati ad usi industriali, mentre tutto il restante affluirà ai settori agricoli. Attualmente, è immesso al consumo il contingente di solfato di circa 200.000 quintali necessario per i trattamenti invernali;

2) assicurato in tal modo il soddisfacimento del completo fabbisogno dell'agricoltura, si ritiene che non debbano manifestarsi preoccupazioni tali da giustificare un provvedimento di blocco del solfato di rame che non potrebbe non dar luogo a tutti gli inconvenienti che, come da esperienza del passato, si accompagnano sempre a discipline vincolistiche;

3) per quanto riguarda il prezzo del prodotto in esame, si premette che lo stesso viene stabilito con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi per ogni singola campagna, e, quindi, lo stesso non può subire arbitrarie alterazioni.

Eventuali infrazioni sono perseguibili a termini di legge.

Il Ministro
CAMPILLI.

CARELLI (ELIA). — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, se, al fine di non turbare la confortante ripresa degli investimenti nel settore dell'edilizia privata e di favorire l'iniziativa dei piccoli risparmiatori con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione e di rendere operante la legge 10 agosto 1950, n. 715, che detta norme per la costituzione del « Fondo per l'incremento edilizio », non ritenga opportuno e necessario assegnare alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge predetta — legge Aldisio — i dieci miliardi stanziati per il corrente esercizio (2015).

RISPOSTA. — La legge 10 agosto 1950, n. 715, concernente la « costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione », dispone, all'articolo 1, sia l'utilizzo di una prima rata di dieci miliardi di lire, con contropartita sul fondo E.R.P., da valere sulle disponibilità ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-1949, sia ulteriori assegnazioni sino a 15 miliardi di lire, sull'ammontare del conto speciale che sarebbe venuto a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.

La prima *tranche* di dieci miliardi di lire fu iscritta nel bilancio dell'esercizio 1950-51 al capitolo 674-*quinquies* e versata in data 4 luglio 1951 in un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, a disposizione degli Istituti di credito fondiario ed edilizio, con possibilità di prelievo in relazione alla presentazione dei provvedimenti autorizzativi dei mutui.

L'ulteriore importo, di 15 miliardi di lire, facente carico agli esercizi 1950-51 e 1951-52, è stato limitato, per l'esercizio 1950-51, ad una seconda rata di dieci miliardi di lire, in attesa di conoscere le eventuali disponibilità realizzabili nell'esercizio 1951-52, in rapporto ai restanti cinque miliardi di lire.

Della seconda « rata » di dieci miliardi di lire — anch'essa iscritta nel bilancio 1950-51 al capitolo 674-*quinquies* — la contropartita di lire tre miliardi è stata prelevata dal fondo lire E.R.P. il 22 ottobre scorso e degli altri sette miliardi di lire è stata chiesta, in data 22 novembre l'autorizzazione per il prelevamento, che ha consentitò nel mese di dicembre di fare affluire anche quest'ultima somma al già citato conto corrente.

Alla data del 30 novembre 1951 erano state esaminate 1.786 domande per costruzioni edilizie, per un importo complessivo di 22.783.835.403 di lire; di esse ne sono state approvate 1.127, con una assunzione di impegni per lire 12.164.585.800.

Le convenzioni previste dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 715, fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, sono state stipulate in data 13 novembre 1951, ed i relativi decreti di approvazione sono stati registrati alla Corte dei conti il 24 dello stesso mese.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

CARELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con i fondi residuati dalle leggi 8 marzo 1949, n. 75, e 5 settembre 1951, n. 902, nei confronti del piccolo naviglio da cabotaggio e della pesca, la cui attività ha così chiara importanza nella economia del Paese, tenuto anche conto delle perdite subìte durante la guerra e della necessità di provvedere al rinnovamento di tale naviglio in base alle nuove esigenze (2107).

RISPOSTA. — Con la legge 5 settembre 1951, n. 902, allo scopo di provvedere al completamento ed alla integrazione del programma di nuove costruzioni navali, secondo le disposizioni delle leggi 8 marzo 1949, n. 75 e 15 maggio 1950, n. 348, venne autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni che è stata ripartita come segue:

lire 4.300 milioni per la costruzione di una turbonave per trasporto passeggeri da 25.000 tonnellate di stazza lorda per conto della Società « Italia », in corso di costruzione presso il Cantiere « Ansaldo » di Genova;

lire 2.700 milioni accantonati per la costruzione di 12 cacciabalene da 500 tonnellate di stazza lorda ciascuno per conto della Società « Antartide », già ammessa ai benefici di legge. I relativi lavori saranno assegnati ai cantieri appena la Societa avrà provveduto a perfezionare le pratiche attualmente in corso inerenti al finanziamento della flotta baleniera.

La rimanente somma di lire 1.600 milioni è stata così suddivisa:

lire 100 milioni quale ammontare presunto del contributo sui materiali per la riparazione della motonave « Nino Bixio » della Cooperativa « Garibaldi » in base all'articolo 18 della legge n. 75 citata;

lire 56.465.000 accantonate per la costruzione di una motonave da 400 tonnellate di stazza lorda assegnata all'ultimo raggruppamento di sinistrati totali in base all'articolo 23 della legge n. 348 che modifica l'articolo 26 della legge n. 75;

lire 900 milioni accantonati per la demolizione di navi da cabotaggio in legno e la ricostruzione di navi da cabotaggio in ferro da 500 e 1.000 tonnellate di stazza lorda. Per tali lavori è stato necessario predisporre apposito disegno di legge, ora all'esame dei vari Ministeri interessati. Tale provvedimento legislativo, che risponde pure ad insistenti richieste delle categorie interessate, mira ad agevolare quei piccoli armatori che hanno bene meritato per il contributo dato con le loro navi sia durante la guerra che nell'immediato dopoguerra e che ora si trovano con le loro piccole navi antiquate in legno, in disarmo perchè non più rispondenti alle attuali esigenze. Lo Stato non poteva, come non può, restare inoperoso di fronte al travaglio della suddetta categoria che con i propri mezzi sorpassati non può sopportare gli oneri attuali dell'esercizio di tali navi

in legno, per cui occorre favorire l'eliminazione del naviglio che ha superato una certa età e la sua sostituzione con navi rispondenti alle esigenze moderne dei traffici.

Da accertamenti effettuati è risultato che il naviglio da demolire ammonta a circa 14.700 tonnellate di stazza lorda e con i fondi sopraindicati di lire 900 milioni potrà essere provveduto alla costruzione di sette mila tonnellate di stazza lorda circa di navi nuove in ferro con un contributo a fondo perduto di circa 130 mila lire per tonnellata di stazza.

La ricostruzione, pertanto, del naviglio da cabotaggio potrà essere iniziata dopo che il cennato provvedimento verrà perfezionato.

Per quanto riguarda il settore pesca, coi fondi a disposizione in base alla legge n. 902, è stato possibile venire incontro alla categoria interessata sia con la costruzione di nuove unità, sia con il miglioramento di quelle esistenti.

Infatti, per la costruzione di nuove unità sono state stanziate lire 290.160.000 di cui lire 200 milioni per la costruzione di circa venti motopescherecci di qualità in base all'articolo 2 della legge n. 75 che prevede un contributo non superiore al 50 per cento del costo e lire 90.160.000 per la costruzione di circa 170 pescherecci in base all'articolo 27 che prevede un contributo in relazione al quantitativo del materiale impiegato nella costruzione.

Ora, se si tien conto che con i fondi della legge n. 75 è stata autorizzata la costruzione di un complesso di 188 pescherecci, con i nuovi stanziamenti tale flotta sarà incrementata di altre 190 unità di vario tonnellaggio, per un complesso, quindi, di 378 pescherecci di vario tipo che si può ritenere soddisfacente in relazione alle attuali necessità.

In merito al rinnovamento del naviglio esistente, con i fondi della legge n. 902, è stata già autorizzata, in base all'articolo 15 della legge n. 75, la sostituzione di 66 apparati motori per un totale di H.P. 6.912 che comporta un contributo a fondo perduto di lire 115.865. 880 e lire 15.000.000 per la installazione di apparecchi ausiliari su 77 unità circa.

Inoltre, sono stati stanziati lire 39.217.000 per la riparazione di circa 166 pescherecci in base all'articolo 18 della legge n. 75.

Per la ricostruzione ed il miglioramento dei motopescherecci con i fondi a disposizione della legge n. 902 sono stati assegnati quindi lire 460.242.880.

Con lo stanziamento predetto di lire 8.600 milioni sono stati impegnati, come sopra accennato, complessivamente lire 8 miliardi e 516.707.880 e la rimanenza di lire 83.292.120 è stata pure impegnata per le costruzioni già ammesse ai benefici delle leggi n. 75 e n. 348 che avevano uno scoperto di pari importo.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

CASO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come intenda provvedere all'assegnazione di fondi all'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, in liquidazione, per evitare che, a distanza di vari anni, non si riesca a soddisfare le meritate competenze e le indennità al personale (1851).

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) — soppressa con legge 26 aprile 1945, n. 367 — dopo aver provveduto inizialmente e solo in parte al pagamento delle varie competenze di licenziamento al proprio personale fu costretta a sospendere tali erogazioni mancando dei necessari mezzi finanziari, in quanto le passività superano largamente le attività patrimoniali.

Successivamente è stato provveduto alle necessità più urgenti della gestione di liquidazione dell'A.N.E.E.A. mediante anticipazioni eccezionalmente consentite dagli altri enti economici dell'agricoltura, anch'essi in liquidazione, nei limiti dele loro disponibilità.

Poichè a tale sistema che ha ormai raggiunto il limite delle possibilità, non può farsi ulteriore ricorso, questo Ministero ha dovuto considerare la necessità di impostare la soluzione del problema da un punto di vista complessivo e cioè su una base unitaria per tutti gli enti economici e per la loro Associazione.

La questione è tuttora allo studio per l'adozione di provvedimenti atti ad avviare l'intero problema ad una sollecita e soddisfacente risoluzione.

Il Ministro
FANFANI.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, anche in relazione alle dichiarazioni di eminenti clinici al « Giornale d'Itala » intorno alle ricerche e agli studi sul cancro della dottoressa Fonti Jolles, non si debbano disporre rigorosi accertamenti scientifici e indagini accurate dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, tendenti a precisare il valore delle ricerche e la attendibilità delle convinzioni della dottoressa Fonti che le ha dichiarate (2068).

RISPOSTA. — Per l'onorevole Presidente del Consiglio si risponde quanto segue:

Com'è noto, le disposizioni per l'impiego sull'uomo dei sieri, vaccini ed affini non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini, sono contenute nell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2762. Il Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — con circolare n. 20300.2 AG/6234 del 24 febbraio 1934, in considerazione che le richieste di applicazione sull'uomo di nuovi rimedi curativi e profilattici, anche di quelli di cui si mantiene segreta la formula di composizione, si erano grandemente accresciute negli ultimi anni, ritenne opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di talune norme cautelatrici e di una prudente disciplina sanitaria in dette applicazioni e nei trattamenti relativi, disciplina che, pur non costituendo ostacolo al progredire incessante della scienza, valga a tutelare nel miglior modo i malati che spesso invocano il trattamento e vi si sottopongono con cieca fiducia.

Premesso che la nostra legislazione non consente nè la vendita di specifici segreti, nè l'applicazione pubblica di trattamenti che comunque si mantengano segreti e che norme più rigorose sono determinate per la produzione e per la vendita dei prodotti biologici, sieri, vaccini, virus, tossine ed affini, la predetta circolare precisava che, anche per la fase di studio o di sperimentazione, non doveva ritenersi che la applicazione sull'uomo di rimedi e trattamenti, non ancora autorizzati, ed anche di specifici segreti possa farsi senza l'osservanza di precise norme, anche se effettuata da un medico e sotto la responsabilità dello stesso.

Al contrario, qualunque impiego sull'uomo non può eseguirsi all'infuori del controllo della Autorità sanitaria, che deve anzitutto essere certa della innocuità del trattamento e che deve determinare l'osservanza di apposite norme cautelatrici per la salute delle persone sottoposte alle cure.

Ed, appunto, per meglio sancire tale obbligo, è stato stabilito che il trattamento si possa eseguire soltanto in Istituti a carattere ospedaliero o in ambulatori debitamente autorizzati e sottoposti a vigilanza.

Con questa disciplina, cauta e prudenziale, non si pongono aprioristicamente divieti ed intralci agli studi ed alle ricerche di nuovi orizzonti terapeutici ma s'impongono soltanto ai medici delle limitazioni, giustificate dal supremo interesse della tutela della sanità pubblica e dal dovere di curare che non venga ingannata la buona fede del pubblico e dei malati, che vi accorrono con il miraggio di pronte e sicure guarigioni.

Tra le norme cautelatrici emanate con la citata circolare veniva prescritto che « il sanitario il quale intende procedere alla applicazione sull'uomo di rimedi la cui composizione vuol mantenere segreta per il pubblico, ovvero di trattamenti speciali per la cura di determinate affezioni, deve fare motivata domanda al Ministero, indicando il luogo e le modalità con le quali intende attuare l'applicazione.

« La domanda deve essere corredata da notizie, almeno sommarie, sul prodotto in modo da aversi l'assicurazione che l'applicazione di esso nell'uomo non possa, in alcun caso, apportare nocumento.

In ogni modo il sanitario che fa la domanda ed il sanitario che direttamente attende all'applicazione devono dichiarare di assumere intera la responsabilità sull'innocuità del trattamento ».

Ciò premesso, non risulta che la dottoressa Clara Ponti Jolles abbia ottemperato alle suaccennate disposizioni.

La predetta, nell'agosto 1950 ebbe a presentarsi all'ambulatorio dell'Istituto nazionale

per lo studio e la cura dei tumori di Milano dichiarando che del materiale purulento proveniente dal disfacimento di un cancro della vagina di una paziente da lei assistita, era schizzato accidentalmente nella regione intermammaria producendole una lesione che mostrava.

Il sanitario accertava trattarsi di una manifestazione di tipo eritamato papuloso di forma grossolanamente uniforme; tuttavia per aderire alle insistenze dell'interessata, consigliò alla stessa di fare un accertamento istologico; la dottoressa Fonti sembrò accondiscendere, ma in realtà si limitò a richiedere alla Sezione biologica del predetto Istituto, l'esecuzione di una glicemia e di una azotemia che risultarono normali.

Dopo di ciò la dottoressa Fonti, non si fece più vedere, cessando da ogni pubblica manifestazione del suo preteso ritrovato.

Riprese la sua attività nel febbraio del 1951 a Genova, e in tale occasione venne diffidata da quel medico provinciale ed invitata alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Sulla fine del 1951 la dottoressa Fonti ha di nuovo fatto parlare di sè con pubblicità giornalistica che è stata attentamente seguita da questo Alto Commissariato; ma il suo svolgimento non ha offerto la possibilità di un intervento in quanto la dottoressa Fonti, che come studiosa non può ignorare nè la legge nè la prassi, non si è fatta parte diligente, nè ha offerto la documentazione necessaria sulla quale possa esprimersi un consapevole giudizio.

È nelle tradizioni della scienza medica italiana di mettere a disposizione di chiunque possa averne interesse i protocolli degli esperimenti eseguiti, gli eventuali reperti di laboratorio ed in particolare i preparati istologici, le storie cliniche documentate con le generalità complete degli ammalati curati e tutto quanto possa confortare il risultato raggiunto e di accettare in sede idonea (Società mediche, Associazioni scientifiche, Congressi, ecc.) la libera discussione.

È da augurarsi che la dottoressa Clara Jolles Fonti voglia al più presto offrire la documentazione prescritta consentendo così alla Autorità sanitaria la possibilità di intervenire per controllare ed approfondire le indagini presso i propri Istituti specializzati.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere con assoluta esattezza, senza omissioni le quali potrebbero anche essere ripieghi o simulazioni di abili ed esperti contabili, a quanti miliardi ammontano le spese per l'amministrazione fiduciaria della Somalia per ogni sorta di titoli già erogati, o in corso o predisposte da ogni Ministero chiamato a contribuire.

Domando, altresì, risposta alle seguenti domande:

1) quale è il numero dei funzionari, impiegati e dipendenti dell'amministrazione organizzata in Somalia per l'esecuzione del mandato;

2) quale e quanta forza militare è stata trasferita ed è presentemente in Somalia;

3) quali sono gli stipendi, le indennità tutte cumulativamente corrisposte al Capo dell'Amministrazione, a ciascuna categoria di funzionari, impiegati, di ufficiali e capi militari;

4) a quanto ammontano le tasse di passaggio pagate alla Società del Canale di Suez dalla prima spedizione all'ultima di quest'anno effettuata dallo Stato (2089).

RISPOSTA. — Fornisco qui appresso i dati precisi richiesti:

1. « Spese per l'Amministrazione fiduciaria della Somalia per ogni sorta di titolo già erogate o in corso o predisposte da ogni Ministero chiamato a contribuire »:

Spese civili e militari a tutto il 30 giugno 1950 . . .	L.	10.380.000.000
Spese sostenute direttamente dal Ministero della difesa, alla stessa data . .	»	6.148.000.000
Spese previste per l'esecuzione delle clausole finanziarie dell'Accordo di Londra (atti formali ancora in corso)	»	3.200.000.000

Spese per l'esercizio 1950-1951, di cui (*a*) già assegnate lire 2.000.000.000 (*b*) in corso davanti al Parlamento il disegno di legge per la differenza (lire 7.800.000.000) . . L. 9.800.000.000

Spese per l'esercizio 1951-1952 . . . . . » 6.000.000.000

Spese per l'esercizio 1952-1953, iscritte nello stato di previsione spesa M.A.I. per l'esercizio 1952-53 . . » 5.750.000.000

2. « Numero dei funzionari, impiegati e dipendenti dell'Amministrazione organizzata in Somalia per l'esecuzione del mandato ».

(a) *Personale di ruolo o assimilato (alla data 10 dicembre 1951).*

Funzionari di Governo del M.A.I. . N. 62
Funzionari di gruppo *A* dei ruoli tecnici . . . . . » 35
Personale tecnico a contratto tipo equiparato al gruppo *A* . . . . . » 23

Funzionari di gruppo *A* di altre Amministrazioni:

Esteri	N. 3	
Finanze	» 3	
Istruzione pubblica . .	» 9	
Giustizia	» 4	
Tesoro	» 3	
Commercio estero . .	» 2	
		» 24

Funzionari di gruppo *B* e *C* di ruolo:

M.A.I. amministrativi .	N. 52	
» ruoli tecnici . .	» 26	
» a c. t.	» 19	
» a c. t. i.	» 34	
Finanze	» 7	
Istruzione pubblica (maestri)	» 32	
Giustizia	» 8	
Tesoro	» 2	
		» 180
		N. 324

(b) *Carabinieri e guardie di finanza.*

Carabinieri:

Ufficiali	N. 24	
Sottufficiali	» 140	
Carabinieri	» 236	
		N. 400

Guardie di finanza:

Ufficiali	N. 4	
Sottufficiali e guardie .	» 31	
		» 35

(c) *Personale locale.*

Include 357 unità impiegatizie di varie categorie e 197 operai.

(d) *Personale somalo.*

È composto delle seguenti unità: n. 3.867 assegnate ai vari servizi centrali e periferici, compresi capi e notabili, guardie locali, ecc.; numero 1.965 addette ai servizi di polizia, oltre sette ispettori capi nazionali.

3. « Forze militari trasferite in Somalia e forze militari attualmente in Somalia ».

Forza trasferita in Somalia all'atto dell'insediamento: 5.370 unità e cioè:

403 Ufficiali;
812 Sottufficiali;
4053 Graduati di truppa;
102 Civili.

Forza militare presente in Somalia alla fine di dicembre 1951: 1.135 unità di cui:

175 Ufficiali;
250 Sottufficiali;
680 Truppa;
30 Civili.

4. « Stipendi, indennità tutte cumulativamente corrisposte al Capo dell'Amministrazione, a ciascuna categoria di funzionari e impiegati, di ufficiali e capi militari ».

All'amministratore - Assegni e indennità	L. 382.231
rappresentanza	» 700.000
Al Segretario Generale - Assegni e indennità	» 312.820
rappresentanza	» 150.000
Al Comandante del Corpo di sicurezza	» 297.799
rappresentanza	» 10.000

Al personale civile:

grado	V	assegni e indennità		L. 255.963
»	VI	»	»	» 231.182
»	VII	»	»	» 213.439
»	VIII	»	»	» 200.532
»	IX	»	»	» 189.350
»	X	»	»	» 176.745
»	XI	»	»	» 164.873
»	XII	»	»	» 145.328
»	XIII	»	»	» 139.123

Al personale militare:

grado	VI	assegni e indennità		L. 247.832
»	VII	»	»	» 226.929
»	VIII	»	»	» 212.329
»	IX	»	»	» 201.137
»	X	»	»	» 191.666
»	XI	»	»	» 179.565

5. « Tasse di passaggio pagate alla Società del Canale di Suez dalla prima spedizione a tutto il 1950 ».

Dai rendiconti relativi al trasporto con navi noleggiate del Corpo di sicurezza in Somalia, risultano pagate nell'anno 1950 alla Compagnia del Canale di Suez, per diritti di transito del Canale stesso, con i piroscafi « Andrea », « Assiria », « Nave Cherso », « s/s Genova », « Urania II », « San Giorgio », « Giovanna C. », « Milano », « Auriga » e « Saronno », L. 82.527.322. Da notare che col secondo viaggio di ritorno il piroscafo « Auriga » e coi ritorni dei piroscafi « Genova » e « San Giorgio », sono stati rimpatriati 1.222 profughi A.O.I.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri
DE GASPERI.

DE GASPERIS. — *Al Ministro dell'industria e commercio, Presidente del comitato interministeriale prezzi.* — Premesso che nella città di Roma e negli altri centri urbani, ad eccezione di Bergamo, dal 1949, non sono stati autorizzati aumenti di prezzi del pane, nonostante il progressivo aumento degli oneri di gestione dei panifici; considerato che in base alla legge liberista del novembre 1949 è consentita l'apertura indiscriminata di nuovi panifici, diminuendo così la produzione degli esercizi sui quali si distribuiscono le spese unitarie di fabbricazione quasi che questo manufatto della alimentazione umana possa essere economicamente indipendente dagli aumenti di costo che in ogni campo da quell'epoca si sono manifestati; constatato che la Federazione panificatori non ha potuto corrispondere la nuova contingenza agli operai e che questi, considerata la deficienza del dato di panificazione, hanno desistito da nuovi scioperi, si chiede al Ministro come intende risolvere la situazione menzionata, prima che si verifichino gli inconvenienti annunciati dai giornali (1937).

RISPOSTA. — Questo Ministero fa presente quanto appresso:

a) Prezzi del pane. — Si premette che il decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, in data 10 ottobre 1949, ha assegnato ai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali dei prezzi, tra gli altri, i seguenti compiti in ordine ai prezzi dei vari tipi di pane consumati nelle rispettive provincie:

1) determinare il tipo di pane di normale e più diffuso consumo, stabilendone la pezzatura e il tipo di farina da impiegare nella fabbricazione;

2) fissare per questo tipo di pane (e per quegli altri per i quali fosse ritenuto opportuno farlo) il prezzo di vendita al consumo.

In base a queste precise istruzioni, in tutte le provincie sono stati nell'ottobre 1949, su proposta delle Sepral e con decisioni dei Comitati prezzi, determinati i prezzi del pane attraverso una formazione analitica del prezzo stesso, cioè partendo dai prezzi medi del grano o della farina e attribuendo alle varie operazioni ed ai vari servizi che intervengono nella fabbricazione del pane, i rispettivi costi.

Nessuna particolare istruzione o disposizione è stata emanata dall'Alto Commissariato, dopo l'ottobre 1949, comportante obbligo od opportunità di modificare o non modificare i prezzi al consumo del pane: sono state soltanto, di volta in volta (per esempio, all'inizio della campagna di consumo 1950-51, quando la condizione di consegna del grano è stata modificata

da « franco ammasso » a « franco molino ») illustrate le situazioni che, nel quadro nazionale, erano andate sviluppandosi per effetto di particolari condizioni di mercato, di approvvigionamenti o di consumi e ciò al fine di meglio indirizzare le eventuali decisioni di carattere provinciale e di suggerire quelle impostazioni che, ad avviso dell'Amministrazione centrale, dovevano essere date al particolare problema.

Tuttavia, come è noto, da parte del C.I.P. — nel quadro della politica generale del Governo in materia di prezzi — è stata, a più riprese (ad esempio, quando la congiuntura politica internazionale stava determinando preoccupanti sfasamenti nel settore dei prezzi) richiamata l'attenzione dei Prefetti, Presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, sulla necessità di evitare non giustificati aumenti dei prezzi del pane, sollecitando, anzi, dove e quando possibile, riduzioni di prezzi conseguenti a diminuzioni di prezzi di materie prime o di servizi.

Sta di fatto che nelle seguenti provincie si sono verificati, dal 1949, aumenti di prezzo: Genova, Bergamo, Venezia, Massa Carrara, Pisa, Trapani, Teramo e Avellino; in altre provincie si sono verficate, al contrario, diminuzioni: Siena, Siracusa, Arezzo e Rieti. In altre ancora gli aumenti non sono stati disposti per effetto di maggiorazioni di costi, ma solamente per effetto di un miglioramento delle caratteristiche del pane (diminuzione della pezzatura, utilizzo di un più pregiato tipo di farina).

Sembra opportuno sottolineare che spetta agli stessi organi che, a suo tempo, hanno fissato i prezzi del pane, di apportare a tali prezzi, eventuali variazioni, sia in aumento che in diminuzione.

Il Governo si è sempre preoccupato di non adottare, sul piano nazionale, provvedimenti che, comunque, possano fornire argomenti per aumentare i prezzi del pane: recente ed importante esempio è la conferma, anche per il grano di produzione 1951, del prezzo del 1950.

b) *Apertura nuovi panifici.* — La legge 7 novembre 1949, n. 857, relativa « alla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » all'articolo 6 stabilisce testualmente: « L'esercizio dei molini e panifici, nonchè il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienici sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro ».

La stessa legge all'articolo 11 precisa:

« La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce " pane " ».

Da quanto sopra detto, risulta che l'apertura di nuovi panifici, ovvero di esercizi di vendita al pubblico di pane è soggetta a rilascio di licenza e, pertanto, non può parlarsi di « apertura indiscriminata ».

Questo Ministero aggiunge, inoltre che per la migliore applicazione delle norme di cui sopra, ha diramato alle Prefetture, alle Camere di commercio e agli Ispettorati del lavoro, precise istruzioni (circolare n. 489/C del 19 giugno 1951) ribadendo la necessità che le domande ed i progetti per nuovi impianti di panifici siano sottoposti ad esame particolarmente accurato e confermando, per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, l'opportunità di effettuare, con uguale accuratezza, le relative verifiche in sede di vidimazione annuale delle licenze.

Inoltre, sempre con la suddetta circolare, questo Ministero, per avere la possibilità di seguire periodicamente la situazione dei panifici, ha disposto che le Camere di commercio comunichino, mensilmente il numero delle autorizzazioni rilasciate per nuovi impianti, trasformazioni e trasferimenti, corredandole di tutte le indicazioni relative alle caratteristiche, potenzialità, ecc.

c) *Azione del Governo.* — Da quanto sopra esposto sotto i punti *a*) e *b*), risulta chiara la azione finora svolta per quanto riguarda la determinazione e il controllo del prezzo del pane e la relativa produzione e vendita.

Considerato che, in base alle norme in precedenza citate, la maggiore responsabilità è affidata ai Prefetti e agli altri organi ed enti periferici; qualora, però, particolari situazioni

provinciali non trovino *in loco* giusta ed adeguata soluzione, il Governo ovviamente, interviene per ristabilire quell'equilibrio necesserio anche nel settore della panificazione, come in ogni ramo produttivo.

Il Ministro
CAMPILLI.

FANTONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — di fronte al disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Tupini ed altri ottantotto senatori (stampato n. 1574) concernente le modalità di rimborso da parte degli enti locali della metà delle somme spese dallo Stato per opere eseguite, in loro conto, sui fondi erogati contro la disoccupazione, ed al fatto che il Ministro dei lavori pubblici ha chiesto che l'esame di tale disegno di legge sia sospeso essendo nei suoi propositi di presentare analogo provvedmento — non creda necessario ed urgente disporre perchè le Intendenze di finanza — alcune delle quali, come ad esempio quella di Udine, insistono, minacciando anche azione d'Ufficio, percchè i Comuni inizino il rimborso — sospendano ogni richiesta ed ogni misura in riguardo (1871).

RISPOSTA. — Le opere di che trattasi, di competenza degli enti locali, eseguite a norma del decreto legge 10 agosto 1945, n. 517 e successive modificazioni, hanno goduto di un concorso statale pari in valor capitale all'80 per cento della spesa, concorso di eccezionale favore anche se confrontato con le provvidenze succeccivamente adottate in materia.

Oltre a ciò, è da considerare che le somme in parola vanno restituite in trenta rate annuali senza interessi, rate, così, di importo relativamente esiguo e tale da non influire sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti interessati.

Per tali motivi questo Ministero ebbe, a suo tempo, a manifestare il proprio parere non favorevole in ordine sia alla summenzionata proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tupini e altri sia a quella, analoga, formulata dal Ministero dei lavori pubblici, le quali proposte, se realizzate, o l'una o l'altra, si sarebbero concretate nella ingiustificata rinuncia da parte dello Stato alle cennate somme, per un ammontare complessivamente notevolissimo.

Analogo parere si manifesta in ordine alla proposta sospensione dei rimborsi in parola (per la quale naturalmente occorrerebbe promuovere apposito provvedimento), in previsione del fatto che, una volta accordata tale sospensione, anche se per un periodo di tempo prestabilito, in prossimità dello scadere della stessa, gli enti interessati, adducendo i più svariati motivi, avanzerebbero nuove richieste dilatorie, rimandandosi, così, ad epoca indeterminabile il ricupero delle somme stesse.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 30 giugno 1950, n. 536, data la grave carenza di alloggi, che documenta il permanere dei motivi che indussero ad emanare il precedente provvedimento di proroga (2045).

RISPOSTA. — Si ritiene di esprimere parere contrario all'ulteriore proroga del termine entro cui il personale trasferito o collocato a riposo doveva effettuare il trasloco della famiglia e delle masserizie per conservare il diritto alle indennità di trasferimento essendo da tempo superate le difficoltà dei trasporti che determinarono la concessione delle varie proroghe (durata 8 anni in quanto ha prorogato i termini scaduti dal 30 giugno 1943 in poi) e non sembrando doversi considerare la situazione edilizia degli ultimi anni tale da aver impedito la sistemazione del personale nella sede di servizio assegnata o nel domicilio eletto.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FIORE. — *Ai Ministri del lavoro, della previdenza sociale e dei trasporti.* — Per conoscere: 1) quanto ancora debbono attendere gli autoferro-tramvieri, già posti in quiescenza, per ottenere la rivalutazione delle loro pensioni; 2) se

il fondo speciale di previdenza dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ha sanato la sua posizione creditoria verso l'Azienda e se corrisponde al vero che tale credito assommava od assomma, in moneta non svalutata, a lire sette miliardi (2101).

RISPOSTA. — In merito si ha il pregio di partecipare quanto segue:

Il progetto di legge concernente il nuovo trattamento di previdenza degli autoferrotramvieri è stato predisposto dal Ministero del lavoro sulla base delle conclusioni cui è pervenuto apposito comitato, costituito presso l'Istituto della previdenza sociale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali della categoria.

Detto progetto che, oltre a stabilire nuovi criteri per la liquidazione delle future pensioni, contiene norme dirette ad eliminare o, quanto meno, ad attenuare le sperequazioni di trattamento emerse in seguito alla pratica applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è stato già trasmesso con carattere di urgenza agli altri Ministeri interessati per l'esame e la preventiva adesione ai fini dell'ulteriore suo corso.

Non appena, pertanto, i Ministeri predetti avranno espresso il loro avviso, il progetto sarà sottoposto con ogni sollecitudine all'approvazione del Consiglio dei ministri e, quindi, presentato al Parlamento.

Mentre si ritiene di poter comunicare che la decorrenza del nuovo trattamento è prevista dal 1° gennaio 1952, per quanto concerne il debito delle aziende concessionarie dei pubblici servizi di trasporto verso il fondo di previdenza del personale da esse dipendente, devesi convenire che la cifra di sette miliardi non differisce sensibilmente da quella effettiva, ove si tenga presente che tale debito, secondo il rendiconto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al 31 dicembre 1950, attualmente in corso di approvazione, superava i sei miliardi di lire e che nel corso dell'anno 1951 detta cifra è ulteriormente aumentata.

Trattandosi di debito formatosi per la quasi totalità negli anni dal 1947 in poi, il suo importo non può considerarsi espresso in moneta non svalutata, come affermato nella interrogazione.

Il Ministero del lavoro non ha mancato di portare tutta la sua attenzione su tale situazione e, pur associandosi all'azione delle altre amministrazioni interessate (Trasporti, Interni, Tesoro) intesa al ristabilimento dell'equilibrio dei bilanci deficitari delle aziende, ha costantemente ribadito la necessità che fosse esercitata la più energica azione verso le aziende persistentemente inadempienti agli obblighi contributivi.

Tuttavia, nell'intento di favorire la sistemazione debitoria delle aziende predette per contributi arretrati, il Ministero del lavoro ha suggerito all'Istituto nazionale della previdenza sociale di consentire, caso per caso, le maggiori facilitazioni possibili. Di ciò si sono già valse talune aziende, che hanno concluso particolari convenzioni con l'Istituto predetto per il regolamento del loro debito mediante opportune ratizzazioni assistite da adeguate garanzie.

Ad ogni modo la questione è tuttora in esame presso i Ministeri interessati per l'adozione di provvedimenti idonei a normalizzare la lamentata situazione.

Il Ministro
RUBINACCI.

GASPAROTTO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti siano in corso per imporre sia alle case produttrici sia agli utenti di automezzi, soprattutto di piccole portate, la disciplina del silenzio, onde assicurare la tranquillità ai cittadini che lavorano e la possibilità ai turisti stranieri di trattenersi nel nostro Paese, il quale, nel congresso interparlamentare del turismo tenutosi a Parigi nel 1950, è stato qualificato « il più rumoroso di Europa » (1982).

RISPOSTA. — Le disposizioni di legge in vigore, se osservate, specialmente dagli utenti, sarebbero sufficienti ad attuare quella disciplina del silenzio richiesta dalla S. V. onorevole ed auspicata da tutti i cittadini.

Infatti l'articolo 60 del Codice della strada, prescrive che ogni autoveicolo deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori molesti, inoltre col regio decreto-legge 27 dicembre 1938, n. 2566 (convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1303)

vennero dettate altre disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, categorie di autoveicoli queste che per il ciclo e la piccola potenza del motore e per il limitato volume della carrozzeria, che non consente l'installazione di capaci silenziatori, sono le più numerose.

È doveroso dare atto della cura posta dai costruttori nel fabbricare autoveicoli muniti di apparecchi silenziatori efficaci; tale circostanza viene infatti accertata nelle prove di omologazione eseguite da questo Ministero. Senonchè la mania esibizionistica dei conducenti, e specialmente dei giovani conducenti dei piccoli mezzi motorizzati, induce questi ineducati utenti della strada a manomettere i silenziatori rendendoli inefficaci con conseguente produzione di rumori molesti, tanto deprecati.

Il fenomeno del rumore degli scappamenti dei motori, che era già di notevole entità nell'anteguerra, è divenuto ora molto più rilevante con la immissione, nel dopo guerra, dei motocicli leggeri, così detti moto-scooter, e di velocipedi con motore ausiliario il cui totale assomma oggi a circa 800.000 unità in circolazione.

Questo Ministero, constatato che nelle disposizioni di legge l'accertamento della efficienza dei silenziatori è affidato in forma soggettiva ai funzionari collaudatori ed il livello massimo del rumore non è definito in termini precisi, ha già posto allo studio della Commissione permanente per l'automobilismo sia i provvedimenti atti a migliorare le vigenti disposizioni in materia, aggiornandole alle esigenze del traffico attuale, sia la possibilità di rendere gli accertamenti, in sede di collaudo o in sede di contestazione, decisamente obiettivi, mediante l'impiego di apparecchi costruiti appositamente per registrare il livello dei rumori.

Questo Ministero, frattanto, con circolare del 23 agosto 1951, preoccupato del forte contributo ai rumori della circolazione motorizzata dato dai motocicli leggeri e dai velocipedi con motore ausiliario, ha richiamato l'attenzione degli Ispettorati compartimentali, delle Prefetture e degli Organi di polizia stradale sulla osservanza della citata legge n. 1303 che fa obbligo ai motociclisti di mantenere i silenziatori sempre in perfetta efficienza e di munirli, nell'interno degli abitati, anche di speciali diaframmi o di altri idonei dispositivi supplementari atti a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di afflusso dei gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

La questione prospettata dalla S. V. onorevole è di indubbia gravità per la forma di indisciplina dianzi illustrata. Allo stato delle cose rappresenta più un problema di polizia stradale che essere conseguente a una deficienza della tecnica o ad una imperfezione della legge.

Occorre stroncare gli abusi, deprecati da gran parte degli stessi utenti, colpendo con le sanzioni previste dalla legge gli inadempienti che nella grande maggioranza sono responsabili coscienti della alterazione del dispositivo silenziatore.

A tale fine, appena si potrà assegnare agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione un primo gruppo di apparecchi fonometrici, saranno presi accordi con il Ministero dell'interno per l'adozione di opportuni provvedimenti per le contestazioni agli indisciplinati.

Il Ministro
MALVESTITI.

GHIDETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono state diramate istruzioni agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di assicurare il funzionamento delle Commissioni comunali di collocamento anche dove non sono state costituite, per l'inadempienza di organismi agli obblighi di legge (2114).

RISPOSTA. — Le istruzioni, cui fa cenno la S. V. onorevole, già da tempo sono state da questo Ministero impartite ai dipendenti Uffici periferici.

Ovviamente, però, le Commissioni comunali di collocamento non sono state costituite in tutti i Comuni della Repubblica, perchè la necessità di affiancare detti organismi collegiali ai collocatori comunali, è stata ravvisata, in modo particolare, per i Comuni più importanti, sia sotto il profilo dell'attrezzatura indu-

striale, sia in considerazione del rilevante numero di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Laddove, invece, l'andamento del mercato del lavoro è sembrato normale si è ritenuto superfluo procedere alla istituzione delle Commissioni stesse, essendo sufficiente in tali località, ad assicurare il buon andamento dell'avviamento al lavoro, l'azione del collocatore convenientemente indirizzata e controllata dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

Tuttavia, su proposta della Commissione provinciale per il collocamento, il Prefetto competente può sempre richiedere, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione a questo Ministero per la istituzione dei cennati organi collegiali.

Il Ministro
RUBINACCI.

GRISOLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere:

a) se l'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.), essendo trascorsi ben cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, abbia presentato al tesoro dello Stato — nella sua veste di mandatario del Tesoro stesso per la graduale definizione, sistemazione e liquidazione delle operazioni iniziate dal soppresso Istituto nazionale cambi con l'estero (I.N.C.E.) — circostanziato, particolareggiato rendiconto sulla gestione ed amministrazione dei beni mobiliari ed immobiliari del cessato I.N.C.E., del valore di parecchi miliardi;

b) le recondite ragioni per le quali i seguenti immobili già dell'I.N.C.E., invece di essere amministrati dall'U.I.C., per conto del Tesoro, o direttamente dallo Stato, furono o sono tuttora, in parte, gestiti dal servizio beni stabili della Banca d'Italia:

1) area fabbricabile in Roma, in via Quattro Fontane, di fronte al cinema intitolato al nome della via;

2) complesso di fabbricati adibiti ad uso di abitazioni e di negozi tra via delle Botteghe Oscure, via Caetani, via dei Polacchi e via dei Delfini;

c) quali dei detti immobili siano stati alienati e da chi;

d) se la rendita annua degli immobili non ancora venduti ed il ricavato di quelli venduti siano stati, rendita o ricavato, regolarmente versati nelle casse dello Stato (2011).

RISPOSTA. — *a*) Le particolari funzioni che sino al 30 giugno 1945 ebbe a svolgere l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la speciale natura delle attività e delle passività da esso acquisite per effetto di tali funzioni, possono riflettersi in una non comune laboriosità e complessità dell'opera di liquidazione affidata all'Ufficio italiano dei cambi. Basti al riguardo accennare alle decine di conti di compensazione con vari Paesi, affidati per la gestione all'Istituto ora in liquidazione, alle molte migliaia di partite singole che essi comprendono, alle molteplici situazioni d'ordine giuridico internazionale determinate dallo stato di guerra, in una fase o nell'altra subentrato con tutti gli Stati con cui vigevano accordi di compensazione, alla non compiuta definizione, neppure di massima, dei reciproci rapporti per ancora mancata conclusione di alcuni trattati di pace (Austria, Germania, Giappone) che possano dare l'avvio anche al regolamento dei rapporti di ordine economico.

Ad ogni modo, molto è stato fatto e molte posizioni sono state definite per effetto di accordi interstatali via via intervenuti, che consentono ora la graduale liquidazione delle partite al passivo ed all'attivo nei confronti della maggior parte dei Paesi. Altre cospicue attività, costituite da disponibilità valutarie a suo tempo colpite da blocchi o sequestri per causa di guerra, sono oggetto di complesse trattative, dal cui esito evidentemente dipende il risultato della liquidazione stessa, che, comunque, l'Ufficio italiano dei cambi cura il continuo contatto ed in perfetta intesa coi competenti uffici del Ministero del tesoro e sotto il permanente controllo di Ispettori distaccati presso l'Ufficio stesso.

b) L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione possiede, in attesa della vendita, alcune aree ed edifici e cioè: area di Via Quattro Fontane e complesso di fabbricati siti tra via delle Botteghe Oscure, via Caetani, Via dei Polacchi e via dei Delfini; esso ne ha

affidato — non avendo una propria organizzazione che potesse provvedervi — l'ordinaria amministrazione (incasso degli affitti, manutenzione, ecc.) all'Ufficio beni stabili della Banca d'Italia, che allo scopo risulta convenientemente attrezzato. La pratica di affidare la gestione di stabili ad appositi uffici di amministrazione immobiliare, è seguìta da molti enti e privati che non hanno, per specifico oggetto della loro attività, le gestioni immobiliari stesse.

c) Finora, con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione, è stata alienata l'area di Via Quattro Fontane.

d) La rendita annua degli immobili è introitata dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e così è avvenuto per il ricavo dell'accennata vendita, in quanto costituiscono, rispettivamente, provento e realizzi di attività ancora gestite dalla liquidazione stessa e non possono quindi autonomamente affluire alle casse dello Stato, come chiede l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

LANZARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda opportuno ai fini dell'imposta complementare sul reddito per gli anni 1950-51, temperare il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni, per quelle zone dove si pratica per consuetudine il pagamento del canone di affitto interamente in grano, come nella Campania, in Puglia e nel Molise.

Ciò allo scopo di assicurare parità di trattamento ai proprietari terrieri di dette zone, in confronto degli altri, dove quella consuetudine non vige.

Sta di fatto che l'applicazione del suddetto coefficiente, in occasione della recente denunzia dei redditi, ha provocato una sensibile sperequazione tra il reddito ricavato con tale applicazione e quello effettivo, in conseguenza della riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto di fondi rustici corrisposti in grano (2038).

RISPOSTA. — Per la valutazione del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, l'articolo 14 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 384, dà facoltà al Ministro per le finanze di fissare annualmente, per ciascuna categoria di redditi, coefficienti di variazione da moltiplicare per gli imponibili.

Lo stesso articolo, peraltro, precisa che qualora i terreni siano affittati, il proprietario ha facoltà di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dalla applicazione della disposizione sopra indicata; anche in tal caso però la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti dell'imposta sui terreni.

Ne consegue quindi che, nei casi prospettati dall'onorevole interrogante, i proprietari, ogni qualvolta siano in grado di dimostrare, con la produzione del contratto di affitto, o di altri elementi probatori, che il reddito netto realizzato è inferiore a quello risultante dalla rivalutazione eseguita con l'applicazione dei coefficienti fissi, hanno facoltà di chiedere che venga computato nel reddito globale, da sottoporsi all'imposta complementare, il reddito dominicale effettivamente realizzato, che, in ogni caso, non può essere inferiore a quello inscritto in catasto.

Il Ministro
VANONI.

LOCATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che, tramite le Prefetture, ha consigliato ai Comuni la conferma degli attuali esattori delle imposte per il decennio 1953-1962, e se non crede invece che, per i Comuni che si trovano lontani dalla residenza dell'esattore si debba, per elementare senso di giustizia, permettere un concorso per l'appalto *ex novo* del servizio esattoriale, con obbligo di aprire apposita ricevitoria in luogo, per comodità del contribuente (2049).

RISPOSTA. — La conferma degli esattori in carica è prevista dal penultimo comma dell'articolo 3 del testo unico sulla riscossione delle imposte del 17 ottobre 1922, n. 1401; essa, pertanto, anche se non costituisce un diritto per l'esattore, è sempre una forma di conferi-

mento delle esattorie che non può essere disattesa quando, allo scadere del decennio di gestione, si debba procedere agli appalti per il nuovo decennio.

Per tali considerazioni ed in analogia a quanto venne effettuato per il decennio 1943-1952 con la legge 24 febbraio 1941, n. 141, è stato predisposto un disegno di legge, attualmente in corso di esame ed approvazione presso le Camere, col quale la conferma in carica degli esattori per il prossimo decennio 1953-1962 viene regolata con particolari cautele nell'interesse dei contribuenti e degli enti impositori.

Nell'attesa, il Ministro ha emanato alcune istruzioni dirette soltanto alla raccolta e predisposizione dei dati occorrenti allo svolgimento delle operazioni e delle susseguenti decisioni.

Quanto segnala l'onorevole senatore interrogante nei riguardi dei Comuni lontani dalla residenza degli esattori dovrebbe riferirsi ai consorzi esattoriali, costituiti ai sensi dell'articolo 2 del testo unico citato. Ora, nel caso di consorzi volontari, è ovvio che, alla scadenza del contratto in corso e nei termini previsti dalla legge, i Comuni consorziati, ove lo ritengano conforme ai propri interessi, possono recedere dal consorziamento senza che a ciò possa costituire ostacolo l'eventuale domanda di conferma dell'appalto per il consorzio presentata dall'esattore in carica.

Nel caso, invece, di consorzi obbligatori, tale facoltà, subordinata peraltro alle decisioni di competenza della Prefettura, può essere esercitata da quei Comuni le cui esattorie avevano nel 1940 un carico superiore alle lire 600.000; giacchè per le altre, consorziate in forza della legge 16 giugno 1939, n. 942, non è consentito dalla legislazione lo scioglimento del consorzio, pur restando la possibilità di chiedere all'esattore l'apertura di collettorie nel luogo ove se ne presenti la necessità e semprechè l'onere derivante non sia tale da rendere impossibile al titolare del servizio la gestione dell'esattoria consorziale allo stesso aggio del decennio scaduto.

Il Ministro
VANONI.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: 1) perchè nel campo della scuola, si sono ripresi in servizio, anche negli alti gradi, professori che han difeso e diffuso l'infausto regime fascista, che ha condotto alla rovina l'Italia; 2) perchè si lasciano nelle mani degli alunni libri di storia in cui la storia è tradita, la guerra della liberazione e l'azione partigiana taciute e la repubblica volutamente dimenticata (2081).

RISPOSTA. — 1) Il Ministero della pubblica istruzione non ha mai preso alcuna iniziativa diretta alla reintegrazione in servizio dei professori, di cui si parla nella interrogazione. Tutte le volte, invero, che sono stati adottati provvedimenti del genere, il Ministero non ha fatto altro che conformarsi a precise disposizioni di legge ed a pronunzie giurisdizionali cui non poteva in alcun modo sottrarsi.

2) L'onorevole interrogante farà cosa gradita se segnalerà — con dati precisi — gli autori dei libri di cui si fa cenno nella seconda parte della interrogazione e le scuole ove i libri stessi sarebbero adottati. Ciò al fine di porre il Ministero in condizione di esaminare la possibilità e la opportunità di un diretto intervento presso le Autorità scolastiche.

Il Ministro
SEGNI.

LONGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, richiamata la sua risposta 2 novembre 1951, n. 70/5, ad altra interrogazione da lui presentata, non creda di modificare le istruzioni ministeriali emanate per la applicazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, almeno per ciò che riguarda i canoni dovuti alle aziende private requisite dagli Alleati e di cui i proprietari corservavano la diretta gestione (sono di tutte il maggior numero). Non sembra esatto invocare il blocco degli affitti quale era in atto nel 1940, quando per tali aziende era ancora libera la contrattazione del canone in caso di prima locazione ed erano quindi ad esse autorizzati corrispettivi diversi da quelli bloccati del 1940.

Si chiede se non si ritenga più corretto il riferimento ai prezzi del tempo del rilascio

per gli immobili e ai prezzi del 1943 moltiplicati per 5 pei mobili, secondo il metodo prevalente della legge: tanto più che le istruzioni stesse fanno appunto ricorso a tali elementi per comporre il canone, anzichè riferirsi come sarebbe stato più logico e coerente, ai canoni bloccati in corso nel 1940.

RISPOSTA. — Sulle istruzioni per l'applicazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, emanate con circolare 100735 del 15 marzo 1951, è stato sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7 della legge stessa al quale pertanto si è ritenuto di dover sottoporre l'interrogazione del senatore Longoni.

Il Comitato ha osservato:

Non è possibile, come vorrebbe l'onorevole interrogante, considerare isolatamente, ai fini della determinazione dell'indennità di requisizione, i beni costituenti il complesso di una azienda e cioè distinguere i beni mobili dagli immobili perchè ciò è contro la nozione di azienda che, quale complesso di beni organizzati per l'esercizio di una impresa, non può essere distinta nei suoi elementi costitutivi.

La legge n. 10 non detta alcun criterio al riguardo per cui si è ritenuto opportuno in tale silenzio, ed ispirandosi alla norma che vuole la corresponsione di un equo indennizzo, congelare il valore dei beni costituenti una azienda al 1° semestre 1940, avuto riguardo alle norme sul blocco dei prezzi e servizi opportunamente aggiornate ed applicare il coefficiente di rimunerazione del 4 per cento per gli immobili e del 5 per cento per i mobili; il primo in rapporto al reddito detraibile prima del decreto 12 ottobre 1945, n. 699, degli immobili a fitto bloccato ed il secondo in aderenza al coefficiente di maggiorazione assunto dalla legge.

La particolarità dell'azienda non consente l'applicazione dei criteri suggeriti.

Così nella stessa circolare si trovano criteri difformi per la liquidazione dell'indennità di requisizione di determinati complessi aziendali, teatri, alberghi, ristoranti, ecc.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

LUCIFERO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a sua conoscenza il deplorevole stato di abbandono dei locali adibiti ad alloggio del personale presso la stazione di Sibari (Cosenza); per sapere altresì quali provvedimenti intenda prendere ora ed in avvenire per rimediare a tale stato di cose che costituisce una minaccia continua alla salute di tanti ferrovieri in servizio in quella zona (2083).

RISPOSTA. — Dalle notizie assunte presso il Compartimento di Reggio Calabria è risultato che le condizioni di abitabilità e di manutenzione degli alloggi per ferrovieri esistenti presso la stazione di Sibari, sono pienamente normali e che non si verificano gli inconvenienti denunciati.

Tale assunto è confortato altresì dal fatto che giacciono numerose domande da parte del personale per ottenere l'assegnazione degli alloggi suddetti qualora si verifichi la disponibilità di qualcuno di essi.

Pertanto non si ravvisa la necessità, nè l'opportunità di adottare alcun provvedimento.

Il Ministro
MALVESTITI.

LUCIFERO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1) se sono a sua conoscenza gli inconvenienti che si verificano quotidianamente alla partenza da Cosenza dell'automotrice n. 108 delle ore 12,55, che costringono il più delle volte numerosi viaggiatori a rinunciare al viaggio per impossibilità materiale di salire sulla vettura che viene letteralmente presa d'assalto dalla numerosa folla in attesa appena arriva sul binario in partenza;

2) se è a conoscenza del fatto che sino a non molto tempo fa il summenzionato treno era costituito da una coppia di automotrici che regolarmente e senza inconvenienti assolvevano sia il servizio locale sia quello di collegamento col treno rapido n. 58, transitante da Paola e del perchè si è operata la suaccenata riduzione ad una vettura;

3) se è nelle sue intenzioni o almeno allo studio la possibilità di ristabilire per il treno

partente da Cosenza alle 12,55, in considerazione del particolare servizio gravoso che esso deve assolvere (collegamento con il rapido e servizio locale), il sistema delle due automotrici collegate che come per il passato egregiamente possa assolvere l'importante servizio;

4) il perchè sull'automotrice n. 111 in partenza da Paola alle ore 15,41 e su quella in partenza da Cosenza alle ore 12,55 (n. 108), non viene effettuato il servizio di terza classe per i viaggiatori ammessi in detta classe su i rapidi nn. 53 e 58 in arrivo a Paola rispettivamente alle ore 15,17 ed alle ore 14,30 (2084).

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria segue costantemente le frequentazioni, talora molto sensibili come nel caso dell'AT. 108, dei treni automotrice della linea Paola-Cosenza e cerca di fronteggiarle nel miglior modo possibile. Ma non sempre vi riesce data la limitata attuale dotazione delle automotrici atte a circolare su quella linea che, come noto, ha speciali caratteristiche essendo in parte a cremagliera.

Il citato treno AT. 108 venne effettuato con doppia automotrice nel periodo delle Feste Natalizie e di Capodanno per far fronte all'affluenza eccezionale di quelle festività utilizzando, in via del tutto eccezionale, l'automotrice assegnata periodicamente alla revisione e che nel contempo costituisce la riserva per gli eventuali casi di guasto di qualcuno dei mezzi leggeri in turno. Tale utilizzazione non può quindi che essere occasionale non potendosi mantenere in servizio permanente l'automotrice di riserva.

L'assegnazione del servizio di terza classe, come desiderato, ai treni AT. 108 ed AT. 111, sia pure limitatamente ai viaggiatori ammessi sui rapidi R. 53 ed R. 58, aggraverebbe l'attuale situazione trattandosi, come si è detto, di treni già insufficienti anche per il solo servizio di prima e seconda classe.

Per migliorare le comunicazioni fra Paola e Cosenza nell'attesa di potere avere una maggiore disponibilità di automotrici specializzate è allo studio, per attivarlo appena possibile, un servizio sussidiario con automezzi.

Il Ministro
MALVESTITI.

MAGRÌ (CINGOLANI). — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda opportuno, specialmente in sede di riforma burocratica, predisporre un ampliamento del ristretto organico dei laboratori chimici delle dogane, attualmente limitate a soli 125 chimici, che devono far fronte alle richieste di complessi e numerosi uffici, periferici, il cui organico ammonta ad oltre 6.000 unità e che, pur con ogni sacrificio, non possono impedire l'accumularsi di un enorme arretrato di lavoro e i conseguenti ritardi dannosissimi alle nostre industrie ed ai nostri commerci (2017).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta degli onorevoli interroganti, si fa presente che attualmente nel ruolo organico dei chimici delle dogane sono scoperti n. 31 posti, un quarto cioè di quelli risultanti dall'organico approvato con decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349. Detti posti saranno in gran parte ricoperti con l'espletamento dei seguenti concorsi: *a*) ad 11 posti di chimico aggiunto in prova (decreto ministeriale 2 marzo 1950), per il quale è imminente la pubblicazione del decreto che approva la graduatoria dei vincitori; *b*) a 10 posti di chimico aggiunto in prova, per il quale il termine utile ai fini della presentazione delle domande è scaduto il 16 novembre corrente anno — inoltre sarà indetto nel prossimo anno altro concorso per ricoprire i rimanenti posti ancora scoperti, augurandosi che l'afflusso dei candidati sia maggiore di quello verificatosi in quest'anno per il concorso bandito con il decreto ministeriale 2 marzo 1950 — per cui è stato possibile immettere in servizio solo 3 candidati su 13 posti disponibili per deficienza numerica di concorrenti.

Con l'immissione in servizio dei vincitori dei su elencati concorsi si spera di poter eliminare, entro breve termine, l'arretrato formatosi presso qualche laboratorio chimico compartimentale.

Poichè, peraltro, in questi ultimi tempi, e soprattutto in applicazione dell'imposta sui filati, sono venute aumentando le esigenze dei predetti uffici, si assicurano gli onorevoli interroganti che in sede di riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato non si mancherà

di valutare l'opportunità di modificare l'attuale tabella organica del personale in parola.

Il Ministro
VANONI.

MILILLO. — *Al Ministro Campilli, Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere per quali ragioni è stato sospeso il finanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno dei lavori del cantiere di sistemazione bacini montani aperto a Matera nel dicembre scorso e se intenda provvedere con urgenza a che i lavori stessi siano ripresi e portati a termine (2103).

RISPOSTA. — La brevissima sospensione dei lavori di sistemazione montana in corso a Matera, fu determinata dalla necessità, da parte degli organi tecnici competenti, di esaminare accuratamente i progetti relativi per un migliore cordinamento con le opere da eseguirsi anche negli esercizi futuri.

In conseguenza di tale esame è stato possibile riprendere i lavori con criteri più larghi e di disporre una notevole intensificazione di essi.

Il Ministro
CAMPILLI.

MOLINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente di provvedere per una adeguata e decorosa sede dell'ufficio postelegrafico di Chiaravalle Marche, allogato attualmente in un ristretto ed insalubre locale a spese dell'Amministrazione comunale (2077).

RISPOSTA. — In proposito sono lieto di comunicarle che la questione dell'adeguata sistemazione della ricevitoria postelegrafica di Chiaravalle è già stata presa in attento esame.

Attualmente infatti sono in corso gli accertamenti tecnici, che spero siano favorevoli, per l'acquisto di un idoneo locale che un industriale del luogo ha offerto in vendita.

Il Ministro
SPATARO.

MUSOLINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga rispondente a giustizia riconoscere agli insegnanti di scuola media, supplenti o che abbiano avuto incarichi d'insegnamento nelle scuole di Stato ininterrottamente per oltre quattro anni, il diritto all'ammissione nei ruoli transitori speciali, così come è stato riconosciuto agli insegnanti di scuole elementari per i quali non v'è stato limite, se non quello stabilito dalla legge 7 aprile 1948, n. 262, e da quello susseguente 5 maggio 1951, n. 376.

Se l'attuale discriminazione rispetto agli altri dipendenti dello Stato (insegnanti elementari compresi) non urti con i princìpi sanciti dalla Costituzione, secondo cui tutti i cittadini godono di parità di diritti, quando non contrastino ragioni d'ordine generale (2078).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede che ai professori non di ruolo delle scuole secondarie sia riservato lo stesso trattamento, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui godrebbero i maestri elementari i quali — se si è ben compreso — verrebbero immessi — secondo l'onorevole interrogante — nei detti ruoli senza limite di numero, a patto che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Ciò posto è da presumere che l'onorevole interrogante ritenga che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente le modalità del collocamento nei ruoli transitori degli insegnanti, sia applicabile soltanto nei confronti dei professori delle scuole secondarie e non già nei confronti dei maestri elementari, tant'è che il collocamento nei ruoli transitori di questi ultimi avverrebbe — sempre secondo l'onorevole interrogante — sulla base delle norme sancite col citato decreto legislativo 7 aprile 1948 e con la successiva legge 5 giugno 1951.

In proposito si deve subito precisare che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, non riguarda solo gli insegnanti delle scuole secondarie (articoli 1 e seguenti) bensì anche i maestri elementari (articoli 12 e seguenti), talchè, se un numero limitato di posti vi fu per i primi, altrettanto avvenne per i secondi; ed invero non tutti i maestri elementari, che

si trovarono nelle condizioni volute dal decreto legislativo n. 1127 furono inquadrati nei ruoli transitori, ma solo coloro che, nelle graduatorie, si classificarono in modo tale da rientrare nel numero dei posti allora vacanti.

Non diversamente avvenne per gli insegnanti delle scuole secondarie che, al pari dei maestri, furono collocati nei ruoli transitori solo nel numero corrispondente alle cattedre allora vacanti.

Per quanto concerne la diversità di trattamento fra i professori non di ruolo (e — si può ora aggiungere — per i maestri elementari), e gli altri dipendenti dello Stato, si fa notare che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la successiva legge 5 giugno 1951, n. 376 (contenente le norme di attuazione dello stesso decreto legislativo), disciplinò il collocamento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dello Stato (il cosiddetto avventizio) che non appartenesse alla categoria degli insegnanti, per i quali, in virtù della esplicita riserva contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 262, fu provveduto con disposizione di legge a parte (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sopra citato).

Circa i motivi della discriminazione, lo scrivente non ha nulla da aggiungere a quanto ha avuto occasione di comunicare nella risposta alla interrogazione n. 6892 dell'onorevole Alicata, di cui si acclude copia.

Il Ministro
SEGNI.

NEGRO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della decisione del Consiglio di amministrazione della Società Odero-Terni-Orlando di liquidare la Azienda e conseguentemente lo Stabilimento di Genova Sestri, licenziando le maestranze in esso occupate, malgrado vi siano possibilità di lavoro tali da garantire l'attività produttiva per alcuni anni.

Risulta infatti all'interrogante che la Direzione dell'O.T.O. di Sestri, pur di raggiungere il risultato di una totale smobilitazione dello Stabilimento, ha rifiutato numerose commesse di lavoro, tra le quali quella della « Fraser and Chalmers », della « General Elettric Company », della « British Thomas Huston », della « Metropolitan Vickers », commesse che assicuravano il lavoro per circa quattro anni ed inoltre ha rifiutato una commessa per la costruzione di una turbina di 60.000 chilowatt, che avrebbe comportato due anni di lavoro alla azienda.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali misure si intende prendere, trattandosi di industria controllata dallo Stato, per impedire che numerosi lavoratori siano privati del lavoro, pur essendovene le possibilità, fatto questo che verrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione economica già preoccupante della nostra Provincia, con un aumento del numero dei disoccupati e che la priverebbe di una azienda, con vecchie tradizioni di serietà e di capacità lavorativa, tra le più apprezzate (1883).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione presentata dalla V. S. onorevole, si fa presente che la deliberazione del Consiglio di amministrazione della O.T.O. di proporre all'Assemblea dei soci la messa in liquidazione della Società fu motivata sia dall'accertata impossibilità di funzionamento della Società stessa, sia dall'assoluta impossibilità di conseguire gli scopi sociali (articolo 2848 Codice civile).

Per quanto concerne il rifiuto di « numerose commesse di lavoro » si fa presente che il gruppo Finmeccanica ha partecipato effettivamente a molte gare per forniture a vari Paesi esteri, specialmente all'Inghilterra, ma non ha potuto aggiudicarsene a causa della concorrenza estera (il Belgio ha offerto prezzi minori) pur avendo la O.T.O. sopportato non lievi difficoltà per ottenere le assegnazioni.

Con l'occasione si ritiene opportuno far presente che gli ultimi tre esercizi dello stabilimento di Sestri Ponente sono risultati deficitari rispettivamente per 9, 58 e 80 milioni di lire, e ciò senza tener conto degli ammortamenti e degli oneri finanziari.

Le esigenze finanziarie della O.T.O., pertanto, sono state, quasi esclusivamente, nell'ultimo quinquennio, sopportate dall'I.R.I. per un ammontare di circa 400 milioni di lire.

Il problema dello Stabilimento di Sestri deve poi, naturalmente, essere inquadrato nel

più vasto problema del riassetto dell'industria meccanico-cantieristica, riassetto che potrà essere soltanto conseguìto mediante concentrazione e distribuzione razionale delle lavorazioni le quali concorrano, con le altre condizioni, alla riduzione dei costi di produzione.

Mantenere artificiosamente posizioni antieconomiche sarebbe causa prossima e sufficiente della irreparabile perdita del tutto e motivo di maggiore ed insanabile disoccupazione operaia.

Sulla base di tali premesse sono da esaminare e giudicare i provvedimenti adottati per gli stabilimenti della O.T.O. di Sestri Ponente, e cioè antieconomicità degli impianti, in gran parte invecchiati, necessità di razionale riassetto dell'industria di costruzioni e riparazioni meccanico-navali.

Il Ministro
CAMPILLI.

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni per le quali il disegno di legge contenente le « Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica », attualmente pendente da più di tre anni dinnanzi la Camera dei deputati (n. 22-B), non sia stato incluso nell'elenco dei disegni di legge segnalati dal Consiglio dei Ministri al Parlamento per una sollecita discussione » (2080).

RISPOSTA. — Nel gruppo dei disegni di legge, segnalati alla cortese attenzione del Parlamento, per la precedenza nell'ordine di discussione, sono stati inclusi genericamente ed in blocco tutti i progetti relativi alla attuazione di norme costituzionali, tra i quali è da comprendere anche il disegno di legge citato dalla S. V. onorevole, per cui non è sembrata necessaria, come per gli altri, una specifica segnalazione.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia convinto della urgente improrogabile necessità di salvare le popolazioni, i manufatti, l'economia della Pianura Veneta dalla sempre incombente minaccia di rotta dell'Adige;

e per conoscere i motivi per cui il Tesoro si ostina a ritardare la sua adesione al disegno di legge predisposto dall'Amministrazione dei lavori pubblici circa la sistemazione dei fiumi più pericolosi, Adige compreso (1877).

RISPOSTA. — Con la legge 27 ottobre 1951, n. 1363, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1951, il Ministero dei lavori pubblici è stato già autorizzato a proseguire i lavori di sistemazione dell'Adige-Garda-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante con i fondi annualmente inscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con quelli previsti dalla legge 12 luglio 1949, n. 460, e con gli altri oggetti di eventuali assegnazioni straordinarie per opere pubbliche.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia data dalla stampa di un proposito governativo di sopprimere o attenuare i vantaggi che le attuali tariffe ferroviarie concedono per il trasporto di prodotti agricoli meridionali, con evidente danno dei centri di produzione ed esportazione del Mezzogiorno e con danno anche degli stessi mercati settentrionali nonchè della bilancia degli scambi con l'estero (2105).

RISPOSTA. — Le tariffe ferroviarie recentemente emanate sono rimaste inalterate relativamente ai prodotti agricoli, in modo da evitare — secondo il voto insistentemente espresso dagli enti e dagli ambienti economici meridionali — qualsiasi riflesso sulle condizioni della produzione agricola e dell'esportazione del Mezzogiorno.

Il Ministro
MALVESTITI.

RIZZO Giambattista. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e il commercio.* — Per sapere se in relazione

con i recenti licenziamenti nello stabilimento delle Raffinerie siciliane olii minerali (Rasiom), più dannosi perchè in periodo di disoccupazione invernale, i quali hanno provocato anche uno sciopero del personale, non ritengano di intervenire per ottenere il riassorbimento dei disoccupati e per favorire il potenziamento degli impianti della Rasiom, con vantaggio della industrializzazione della Sicilia e della maggiore occupazione dei lavoratori nella provincia di Siracusa (2090).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, si è in grado di comunicare che i licenziamenti in questione non sono avvenuti in seno alle Raffinerie siciliane, bensì presso la « Cosedil », azienda giuridicamente autonoma esercente l'industria di costruzioni edili, collegata alle Raffinerie siciliane, presso le quali aveva distaccate alcune unità. La « Cosedil » avrebbe licenziato — in data 12 gennaio u. s. — tutti i dipendenti (39 unità), per ragioni di carattere organizzativo.

Nei giorni 28 e 29 gennaio si verificava — per protesta contro il cennato provvedimento di licenziamento — lo sciopero delle maestranze delle Raffinerie siciliane olii minerali, ammontanti a circa 400 unità.

A seguito, però, di trattative subito intercorse tra la Direzione delle « Rasiom » ed i rappresentanti sindacali, lo sciopero aveva termine nella stessa giornata del 29 gennaio, essendo stato raggiunto un accordo, per il quale le « Rasiom » assorbivano nel proprio organico — con effetto immediato — da tre a quattro lavoratori licenziati dalla « Cosedil », mentre le rimanenti unità venivano assorbite dalle aziende che lavorano per conto delle « Rasiom ».

Il Ministro
RUBINACCI.

SALOMONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie sui progettati aumenti delle tariffe ferroviarie, che hanno suscitato l'allarme degli agricoltori del Mezzogiorno d'Italia, per la grave onerosità del nuovo costo, quasi raddoppiato, del trasporto delle derrate agricole (2116).

RISPOSTA. — Le tariffe ferroviarie, recentemente emanate, sono rimaste inalterate relativamente ai prodotti agricoli, in modo da evitare — secondo il voto insistentemente espresso dagli enti e dagli ambienti economici meridionali — qualsiasi riflesso sulle condizioni della produzione agricola e dell'esportazione del Mezzogiorno.

Il Ministro
MALVESTITI.

SANTONASTASO. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per cui, essendo sorta la necessità della sostituzione dei Vice Commissari del Consorzio nazionale canapa, non vi abbiano provveduto tenendo conto del diritto e delle necessità dei canapicoltori meridionali di avere un proprio diretto rappresentante nel Consorzio, come per il passato, e non abbiano poi preferito un agricoltore ad un industriale.

Si chiede, inoltre, di sapere se e per quando sia prevista la ormai opportuna cessazione della gestione commissariale del Consorzio nazionale canapa (2071).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopra riportata questo Ministero comunica alla S. V. onorevole quanto segue:

a) le gestioni commissariali degli enti, sottoposti a controlli e vigilanza delle amministrazioni dello Stato, presuppongono l'esistenza di fatti e circostanze eccezionali che hanno consigliato l'Autorità competente di affidare, temporaneamente, l'amministrazione degli stessi a persone ritenute idonee alle mansioni da svolgere.

In conseguenza, in tali casi, i Commissari non rappresentano le categorie interessate all'attività degli Enti in discorso, ma assolvono solo ed esclusivamente funzioni di carattere amministrativo, attuando le direttive che ad essi vengono date dal Governo.

Pertanto, la nomina del Commissario e del Vice Commissario presso il Consorzio nazionale canapa, non deve essere ritenuta come implicante rappresentanza di categoria o di interessi territoriali, bensì intesa come attri-

Se ciò è vero, questo intervento sotto forma di convalida dell'autorità giudiziaria perchè non ammetterlo anche rispetto all'articolo 5, che prevede la facoltà della sospensione del partito?

Anche un motivo di coerenza legislativa e, direi, di coerenza con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento impone di respingere l'emendamento Riccio o qualsiasi altra soluzione e di accogliere invece l'emendamento soppressivo o, in ogni caso, almeno quello sostitutivo che ho proposto rispetto all'articolo 5 del disegno di legge.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, alle osservazioni del senatore Rizzo dovrò aggiungere un solo rilievo. L'emendamento Riccio, che io ho letto occasionalmente, perchè non figurava tra quelli già noti presentati dalla Commissione e dagli onorevoli senatori, ha tutto il sapore, per me, di un colpo di scena, perchè viene a sconvolgere il sistema della legge che il Senato ha già accolto votando l'articolo primo e l'articolo secondo. Non si tiene conto che esistono precise norme della Costituzione che si ha il dovere di rispettare. Si vorrebbe in sostanza conferire al Governo il potere di sciogliere un'associazione, e si dimentica che il Senato nel dare una configurazione giuridica al reato di ricostituzione del partito fascista ha già demandato l'esame della materia alla Magistratura, sola competente a valutare la responsabilità penale degli organizzatori, dei dirigenti e dei partecipanti all'associazione e conseguente scioglimento di essa. L'associazione in sostanza è un ente plurisoggettivo ed il reato dell'associazione è parimenti reato plurisoggettivo, ma naturalmente dovranno rispondere del fatto, quali imputati, persone fisiche. Ebbene, contestualmente all'indagine del Governo che dovrebbe valutare l'importanza dei fatti denunciati ai fini di stabilire la sussistenza della riorganizzazione del disciolto partito fascista ai fini dello scioglimento, sorgerà procedimento penale a carico delle persone fisiche incriminate di avere operata la ricostituzione, in conformità di quando il Senato ha già deciso. E cosa avverrà, onorevoli senatori, quando da una parte il Governo avrà deciso lo scioglimento e dall'altra l'autorità giudiziaria avrà stabilito, con sentenza irrevocabile, che le persone fisiche non hanno ricostituito il partito nazionale fascista? Sussisterà o no in quel caso una violazione patente dell'articolo 49 della Costituzione che consente a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente?

Se così è credo che questo imprevisto emendamento, destinato a sconvolgere la sistematica della legge, non potrà trovare l'approvazione e il consenso del Senato.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Dichiaro che voto contro l'emendamento. Penso che la Repubblica italiana debba garantire la libertà di pensiero ogni qualvolta non porti ad atti che siano delittuosi secondo la vigente legislazione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Diamo anzitutto atto che è stato definitivamente abbandonato il testo primitivo della Commissione che ricalcava quasi pedissequamente il testo ministeriale. Nel testo della Commissione vi era la sola aggiunta dell'aggettivo possessivo « suoi » in ordine alla confisca dei beni.

Per venire agli emendamenti, osserviamo che vi è quello del senatore Azara, un altro del senatore Cosattini, un altro del senatore Riccio ed un altro ancora del senatore Terracini.

La Commissione e il relatore sono della opinione che l'emendamento Azara non sia accettabile, in quanto prevede che lo scioglimento resti agganciato a una sentenza di condanna con l'obbligo da parte del Governo, anzi la facoltà nel Governo, di procedere allo scioglimento, con l'obbligo di darne notizia al Parlamento.

La potestà data al Governo e l'obbligo di darne notizia al Parlamento sono due condizioni che non sono accettate dalla Commissione.

L'emendamento Cosattini ricalca presso a poco l'emendamento Azara. Anche l'onorevole Cosattini ha aderito all'idea di render facoltativo il potere di scioglimento da parte dell'organo esecutivo.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento non dice così, anzi obbliga.

DONATI, *relatore di maggioranza*. È vero, l'emendamento è per l'obbligo, senonchè, in se-

guito alla richiesta del Presidente, durante la discussione, l'onorevole Cosattini ha aderito a quello Azara.

L'emendamento dell'onorevole Terracini non può essere accettato per le ragioni sviluppate molto opportunamente dall'onorevole Persico: è troppo macchinoso, ha sapore manifesto di dilatorietà, quanto meno. Vi si accenna all'eventualità della composizione di una Commissione all'apertura della legislatura. Viene subitanea l'impressione che intenzione del proponente sia di rimandare alla prossima legislatura e non a quella corrente l'eventuale potestà di scioglimento.

La Commissione fa proprio, invece, l'emendamento Riccio il quale prevede due ipotesi: la prima che in presenza di un giudicato vero e proprio per il quale vi è obbligatorietà, direi, assoluta da parte del potere esecutivo questo deve provvedere allo scioglimento e alla confisca dei beni. Vi è, viceversa, l'ipotesi in cui il Governo sia venuto in possesso di elementi, o ricavati dallo stesso incarto processuale o da qualsiasi altra fonte, atti a far presumere che nella fattispecie siasi operata o tentata la riorganizzazione del disciolto partito fascista; in questo caso gli è conferita la potestà di procedere senz'altro allo scioglimento e alla confisca dei beni. Il senatore Rizzo Giambattista ha ribadito considerazioni che erano già state fatte nella discussione generale. Su di esse si potrà tornare in sede di disamina dell'articolo 5.

Ma l'onorevole Rizzo ha anche richiamato un contrario precedente parlamentare, risalente al tempo in cui si è dovuta discutere e approvare la legge del dicembre 1947. Al richiamo di quanto è avvenuto ormai cinque anni orsono, e non certo per opera di chi in questo momento ha l'onore di parlarvi, è facile rispondere con l'antica sapienza *distingue tempora et concordabis jura*. In fondo allora si potevano avere certi determinati criteri per la situazione che poteva essere particolare e diversa; oggi gli avvenimenti possono essersi sviluppati in modo da portare a un convincimento diverso e contrario. D'altra parte, è proprio degli uomini adattarsi alle necessità dei tempi, e non è certo il caso che solo gli uomini politici si cristallizzino, senza adeguarsi alle necessità storiche oltre che politiche. Quindi, anche sotto questo riflesso, le argomentazioni dell'onorevole Rizzo Giambattista devono essere rigettate.

In ordine alle considerazioni dell'onorevole Franza, non abbiamo che da riportarci alla discussione generale che è stata amplissima in proposito. Non si può dire che noi veniamo in questo modo a limitare il diritto di associazione previsto dall'articolo 49 della Costituzione, in quanto proprio l'articolo 18 della stessa Carta prevede che vi è libertà di associazione sì ma sempre nei limiti della legge.

Peraltro, potremmo anche ricordare — per quanto pleonastico, e concludo — quanto è già previsto dall'articolo 210 della legge di pubblica sicurezza, diventato 215 del testo unico, il quale in forma precisa e categorica statuisce: « Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, il Prefetto può disporre con proprio decreto lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti ed operanti nel regno che svolgano una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è costituzionale questo!

CONTI. Nella Repubblica non valgono più le leggi fasciste!

DONATI, *relatore di maggioranza*. Siamo perfettamente d'accordo, ed infatti noi abbiamo detto che non vogliamo prendere dalla faretra degli avversari le frecce che serviranno loro per colpire gli aggruppamenti non fascisti.

FRANZA. La verità è che questa è una legge fascista! State facendo una legge fascista! (*Vivaci commenti*).

DONATI, *relatore di maggioranza*. Non dimentichiamo che nelle varie giurisdizioni penali del territorio della Repubblica potrà succedere che vi siano delle sentenze che accertano la responsabilità dei denunciati in ordine al reato in oggetto, e sentenze di proscioglimento. Ma questo non vuol dire proprio niente perchè è il potere esecutivo che ha la responsabilità dell'ordine pubblico e della difesa degli istituti democratici e repubblicani. Anche se avverrà che ci siano dei singoli prosciolti, perchè manca nei giudicabili l'elemento intenzionale o perchè gli stessi sono minori degli anni 18 o per altre ragioni ancora, potranno tuttavia emergere elementi bastevoli a dare ugualmente la prova della riorganizzazione del disciolto

condo la quale i nostri Consolati applicano eccessivi tassi per la legalizzazione dei documenti, rinnovo passaporti, visti, ecc., tassi assai superiori a quelli applicati dai Consolati di altre nazionalità.

E, qualora ciò fosse vero, se non ritenga opportuno ridurli equamente anche in considerazione dei gravi danni subìti dagli emigranti a causa della svalutazione del pesos (2106).

RISPOSTA. — I diritti che vengono riscossi all'estero per gli atti consolari sono regolati dal decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 novembre 1946, n. 734, che ne fissa la misura in lire oro, il cui ragguaglio in valuta locale viene fatto dividendo il corso del dollaro in moneta locale per il coefficiente 3,06.

Da tempo il Ministero degli affari esteri, basandosi sulle segnalazioni da più parti giuntegli in ordine alla necessità di rivedere la misura di tali diritti (soprattutto per i Paesi esteri, compresa l'Argentina, in cui si è verificata una forte svalutazione della moneta locale, alla quale non ancora ha corrisposto un equivalente aumento di salari e retribuzioni) ha posto allo studio il problema relativo. A tale riguardo, in seguito ad intese intercorse con il Ministero del tesoro, è in via di costituzione una apposita Commissione interministeriale che inizierà quanto prima i lavori di revisione delle varie voci della tariffa consolare per le possibili riduzioni ed adeguamenti ai diritti applicati dai Consolati di altre nazionalità.

In particolare, per quanto si riferisce alla misura della tassa di concessione dei passaporti che vengono rilasciati o rinnovati all'estero, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri competenti, ha predisposto un nuovo disegno di legge sui passaporti che è stato presentato al Senato della Repubblica il 22 marzo 1951.

Tale disegno di legge prevede, fra l'altro, la riduzione alla metà della tassa di concessione dei passaporti e l'esonero totale della tassa stessa ad un gruppo notevole di categorie (lavoratori, insegnanti di ogni categoria e studenti, funzionari dello Stato ed Enti locali, ex combattenti e mutilati).

Il Presidente del Consiglio
Ministro degli affari esteri
DE GASPERI.

TISSI (ASQUINI, BENEDETTI Luigi, TOMÈ, CARBONARI). — *Al Ministro della difesa (Esercito).* — I sottoscritti senatori delle provincie di Belluno, Trento e Udine, pregano di volerli cortesemente informare se corrispondono a verità le notizie, apprese anche dalla stampa, circa la probabile prossima costituzione di una Brigata alpina nella quale sarà compreso il 7° Reggimento alpini, già di stanza a Belluno.

Ed in caso favorevole esprimono il vivo desiderio che la nuova Brigata sia denominata « Dolomiti », cioè con il nome del gruppo montano fra i più famosi del mondo e che si sviluppa in tutte e tre le provincie. Queste alpi rappresentano inoltre l'ambiente naturale nel quale dovrà prevalentemente svolgersi l'attività della nuova Brigata e dove gli alpini si sono già ricoperti di fulgida gloria (2056).

RISPOSTA. — Si informa che nei piani di potenziamento dell'Esercito è effettivamente prevista la costituzione di una Brigata alpina comprendente anche il 7° Reggimento alpini.

Detta unità, però, sulla base dei criteri già seguìti nello stabilire il nome delle altre Brigate, sarà denominata « Cadore » dalla regione dalla quale trae origine il suo reclutamento e il cui nome è legato a pagine incancellabili di sacrificio e di gloria dell'Esercito italiano.

Il Ministro
PACCIARDI.

VACCARO. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze.* — Per conoscere quali motivi si oppongono perchè la Camera di commercio industria e agricoltura di Cosenza non viene ancora elevata al rango di II classe, quando le altre Camere delle provincie consorelle — di minore importanza, come risulta dai dati statistici pubblicati — hanno già ottenuto tale passaggio (2094).

RISPOSTA. — Anzitutto non risulta esatto che altre Camere di commercio abbiano ottenuto il passaggio alla classe superiore, poichè gli unici passaggi di classe vennero effettuati, con il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1810. Da circa 10 anni, pertanto, non vi è stata alcuna modificazione nella classificazione delle Camere.

Poichè ogni passaggio delle Camere di commercio, industria e agricoltura ad una classe diversa da quella loro attribuita in base al regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, o al successivo regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1810, sopra citato, non può essere effettuato che con apposito provvedimento legislativo, la domanda della Camera di commercio di Cosenza per il passaggio nella II classe venne sottoposta, unitamente a quella di altre cinque Camere di commercio, al Ministero delle finanze per il preventivo parere di propria competenza. Alle domande relative sono state allegate relazioni statistico-economiche illustrative per documentare i motivi e la fondatezza delle varie richieste. Di quanto sopra è stata informata, con lettera del 12 gennaio u. s., anche la Camera di commercio interessata.

Si assicura, pertanto, che questo Ministero, non appena in possesso del parere di cui sopra, già sollecitato al Ministero delle finanze, non mancherà di provvedere in merito.

Il Ministro
CAMPILLI.

ZANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere solleciti provvedimenti allo scopo di liquidare i debiti contratti dai Ministeri dell'interno e dell'Africa italiana e da altri enti pubblici locali verso l'Amministrazione degli ospedali di Bologna, impotente a svolgere le normali attività quotidiane, se non si pone un rimedio radicale ed improrogabile soprattutto per impedire il declino di una antica istituzione, necessaria alla doverosa assistenza dei minorati nella salute, indispensabile al perfezionamento degli studi diffusi da insigni maestri la cui fama ha onorato ed onora, in tutto il mondo, la dotta Bologna (1905).

RISPOSTA. — Si risponde per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'amministrazione dell'Interno, l'interrogazione si riferisce evidentemente alla ritardata anticipazione delle rette per spedalità che erano dovute ai nosocomi di Bologna dai vari Comuni della provincia.

Com'è noto, il servizio delle anticipazioni a favore dei nosocomi è regolato dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, il cui articolo 3 fa obbligo agli esattori comunali di provvedere per il tempestivo versamento all'entrata del Tesoro delle somme che vengono loro addebitate per le anticipazioni effettuate ai nosocomi sui fondi stanziati all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

Senonchè, malgrado la costante azione vigilatrice delle Prefetture, numerosi Comuni provvedono a tali versamenti con eccessiva lentezza, creando così una situazione che non risponde a quella prevista dalla succitata legge che presuppone il quasi contemporaneo riaflusso di fondi alle casse dell'Erario in corrispondenza delle somme che vengono anticipate. Nasce da ciò uno squilibrio nel servizio, talchè a causa della carenza di fondi disponibili, determinata precisamente dai mancati versamenti da parte degli esattori comunali, l'Amministrazione dell'interno ha dovuto promuovere da parte del Tesoro l'assegnazione al proprio bilancio di un miliardo di lire in aggiunta ai 13 miliardi precedentemente ottenuti.

L'assegnazione di detto quattordicesimo miliardo è stata disposta con la legge 4 novembre 1951, n. 2109, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 273, del 27 novembre 1951.

A seguito di tale nuova assegnazione sono stati emessi a favore degli Ospedali riuniti di Bologna, i seguenti mandati:

n. 415 del 20 novembre 1951, spedalità 5° e 6° bimestre 1950, lire 38.154.950;

n. 464 del 1° dicembre 1951, spedalità 3° bimestre 1950, lire 36.078.326.

Non appena dal Ministero del tesoro saranno rassegnate le somme versate dagli esattori comunali durante il mese di dicembre, sarà provveduto alla emissione di un mandato per l'ammontare di lire 49.443.360 per spedalità afferenti il 2° e 3° bimestre 1951.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Africa italiana, si informa che è stato provveduto al pagamento a favore dell'Amministrazione degli ospedali di Bologna della somma di lire 1.102.980 a saldo delle rette di spedalità relative ai profughi d'Africa pervenutegli fino al 19 novembre scorso anno. Detto Dicastero assicura che è poi in corso il pagamento delle

note di spedalità pervenutegli successivamente.

Il Ministero del tesoro assicura che da parte sua è stato sempre provveduto sollecitamente a riassegnare per il servizio di anticipazione le somme recuperate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BUBBIO.

ZANARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Invito il Ministro del tesoro ad adempiere alla richiesta dell'Ente autonomo della fiera di Bologna per un maggior contributo dello Stato alla manifestazione del detto Ente nel 1952 per le seguenti ragioni:

1) che le vicende della guerra di liberazione, combattuta con tanto ardore e con nobile sacrificio dalla cittadinanza bolognese, obbligano l'Ente in parola al rinnovamento di una organizzazione in gran parte distrutta;

2) che la città di Bologna, centro vivo e pulsante della economia della terra emiliana operosa e feconda, potrà con il doveroso e generoso concorso del potere centrale rendere più vasta e fattiva l'attività della fiera rinnovata, avvenimento che valica gli angusti confini di una Regione, ad una manifestazione di carattere nazionale.

Il sottoscritto, in virtù di queste premesse, prega il Ministro del tesoro di voler con larga generosità tener conto dell'Ente di Bologna, interpretando in tal modo l'aspirazione dei cittadini, tutti concordi nel desiderio di intesa opera rinnovatrice, frutto della loro quotidiana ed utile fatica (1907).

RISPOSTA. — In questi ultimi tempi, per le innumerevoli fiere che si svolgono nel territorio nazionale, sono pervenute richieste di contributi da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Questa Amministrazione, in tali occasioni, ha sempre tenuto ad osservare che le manifestazioni fieristiche promuovono affari che apportano indubbi benefici alle categorie industriali e commerciali, e che, pertanto, queste devono contribuire nelle spese per l'organizzazione e l'allestimento delle manifestazioni medesime.

Per tali considerazioni lo Stato non può che rimanere estraneo al finanziamento delle Fiere, tenuto anche conto delle attuali condizioni del bilancio che impongono di evitare ogni onere non determinato da urgenti ed assolute necessità.

Tale avviso è stato, nella maggior parte dei casi, manifestato al Ministero dell'industria e del commercio.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ZELIOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trova lo studio dei tre disegni di legge annunciati dal Sottosegretario alle pensioni nel suo discorso del 24 novembre 1950 al Senato e concernenti:

a) la estensione delle disposizioni sulle pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi, e loro congiunti;

b) la disciplina delle pensioni tuttora sospese per gli invalidi alto-atesini rimpatriati;

c) la estensione delle disposizioni anche agli ex appartenenti alle formazioni armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Le provvidenze, appunto perchè preannunciate non solo dal 24 novembre 1950, ma ufficialmente o meno autorevolmente da molto tempo prima, sono attese da quanti versano in condizioni di assoluto bisogno, e particolarmente dai congiunti che non hanno colpa e che piangono sul sacrificio dei diletti che hanno pagato con la vita l'adesione più o meno volontaria ad una idea (1957).

RISPOSTA. — Relativamente ai tre schemi di provvedimenti legislativi sulla estensione delle pensioni di guerra a particolari categorie di persone si comunica quanto segue:

a) il disegno di legge riguardante l'estensione delle norme sulle pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è stato dal Governo già presentato al Parlamento;

b) il disegno di legge riguardante l'estensione delle norme sulle pensioni di guerra agli ex appartenenti alle forze armate della repubblica sociale italiana è stato anch'esso già approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Parlamento per la discussione;

c) il disegno di legge concernente la concessione delle pensioni di guerra agli alto-atesini rioptanti che hanno contratto una mutilazione combattendo nelle forze armate tedesche non ha, viceversa, avuto corso, oltre che per ragioni finanziarie, anche per ragioni di principio, in quanto tratterebbesi di accordare la pensione a persone che, al momento dell'evento, non erano cittadini italiani e combatterono nelle file di forze armate straniere.

Il Ministro
VANONI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti